

## I documenti di casa dell'Abate

### [25-09-1665, doc. n° 1, scritto in latino<sup>1</sup>]

In Nome di Cristo Amen.

Dalla sua Circoncisione millesimo seicentesimo quinto, indizione 13<sup>a</sup> del giorno 25 del mese di settembre.

Antonio figlio del fu Paolo dei Bertolotti da Civago, Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo e Diocesi di Reggio, per se' stesso presente, e per i suoi eredi, stipulante e, come di proprio diritto, ed in perpetuo, diede, trasmise, rinunciò, alienò e vendette.

A Giovanni figlio del fu Martino anch'egli dei Bertolotti, di detto posto, presente compratore stipulante ed acquirente per sé e con i soldi della Lucia sua nuora e moglie di suo figlio Pietro, e per i suoi eredi.

Una pezza di terra castaneatina, quantachesia, per la parte acquistata da Domenico e da Bartolomeo suoi zii, e quell'altra parte rimasta che era di sua moglie per precedente sistemazione, situata nel territorio di Villa Collemandina, giurisdizione di Castelnuovo di Garfagnana, luogo detto "in Onechia" giusto come comperata dagli eredi di Nanni dei Baroni da Sassorosso e dagli eredi di Giovanni Bertolotti da Civago ed altri.

Ad avere, tenere, possedere e facendo tutte quelle cose per accedere a tutte e singole cose come di diritto e di fatto.

Per il prezzo ed in nome di prezzo e giusto così concordato fra di loro, per il prezzo di scudi cento n°100 da libbre sette e soldi quindici per ogni moneta imperiale di Reggio, il quale prezzo tutto, il detto Giovanni compratore, qui in presenza dei testi e di me Notaio infrascritto, in questo momento diede e numerò al presente venditore, come dà in tante buone monete d'oro e d'argento, la detta somma di scudi cento, facendo bene. Il quale importo relativo, dal presente acquirente stipulante, fu fatto in ampia forma.

Fatto e detto.

La quale vendita e tutte le cose contenute nel presente strumento, il detto Antonio venditore per sé e per i suoi, promise al predetto Giovanni compratore stipulante per sé e per i suoi eredi, di possedere sempre ed in perpetuo, per la firma e la ragione, sotto la pena del doppio alla quale e per la quale a rifondere obbligandosi sia l'uno che l'altro giusto come volle il presente strumento, come per giuramento secondo il Ducale Decreto.

Sopra di quelle cose.

Fatto in territorio di Civago e qui *sulla pubblica via*, nel casale "dei Bertolotti", presenti Sabbatino del fu Francesco Poli e Martino di Antonio dei Bertolotti, ambi di Civago, testimoni chiamati dalle parti e richiesti.

Io, Paolo di Giovanni dei Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, per Dispensa Ducale della Podesteria di Monte Fiorino, dai presenti fui chiamato. In fede dei quali mi sottoscrissi ed autenticaì

A lode di D.O e M.B.V. Maria.

### [28/11/1666, doc. n° 2, scritto in latino]

In Nome di Cristo. Amen. Nell'anno dalla Sua Circoncisione millesimo seicentesimo sesto, indizione 4<sup>a</sup> del giorno 28 del mese di novembre.

Giovanni del fu Martino dei Bertolotti da Civago, Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé e nei propri diritti, diede, vendette ed consegnò.

Ad Andrea del fu Giovanni dei Merciadri da Gazzano, nello stesso posto presente, compratore ed acquirente per sé e per i suoi.

Un dodicesimo n°1/12 facente parte di una altra parte situata altrove, come che sia, la quale il detto venditore disse di avere avuto in un posto marittimo legalmente dal Grande Duca Ghino e difese l'imparziale suo giuramento fatto allo scrivente.

Ad avere, per sua giurata concessione, secondo la forma.

Per il prezzo di ducatonì dodici da libbre sette e soldi quindici per ogni ducatonè di moneta Imperiale di Reggio.

Il quale prezzo intero ed integro, lo stesso Bertolotti disse di avere avuto e recepito dal detto compratore prima che il presente istrumento venisse celebrato, avendo rinunciato alle eccezioni ed alla speranza, contraendo e promettendo secondo il giuramento e la forma.

Il quale dodicesimo lo stesso Andrea compratore presente a favore di sé stesso, diede licenza e rilasciò a favore di Giovanni venditore presente, e ritenendosi fuori e libero dal capitale come giustamente stabilito in due ducatonì annualmente ed inoltre con il suo beneplacito.

Promettendo al detto compratore presente, giustamente dal suo infrascritto locatore stipulante, dare, trasmettere e consegnare *due libbre di formaggio buono di ovino, giustamente stagionato*, da portare al presente Bartolomeo di Marco Augusto, inoltre soldi venti di moneta ugualmente durante l'anno per l'azzeramento di detto capitale.

Per patto, tutte quelle cose desidera il detto compratore giustamente sue, e tutte le cose presenti meritarsi e recuperare per sé stesso, per il prezzo del censo e così pure qualunque cosa fatta, promessa e intimata nel bimestre precedente e, se per caso, quella non meritasse di finire entro l'anno, e se per caso non verrà sciolto e in più un altro anno perché a questo rinuncia.

Le quali cose tutte e parziali fatte nel presente, come essi promisero nel censo con la perpetua firma, e rata avere ed essa non contraffare sotto la pena del doppio alla quale e per la quale a rifondere il danno si obbligarono col proprio bene e denunciarono un per l'altro ugualmente e per giuramento.

Sotto le quali.

Fatto a Gazzano e qui in casa del presente compratore, alle presenze di Francesco del fu Domenico da Vanissi dei Bartoli, ed Andrea figlio di Giovanni dei Gili da Gazzano, presenti, interrogati ad arte, e chiamati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni dei Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale per Ducale Autorità della Pretura di Monte Fiorino, dai presenti fui chiamato. In fede dei quali qui mi sottoscrissi e di mia mano firmai.

A lode di Dio Onnipotente e della Beata Vergine Maria.

#### *Annotazioni.*

**In altre parole Giovanni Bertolotti vende 1/12 di comproprietà di un terreno marittimo avuto dal gran duca Ghino, ad Andrea Merciadri per 12 ducati. Andrea Merciadri lo affitta a Giovanni Bertolotti che verserà annualmente due ducatonì come affitto ed inoltre due libbre di formaggio.**

### **[23/9/1673] Compravendita - Scritto in latino**

In Nome di Cristo. Amen.

Nell'anno della sua Natività millesimo seicentesimo settantesimo terzo, il giorno vigesimo terzo, del mese di settembre. Indizione duodecima

Donna Domenica, figlia del fu Lazzerini dei Magnani, moglie di Pietro, figlio di Martino da Villa Collemandina, territorio di Castelnuovo di Garfagnana, qui presente per sé stessa, inoltre col consenso di suo marito, alla presenza, consenso, e volontà Giovanni figlio di Domenico Vanni, da suddetta Villa [Collemandina], e qui con i più vicini dal ramo paterno, e con la presenza, consenso ed assistenza di Francesco, figlio di Andrea Martini, ugualmente suo parente prossimo in linea

materna, assenti gli altri suoi parenti in linea paterna, perché in precarie condizioni di salute, tutti i presenti (sono) consenzienti secondo gli atti e la forma dello Statuto.

In primo luogo, senza dolo, di sua spontanea volontà, con tutti i suoi diritti, per sé e per i suoi eredi, in proprio ed in perpetuo, diede, vendette, come così vende a Domenico, figlio di Giovanni Martino dei Bertolotti di Civago di Lombardia, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, alla presenza del padre come pure dei fratelli, come di Donna Clara, figlia di Bartolomeo, figlio di Cavecchia di Civago, e moglie di Domenico, per scudi cinquantacinque, dico 55, di moneta della Garfagnana al cambio di 75 per ognuno, ed i detti 55 traggono a sé come dichiarato, quale prezzo per la terra silvina, castaneativa posta in territorio di Villa Collemandina, confinante giusto da una parte con Michele, figlio di Battista Martini, da un'altra con i beni appartenenti in località di Villa (Collemandina) come possedimenti di Geronimo, figlio di Lunaro dei Lunari e beni dotali di Lucia, moglie di Antonio Sila, tutti da Villa, salvo [diritti di terzi].

Ad avere, tenere, possedere, con piena soddisfazione ed in perpetuo utilizzandolo, con tutti e singoli diritti di accesso e recesso alla via pubblica, tutti i diritti di uso ed azione e questo per il prezzo di scudi in moneta della Garfagnana novantacinque, dico 95, così come concordato con il Sergente Pellegrino Bianco di Villa suddetta, il quale confessa che tutto ed integralmente detto prezzo stabilito è stato procurato a detta Donna Domenica, con il suo consenso di cui sopra, che ebbe e recepi prima del presente Istrumento stilato da me Notaio, dal Sergente e quindi da computare nel presente prezzo come sopra detto, scudi cinquantacinque per la dote di detta donna Clara, figlia di Bartolomeo dei Labadini e moglie del suddetto Domenico compratore e per la limitazione che non ebbe e non recepi in precedenza dal detto, secondo le leggi, la forma e col consenso di cui sopra.

La quale condizione e tutte le cose e le singole cose contenute nel presente Istrumento, Donna Domenica, col consenso di cui sopra, promise di avere avuto la roba e, con la firma, dice di non fare cambiamenti, sotto la pena del doppio impegnandosi a rifondere.

Fatto in Villa Collemandina, in casa di me Notaio, alle presenze di mio figlio Amelio, e Simone ugualmente figlio mio.

Io, Giovanni Battista, figlio di Vincenzo Minelli da Villa Collemandina, Pretura di Castelnuovo Garfagnana, col gentile permesso dell' Autorità dei Notai Modenesi, nel nome di DD. [Dio] NN. [Nostro], ed agendo nella condizione di cittadino Modenese, dai miei originali fedelmente fu redatto secondo i requisiti e redatto secondo la forma, per i quali in fede e con fermezza qui mi sottoscrissi e, come al solito, munii del mio tabellionato secondo la forma.

Salvo sempre a me.

#### **[16-10-1674, doc. n° 4, scritto in latino]**

In Nome di Cristo, Amen. Anno dalla sua Natività millesimo seicentesimo settuagesimo quarto, indizione 12<sup>a</sup> del giorno decimo sesto del mese di ottobre.

Antonio figlio del fu Paolo Bertolotti da Civago, Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé stesso e per i suoi eredi, spontaneamente, e nel suo proprio diritto, ed in perpetuo, diede, trasmise e consegnò la dote e a titolo di dote a D. (donna) Pellegrina sua sorella, ed al suo infrascritto Matteo, congiunto in matrimonio secondo il rito di Madre Romana Chiesa.

A Matteo del fu Giovanni dei Gaspari da Civago, in questo stesso posto, presente, stipulante, ed accettante, in dote ed a titolo di dote per lei, una pezza di terra campina quantachesia per sé stessa, in territorio di Civago, luogo detto "i luoghi di Domenigaccio", (confinante) giusto con gli eredi di Giovanni dei Bertolotti da tre parti, e con la via comunale dall'altra.

Ad avere, tenere, possedere, fare, benché nel rispetto del diritto, con tutti gli accessi ed ogni diritto ed azione.

Per il prezzo ed a nome di prezzo, di scudi trentasei, n° 36 da libbre sette e soldi quindici per ogni moneta Imperiale di Reggio. Tali scudi, come disse il detto Antonio sottoscrittore, rilasciò a detto Matteo, come dote per la Pellegrina sua consorte.

Costituendosi il detto Antonio di dare quanto prendere, vendere, promettendo la sua disponibilità secondo la forma e quant'altro, a detto Matteo presente per sé e per i suoi, e come egli disse e confessò, furono fatte avere e recepire da detto Antonio stipulante, scudi cento quattordici di monete, in tante buone monete auree e d'argento per accudire la dote della presente Pellegrina. Rendendo esecutivo e non sotto limiti quella terra a causa di quella dote.

Quegli scudoni centocinquanta di monete, il detto Matteo recepì dal detto Antonio mediante me, Notaio Pubblico Procuratore della predetta Pellegrina e per i suoi.

Stipulando tenere, salvare e custodire per sé tutti i suoi beni mobili e stabili quivi esistenti per rendere a loro e da restituire nello stesso posto ai suoi eredi.

Quelle cose per diritto consegnò, per causa di restituzione di dote, secondo la forma dello statuto di Minozzo disponente in materia.

Stando così le cose, il presente Matteo per sé stesso, e nei sui diritti, ed anche per detta Pellegrina sua moglie e per i suoi, ciò promise di rispettare secondo ragione e di garantire inoltre di proprio.

Impegnandosi, a maggior garanzia, a rifondere come detto e fatto al venditore presente, facendo tutto il possibile e necessario, fece e fa al suddetto Antonio dei Bertolotti, suo cognato, presente, stipulante ed accettante per sé e per i suoi.

Facendo quietanza, liberando ed assolvendo, offrendo in perpetuo ed irrevocabilmente da ulteriori e qualsiasi pretese in futuro, ed in perpetuo, né da sua moglie né dai suoi eredi i quali non pretenderanno da Antonio tanto i beni paterni che quelli materni.

Assolvendo e liberando, come sta facendo, in amplissima forma, e questo disse di aver avuto quelle cose e recepite con intera soddisfazione.

Gli stessi contraenti qui essi stessi insieme promisero sempre ed in perpetuo con l'apposizione della firma, ad avere ragione di rispettare ed osservare e non contraffare, secondo la pena del doppio, sotto la refusione, obbligandosi a rifondere reciprocamente con i loro averi, come da giuramento, giusto come nel Decreto Ducale.

Sotto alle quali cose.

Tutte le presenti cose furono fatte in Villa di Civago e qui nel cortile della casa canonica di S. Leonardo, alla presenza del Moltissimo Reverendo Don Benedetto del fu Pietro dei Balli (?) da Romanorio, alla presenza in cortile del presente Curato Antonio, figlio del fu Jacopo Zancattalini, Marco del fu Giovanni Biondi, e Giovanni del fu Pellegrino dei Gaspari da Civago, presenti, testimoni noti, idonei ed, ad arte, chiamati e interrogati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni dei Capelletti, da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, per dispensa Ducale della Podesteria di Monte Fiorino, dai presenti fui chiamato. In fede dei quali qui mi sottoscrissi ed autenticaì. Salvi.

A lode di D (Dio) O (Onnipotente) e B (Beata) V (Vergine) Maria.

### **[13-10-1675, doc. n° 5, scritto in latino]**

In nome di Cristo Amen. Nell'anno dalla sua Circoncisione millesimo seicentesimo settantesimo quinto, indizione 13<sup>a</sup> del giorno 13 di ottobre.

Giovanni del fu Bartolomeo dei Righi da Cervarolo, Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé stesso e per i suoi eredi, spontaneamente, come suo proprio diritto, ed in perpetuo, retrodiède, retrotrasmise, e retrovendette.

A Domenico del fu Marco dei Bertolotti da Civago, Comune come sopra, presente acquirente, stipulante ed affrancante per sé e per i suoi, un censo del reddito affrancabile di scudoni quattro da libbre 7 e soldi 15 per ciascuno scudo di moneta Imperiale di Reggio, od altra, per detto censo, con il suo consenso ed imposto sopra quella stessa.

Una pezza di terra campina, situata in territorio di Civago, posto detto “alli Caniparoli”, fra i suoi noti confini, e come il suo istrumento rogato da me Notaio nel giorno 2 del mese di ottobre dell’anno 1667. Ad avere esso in tutte le cose e secondo la forma, per il prezzo ed a nome di prezzo, di scudoni cinquanta, n° 50 di monete come sopra ed a suo tempo, e con atto stipulato e per imposizione, fu venduto per scudi 50 per il quale prezzo, detto Domenico Bertolotti, qui in presenza di testimoni, e di me Notaio, attualmente diede, accolse, ed autenticò, alla presenza di Giovanni retrovenditore, a sé traendo in tante buone monete d’oro e d’argento, cassando il totale di detto istrumento, assolvendo, liberando, rinfrancando per il suddetto censo in tutte le cose e per tutte le cose promettendo detto Giovanni retrovenditore per sé ed al suddetto compratore quelle cose che in futuro non chiederà, e queste cose disse di avere avute e recepite per intero, soddisfatto, e di non volere cose in sospeso.

Il quale retrovenditore e tutte quelle cose contenute nel presente istrumento, detto Giovanni retrovenditore per sé e per i suoi, promise al detto compratore stipulante sempre secondo la forma, ed avere rata sotto la pena del doppio, secondo il giuramento previsto nel Ducale Decreto.

Fatto a Gazzano, nella casa abituale di me Notaio, alla presenza di Domenico del fu Sabatino dei Gaspari e Domenico del fu Pietro dei Vannucci, ambi da Gazzano, testi appositamente chiamati ed interrogati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni dei Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, per dispensa della Podesteria Ducale di Monte Fiorino, dai presenti fui chiamato. In fede dei quali qui mi sottoscrissi ed autenticai.

**[28/4/1677, doc. n° 6, scritto in latino]**

In Nome di Cristo. Amen. Anno 1677. indizione 15<sup>a</sup> proprio del giorno 28 del mese di Aprile

Poichè niente è più certo della morte, niente più incerto del tempo e dell’ora della propria morte, e questa raggiunge l’anima del prudente, affinché si mediti sempre sull’evento, e sia stabilito una volta per tutte che debba avere efficacia la strada scelta, da questo punto è ciò che Domenico del fu Grisante Bertolotti da Civago, sotto la Pretura di Minozzo, nel Ducato di Modena e Diocesi di Reggio, sano, per grazia di Dio, di mente, vista, udito, intelletto e di corpo, volendo disporre dei suoi beni, come si addice al sapiente, finchè la mente è integra, ed integri i suoi averi che sono disposti in perfetto ordine, sia i beni che le cose, affinché dopo la sua morte *sia evitato lo scandalo*, e principalmente per la salvezza dell’anima sua, per sua spontanea volontà, nei modi migliori, secondo il mezzo, il diritto e la forma per le quali cose non si poteva e non si può fare meglio, e gli era lecito e gli è lecito come sua ultima volontà, per la nomina degli eredi per mezzo di testamento che si dice “senza scritti”, stabili, si preoccupò di fare e fece in questo modo veramente certo.

Primieramente, senza dubbio, la sua anima più nobile del corpo, umilmente come devoto, proprio quella raccomanda a Dio Onnipotente ed alla sua gloriosa Maria Sempre Vergine ed a tutta la Corte Celeste del Paradiso, chiedendo perdono dei suoi peccati. Il corpo, dopo che sarà diventato cadavere, vuole che venga seppellito nel sepolcro del cimitero di quella Chiesa, proprio della sua Parrocchia; alla deposizione del suo cadavere sarà convocato il maggior numero possibile di Sacerdoti, per celebrare la messa per l’anima sua, ai quali verrà data l’elemosina di venti oboli a ciascheduno, e la solita candela di cera bianca. Inoltre, per diritto di mandato, e per suffragio della sua anima, raccomanda che dopo la sua morte, vengano celebrati proprio i soliti tre Uffizi, il terzo, il settimo ed il trecentesimo, con il più alto numero di Sacerdoti possibile, e l’elemosina, ed ai fidejcommissari infrascritti sarà obbligo e gradimento di convocare il più alto numero di Sacerdoti. Inoltre, per diritto predetto, concede e dà mandato di pagare, per la sua anima, cento ducatonì, N° 100, nel termine di un biennio, in tante Messe ed Uffizi Divini, facendoli celebrare iniziando dal giorno della morte di detto testatore, e finire successivamente e come meglio sarà d’obbligo e gradimento agli infrascritti fidejcommissari.

Idem per diritto come sopra, concede all'Altare della Beatissima Vergine Del Rosario, nella Chiesa di San Leonardo, una pezza di terra campina sita nel territorio di Civago, luogo detto "sotto la via della Fontana" confinante con il Rio (fiume Dolo) da una parte, con Antonio Bertolotti, Grisante Bertolotti, e con gli eredi del fu Antonio Biondi, tutti di Civago. Idem per suo diritto di mandato, concede inoltre alla predetta Pellegrina, sua diletta sposa, una parte delle mucche con gli attrezzi da lavoro come esisteranno al momento della propria morte secondo sua scelta (come meglio vorrà) e non vi sono cose in sospenso; tuttavia per eventuali cose in sospenso, le lascia ducatonì in moneta per l'equivalente di due mucche con i loro attrezzi che, come risaputo, fu portato da detta sua moglie, come sue doti, con le quale essa supplì ad ogni cosa.

Idem, secondo il predetto diritto, e nel modo migliore, lascia a detta donna Pellegrina, sua consorte, tutto l'abbigliamento muliebre, inoltre, come viene definito (scritto in italiano) "tutti i suoi panni da donna, scarpe e pianelle" (riprende scrittura in latino) e tutto ciò che esiste nella stessa casa, e quelle acquistate successivamente; e comunque, tutto ciò che si trova in detta casa saranno proprio sue così come quelle acquistate nel periodo matrimoniale con lei, salvo suo consenso. Idem, per diritto come sopra e per remunerazione, lascia ed accorda a detta donna Pellegrina ducatonì cento, N° 100, sopra i beni del testatario, per l'elezione dei suoi legatari, dei quali (ducatonì) sia proprietaria, ed a suo arbitrio, possa disporre; ed inoltre per non avere obblighi ed allo scopo di sanare tutte le cose, lascia una terra volgarmente definita "il suolo della torta", nonché tutti i beni mobili che vorrà a suo piacimento.

Idem lascia alla predetta Pellegrina la sua dote consistente in agnelli, prati saldini, terre, casa, e teggia e tutto ciò che aveva al momento che contrasse il matrimonio.

Nomina, inoltre, la Signora, usufruttuaria di ogni masseria e di qualunque bene del testatore offerente, esistente in qualsiasi posto, di qualsiasi genere esso sia, e di qualsiasi specie che concede alla detta Signora Pellegrina, sua diletta moglie, con pieno ed integro usufrutto per la durata della sua vita, purchè non vi sia nulla da ridire sul suo comportamento, ed inoltre *conduca una vita e vedovanza onesta e non altrimenti*. Imponendo lo stesso testatore ai suoi infrascritti eredi, per sé stesso, che *non possano stabilire diversamente*, o qualunque altra cosa, né vogliano fare nulla, infine, riguardo all'inventario solenne, allo stesso modo, sui beni del testatore, per il tempo che sarà vivente detta Pellegrina, ed in nessun modo infrangere questa sua ultima volontà, sotto la pena totale, ed in ogni modo, con la privazione dell'eredità, nel qual caso, *tutta la parte, senza riguardo, su due piedi*, venga devoluta interamente alla Chiesa di San Leonardo di Civago predetto. Qui fece, lasciò ed istituì in verità e volle fidejcommissari ed esecutori del suo presente testamento, l'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Domenico Benedetto Dei Bellis da Romanoro attualmente Degnissimo della Chiesa di San Leonardo del predetto Civago, ed Antonio del fu Jacopo Zancatalini da Civago, con la potestà, l'autorità e facoltà opportuna di vendere i beni di esso testatore per l'esecuzione di detti legati.

Invece per quanto riguarda tutti gli altri beni mobili ed immobili e servitù, tutti i diritti, le ragioni ed azioni presenti e future, universali e proprietà, istituì, munì, concesse e volle suoi eredi, e di propria bocca nominò, Antonio figlio del fu Paolo, Domenico figlio di Marco, Domenico e Grisante fratelli e figli del fu Giovanni, egli pure figlio del testatore, tutti fratelli dei Bertolotti di Civago predetto, nello stesso tempo ed in solido e singolarmente per una quarta parte egualmente ed in eguale porzione, e questo disse che era e voleva essere la sua ultima volontà, e suo ultimo testamento voluto "senza scritti" per la nomina degli eredi, il quale questo volle che valesse per diritto di testamento per eredità, e se per diritto predetto non valesse, volle che valesse per diritto di codicilli, e se non valesse ancora, volle che avesse validità per diritto di donazione, o per causa di morte, o per ogni migliore motivo, mezzo, diritto, e forma, purchè possa valere maggiormente e meglio che per diritto, e possa diventare esecutivo cassando, annullando e rendendo non valido ogni altro testamento e codicillo fatto in questo posto, dal predetto testatore, volendo che il presente testamento prevalga su tutti gli altri testamenti e codicilli.

Rogando io Notaio.

Dando.

Fatto e pubblicato nella dispensa di Pellegrino Tonelli da Vitriola, posto nel mercato di Monte Fiorino, alle presenze del sopradetto Pellegrino, e Pietro fratelli e figli del fu Giovanni Antonio Tonelli da Vitriola, Giovanni del fu Leonardo Zerbini da Vitriola predetta, di Alessandro, figlio del Sergente Maggiore Silvio degli Abati di Monte Fiorino, Giovanni Andrea del fu Sante dei Capelletti da Rubbiano, Sebastiano, figlio del maestro Pellegrino degli Abati, Francesco, figlio del fu Nicola Dei Valli di Monchio, tutti testimoni noti, adibiti, di propria bocca chiamati dal detto testatore e convocati.

Io, Domenico Pianelli da Frassilico, per rendere favore ai presenti, Notaio Ducale della Curia di Monte Fiorino, da tutti i presenti fui chiamato, per i quali qui mi sottoscrissi con la solita firma, e, come sigillo, segnai con il tabellionato, autenticaì ed in questo posto redissi in pubblica forma secondo i requisiti.

Salvo ogni.

A lode di D. (Dio) O. (Onnipotente) e B. (Beata) M. (Maria) Sempre Vergine

### **[22/9/1676] 006. Compravendita. Scritto in latino**

In Nome di Cristo. Amen. Nell'anno della Sua Circoncisione millesimo seicentesimo septuagesimo sesto, indizione 14° del giorno ventesimo secondo del mese di settembre

Giovanni Matteo del fu Michele degli Alberghi da Cervarolo, Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé stesso e per i suoi eredi, spontaneamente e di proprio diritto ed in perpetuo, diede, trapassò e senza impedimento vendette.

A Bartolomeo del fu Sabatino dei Poli da Civago, Comune di Gazzano qui presente contraccambiante, stipulante ed acquirente per sé e per i suoi, la metà

A Domenico, figlio di Giovanni dei Bertolotti da detto luogo, presente contraccambiante, stipulante ed acquirente per detta Clara sua moglie presente, per la sua dote, come disse per l'altra metà.

Una pezza di terra orativa e saldina, in un unico pezzo, di tavole quarantatre, N° 43, giusto la misura fatta, in territorio di Gazzano, luogo detto " ai Delegri ", confinante giusto con i beni comuni degli eredi di Giovanni, figlio di Natale Alberghi, e con gli eredi di Domenico Alberghi da due parti.

Ad avere, tenere, possedere e fare tutte quelle cose e qualunque cosa accessibile e tutte quelle cose e singole (cose) secondo il Diritto e la forma.

Per il prezzo ed a nome di prezzo di scudoni quarantacinque, equivalenti ciascuno scudo a libbre sette e soldi quindici di moneta Imperiale di Reggio, a tanto stimata dal Sergente Giovanni Palumbi [?], Pellegrino figlio di Paolo Costi, ed Antonio del fu Jacopo Zancattalini da Civago, presenti estimatori incaricati ed eletti dalle parti, come dissero. Le quali cose tutte e nella globalità del prezzo, detto venditore al suo compratore, di fronte a me Notaio ed ai testimoni infrascritti costantemente presenti, manualmente ricevette ed ebbe in buoni e contanti soldi d'oro e d'argento. Riguardo alle quali (monete) tante a sé avocò, costituendo, donando, le quali ricevendo e traendo. Promettendo rinuncia e legittima la consegna secondo la forma.

Il venditore quelle cose e tutte le cose contenute nel presente Istrumento, detto venditore, per sé e per i suoi, promise al detto compratore stipulante per sé stesso, ed in perpetuo, con la firma, ad avere per certo sotto la pena del doppio, la quale e per la quale, con la refusione obbligarono sé stessi egualmente. [reciprocamente].

Volendo con il presente Istrumento avere come giuramento giusto (come previsto) nel Ducale Decreto.

Sopra i quali.

Fatto a Gazzano e qui nella dispensa di Bartolomeo del fu Domenico Merciadri, alle presenze di detto Bartolomeo, Antonio del fu Marco Vanucci e Giovanni del fu altro Giovanni pure questo Vanucci, tutti di Gazzano, testimoni ad arte chiamati ed interrogati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni dei Cappelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, per dispensa Ducale della Podesteria di Monte Fiorino, dai presenti fui chiamato, in fede dei quali qui mi sottoscrissi ed autenticaì. Salvo.

A lode di D. [Dio] O. [Onnipotente] e B. [Beata] V. [Vergine] Maria.

**[3/10/1677, doc. n° 7, scritto in latino]**

In nome di Cristo amen. Nell'anno dalla sua Circoncisione 1677, indizione XIV del giorno 3 del mese di ottobre

Bartolomeo del fu Antonio dei Bertolotti da Civago, Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, presente per se' stesso e per i suoi eredi, spontaneamente e di proprio diritto, ed in perpetuo, diede, tramandò, alieno' e liberamente vendette .

A Domenico del fu Marco anch'egli dei Bertolotti, di detto luogo, presente acquirente, stipulante ed acquirente per se' e per i suoi.

Una pezza di terra prativa, di tavole sette e mezzo n° 7 4/2, come da misura fatta nel territorio di Civago, posto detto "alle case di Bertolotto", giusto (confinante) con la via comune, con gli eredi dei Bertolotti, con Martino venditore, fratello di Domenico del fu Grisante Bertolotti.

Salvi

Ad avere, tenere, possedere con tutti gli accessi ed ogni diritto ed azione.

Per il prezzo ed a nome di prezzo di scudoni dieci e otto, n°18 equivalente ogni scudo a libbre sette e soldi quindici di monete imperiali di Reggio.

A tanto fu stimato dall'Altissimo, Reverendissimo, Don Benedetto dei Poli, e dal Sergente Giovanni Biondi, estimatori comunemente assunti, come dissero, dalle parti e dagli astanti.

Per il quale prezzo il detto venditore allo stesso compratore, qui alla presenza dei testimoni e di me Notaio infrascritto, essere obbligato, per avere avuto e recepito in tante buone monete d'oro e di argento. E dai testimoni fu fatto in amplissima forma, e come fu fatto in amplissima forma qualunque cosa richiesta per detta causa. Costituendo, donando, la quale accettando e libero promettendo come suo, fatto secondo la forma, dal venditore e tutte le cose contenute nel presente istrumento, il detto Bartolomeo venditore per se' stesso e per i suoi, promise a detto compratore stipulante sempre ed in perpetuo, secondo la forma e avere rata e sotto la pena del doppio per la refusione della quale si obbligano i presenti a rendere con i loro averi, per giuramento, secondo il Decreto Ducale.

Fatto a Civago e nella dispensa della canonica di San Leonardo, alla presenza del Moltissimo e Reverendissimo Don Benedetto del fu Pietro dei Rolli (?) da Romanoro, al presente Curato, e del Sergente Giovanni del fu altro Giovanni dei Biondi da Civago, presenti, testimoni appositamente chiamati, adibiti, ed interrogati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni dei Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Rogante per Autorità Imperiale, per dispensa Ducale della Podesteria di Monte Fiorino, fui chiamato da tutti i presenti.

In fede dei quali qui mi sottoscrissi ed autenticaì.

Salvi.

A lode di D.O E B.V. Maria

**[5/10/1677] 008 – Dote - Scritto in latino**

In nome di Cristo. Amen. Nell'anno della Sua Circoncisione 1677, indizione 14°, del giorno quinto del mese di ottobre.

Natale, figlio del fu Bartolomeo dei Biondi da Civago, Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé stesso e per i suoi, ed anche a nome di Maddalena, figlia di Paolo dei Bertolotti, attuale sua moglie, la quale si sa che per ragione detiene tutti i diritti contenuti nel presente Istrumento, e promise anche di rispettare con i propri beni, sotto la pena e l'obbligo, con tutti gli infrascritti, rinunciando anche al suo giuramento spontaneamente fatto a beneficio del dicente e facente la vendita che meglio era impossibile fare e **facendo il più possibile**. Tanto è vero che esentarsi era impossibile e spontaneamente fece e fa tutte le cose.

Antonio del fu Paolo dei Bertolotti e cognato suo, entrambi qui presenti stipulanti e recipienti [riceventi] per sé e per i suoi, come quietanza per la soluzione finale, liberatoria, remissione, fatto in perpetuo ed irrevocabile da ulteriori qualsiasi pretesa futura, ed in perpetuo, e non pretendere quello di detta sua moglie e dei suoi eredi, dal presente Antonio e dai suoi eredi, e tanto meno dei beni del fu Paolo Bertolotti, suo padre, come della dote della fu Caterina, ugualmente marito e nemmeno per causa dell'altra, la quale dice di non poter escogitare e ciò ella disse allo stesso Notaio, di avere avuto e recuperato dal presente Antonio stipulante, scudi centocinquanta, N° 150, di monete Imperiali di Reggio per i debiti della presente Maddalena sua moglie e sorella dell'antedetto Antonio Bertolotti, per i quali si dichiarò tacito dei suoi averi e soddisfatto, assolvendo e liberando infine l'Antonio presente, ed accettante, stipulante ed accettato solennemente, ed interpose legittimamente e secondo il suo scopo, e rilascia in amplissima forma.

Quei fini e tutte quelle cose contenute nel presente Istrumento del detto Notaio, per sé stessa e per i suoi, la presente Maddalena, sua moglie per la quale, sempre per diritto, promise a detto Antonio Bertolotti, presente stipulante ed accettante per sé stesso e per i suoi, ed in perpetuo, e con la firma e la ragione avere, osservare ed attendere, sotto la pena del doppio per rifondere la quale si obbligarono reciprocamente con il presente Istrumento, avendo giurato giusto come previsto nel Decreto Ducale.

Fatto a Civago e qui presentemente “ alla Costarsa “ alle presenze del Moltissimo D. [Don] Signifero Cristoforo dei Secchi di Gazzano, il Sergente Giovanni di altro Giovanni [Biondi] e Giovanni di Francesco da Costa Bagati, entrambi di Civago, presenti, testimoni chiamati ed ad arte interrogati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni dei Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, per Ducale Dispensa della Pretura di Monte Fiorino, dai presenti fui chiamato, ed in fede dei quali mi sottoscrissi ed autenticaì.

A lode di D. O. e B. V. Maria.

### **[19/10/1677] 009 – Compravendita - Scritto in latino**

In Nome di Cristo. Amen. Nell'anno della Sua Circoncisione 1677, indizione 14° del giorno 19 del mese di ottobre

Donna Caterina, figlia di Paolo dei Poli, rimasta vedova del fu Giovanni di Francesco Gabelli da Civago, Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé e per i suoi eredi, spontaneamente per sé tra i presenti. In sua presenza intervenne il misuratore e con i raffronti di Bartolomeo del fu Sabbatino e di Bartolomeo figlio di Pietro, entrambi dei Poli che confermarono appartenere alla moglie stessa da parte paterna, e nonché di Andrea del fu Francesco, erede di suo cognato, tutti presenti, e contendenti, maggiori di anni trenta, e avendo di seguito un'altra statutaria, ed avendo fatto giuramento nell'infrascritto strumento di vendita per detta Caterina fedelmente, negando di intervenire dolosamente o con frode.

Per proprio diritto ed in perpetuo diede, trasmise, alienò ed invero dà a Pietro

Domenico

fratelli entrambi dai Canuaroli, dei Bertolotti da detto posto Civago, presenti compratori stipulanti ed acquirenti per sé stessi e per i suoi.

Una pezza di terra campina di biolche 1 e tavole cinquantaquattro, B1-TAV 54-, posta in detto luogo di Civago, posto detto "ai Canenaroli" giusto il contratto di vendita fatto da Francesco del fu Giovanni Vambi[?] ad entrambi.

Ad avere, tenere, possedere, facendo, accedendo, a qualunque e tutte le cose, secondo il diritto e l'azione.

Per il prezzo ed a nome di prezzo di scudoni centoquaranta, N° 140, equivalente ognuno a libbre sette e soldi quindici di moneta Imperiale di Reggio, a tanto venne stimata dagli estimatori e questa convenzione fra essi accettata, come dissero.

Per il prezzo pattuito, il detto venditore, in presenza di me Notaio infrascritto e dei testimoni, ebbe e recepì scudoni venticinque, N° 25 in tante buone monete d'oro e d'argento.

Il residuo vero che quello è di scudoni centoquindici, N° 115, il detto compratore per sé stesso e per i suoi, promise di assolvere [saldare] alla suddetta Caterina venditrice presente, stipulante ed accettante entro due anni a partire da oggi, e come segue, in tante buone monete. E nel frattempo, perché non sia giudicato il compratore godente, convennero e obbligarono sé stessi ad assolvere allo stesso venditore, per finirla, scudoni quattro, N° 4, come rata per ogni singolo anno per detto debito, come dissero.

Costituendosi la stessa venditrice ha detto al compratore che per detta terra, Domenico deve accettare, come da promessa.

La quale venditrice presente promette tutte le cose contenute nel presente Istrumento, contratto alla presenza di tutti, secondo la legge ed in perpetuo con la firma, e dovere considerare ed osservare secondo la ragione e non fare cose non giuste sotto la pena del doppio la quale cosa e per la quale cosa, a rifondere e rendere, specialmente dalla Caterina, avendo giurato secondo quanto previsto e fatto sul Decreto Ducale.

Fatto a Civago e qui in casa di Pietro del fu Tognini dei Poli, alle presenze del Sergente Giovanni del fu altro Giovanni dei Biondi e Giovanni del fu Domenico dei Poli, di detto luogo Civago, testimoni ad arte chiamati ed interrogati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni dei Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, per Dispensa Ducale della Podesteria di Monte Fiorino, fui chiamato dai presenti, in fede dei quali qui mi sottoscrissi ed autenticaì. Salvi.

A lode di D. O. M. B. V. Maria

## **[2/9/1678] doc. n° 10, scritto in latino**

In Nome di Cristo. Amen. Nell'anno dalla Sua circoncisione millesimo seicentesimo septuagesimo ottavo, indizione 1<sup>a</sup> del secondo giorno del mese di settembre.

Io Notaio infrascritto, in questa incombenza come Vice-Gerente del Perfettissimo S. V. Dottor Notaio Reggente D. Flanelli Notaio, al presente Pretore Ducale di Minozzo, prontamente ed umilmente per concessione, presente in quel luogo per constatare le cose da registrare esistenti in Civago, Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo, posto nella pubblica via e nel casale (frazione) "Bertolotti" proprio nella casa dell'infrascritto compratore, quivi sedendo proprio su quella sedia di legno, la quale sedia e quel luogo deliberai come tribunale e diedi tutela e curatela agli infrascritti.

- Iacopo di età anni due e mezzo circa
- Domenico di età anni quindici circa
- Marco di età anni dodici circa
- Lucia di età anni dieci circa

Figli del fu Antonio del fu Rocco Rubert da Civago, assenti in questo posto.

Domenica del fu Pilade dei Gaspari, presente, moglie del fu Antonio e madre tutrice dei minori, qui presente a ragione ed accettante di curarsi di loro, come pure promettendo di non mentire a me Notaio infrascritto, di fare le cose utili per i minori e non fare niente altro eccetto il mandato così, per quelle cose obbligandosi e rinunciando.

Giurando il fatto fedelmente a suo favore secondo la forma, Giovanni del fu Pilade dei Gaspari di Civago, qui presente promise, fidejussò, si obbligò e rinunciò e fece in qualità di Curatore ma non giurante. Dopo questo altro immediato atto integrativo nullo, la Domenica presente collaborò come i presenti, ed agenti sempre secondo i contenuti per i quali gli infrascritti e certificatori presenti per me Notaio infrascritto, per le cose importanti del presente istrumento e in esso e per essa infine che gestisce e, per quanto, successivamente, per quei giuranti cui devono sottostare.

Stipulando, dando, rendendo gli infrascritti in nome di Curatori dei detti suoi figli minori, ai quali ella stessa, in subordine dà ragione in questo modo, come di suo diritto ed interesse, e per l'interesse dei suoi figli, e di sua spontanea volontà e con la certezza di non fare male nella causa per risolvere e vendere, e per i suoi minori che vanno in rovina per fame, come da proprio diritto stesso, in perpetuo diede, vendette, trasmise.

A Domenico del fu Marco Bertolotti da Civago, qui sempre presente come compratore, stipulante ed acquirente per sé e per i suoi eredi.

Una pezza di terra campiva e saldina di tavole quin5quaginta quattro, n° 54, giusto la misura rilasciata in detto luogo di Civago, posto detto "i luoghi dei Munari" da Domenico del fu Grigante Bertolotti fin dal tempo del compratore Antonio del fu Paolo Bertolotti, e dai detti minori in seguito.

Ad avere, tenere, possedere e qualunque altra cosa e per tutte le cose, ed accettare ciò nel loro complesso e singolarmente come da diritto.

Per il prezzo di scudoni ventuno, n° 21, ciascun scudo valevole libre sette e soldi quindici di moneta Imperiale di Reggio, come da stima fatta dal Reverendo Don Benedetto dei Rolli (?) in presenza del Curatore Cuoghi e del Sergente Giovanni Biondi e dal detto estimatore compratore, come i presenti dissero.

Del quale prezzo, la stessa venditrice si confessa soddisfatta e fu fatto avere per sé e recepire dal detto compratore stipulante, come confermò, in tante buone monete d'oro e di argento poco prima della celebrazione del presente istrumento, e con questa sua scritta secondo la quale i detti soldi si arrogò nella soluzione a favore di detti minori, per la vendita ed al loro immediato subentro, per la soluzione di lavorare e raccogliere con amore, e saltò fuori la restrizione della non contata pecunia.

Costituendo, donando, accettando, promettendo ciò al compratore e fatto legalmente secondo la forma.

Ad avere tutte e singole cose secondo la legge ed in perpetuo secondo la forma e la ragione, e non trasgredire in nulla sotto la pena del doppio la quale e per la quale si obbligarono reciprocamente a rifondere, avendo giurato sul Ducale Decreto.

Alle presenze continue di tutti in questo posto, e per i suoi, Giovanni di Pilade dei Gaspari e Natale del fu Bartolomeo Rubert ambi di Civago, prossimi attinenti per i detti minori da parte materna, tutti del luogo, mentre disse di essere privo di attinenti da parte paterna, in quanto minori di anni trenta, mancanti dei requisiti statutari, e quella (la Domenica) ai compratori, per sè stessa e per i congiunti minori, consegna come tale e quale e come vendita al compratore, stando così le cose più utili e proprio estendere a tutte le cose che devono essere assolte.

Per tutte e singole cose, io Notaio infrascritto, come loro vice, ad avere diligenza sopra di loro, e piena giurisdizione cautelandoli, per la conoscenza dell'oppressione, il soprascritto Dottor Illustrissimo e, per concessione precedente del Dottor Pretore, parimenti per Giudiziale Decreto, interpose.

Supplendo ed estendendo, questo viene meno e cessa il legame. Venendo meno per diritto, nel nostro dovere di Notaio, Paolo Capelletti da Gazzano, per interposta persona, con il nostro Decreto Giudiziale tanto nel detto Tutore o Curatore Jacopo Domenico Rocchi, da parte di Lucia, fratelli e figlioli del fu Antonio Rossi da Civago, pupilli e minori, e secondo anche l'istrumento di vendite e

compere rispettivamente da seguire per detti essi minori, così Domenico del fu Marco Bertolotti da Civago, presente, intervennero senza dolo, frode, per detti minori e sono ed hanno sentito le volontà statutarie e rinunciano alla speranza.

Gazzano, li 1 luglio 1678

Firmato Francesco Chiesi, Podestà.

Fatto a Civago, qui alla presenza continua di Giovanni, figlio di altro Giovanni Biondi e Domenico del fu Giovanni dei Bertolotti, entrambi di Civago, testi noti ed ad acta chiamati e interrogati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni dei Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, per Ducale Dispensa della Podesteria di Monte Fiorino, fui chiamato dai presenti, in fede dei quali qui mi sottoscrissi ed autenticaì. Salvi.

A lode D.O. e B.V. Maria

### **[9/10/1680] 011 - Compravendita - Scritto in latino**

In Nome di Cristo. Amen. Nell'anno dalla Sua Circoncisione millesimo seicentesimo ottantesimo, indizione 3° del giorno 9 del mese di ottobre.

Donna Caterina figlia di Paolo dei Poli, vedova del fu Giovanni di Francesco Gabelli da Civago, Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé e per i suoi, agendo nelle infrascritte tutte cose con la sua presenza, è intervenuta con il consenso e l'accettazione di Bartolomeo del fu Sabatino e di Sabatino del fu Francesco dei Poli del luogo, parente anch'egli ed attinente alla stessa Caterina da lato paterno presente, e suo attendente, e maggiore di anni trenta, ed avente gli altri diritti statutari e fatto i tanti giuramenti, gli infrascritti confessano che, per la detta Caterina non esiste frode o danno, stante nella necessità di assolvere i suoi alieni debiti e, come disse spontaneamente, come confessa, di avere avuto e recepito da Pietro e Domenico fratelli e figli di Giovanni Bertolotti, dai "Caniparoli" di detto Civago, presenti, stipulanti ed accettanti per sé stessi e per i suoi, per scudi centoquindici, N° 115, da libbre 7 e soldi 15 per ogni singolo scudo di moneta di Reggio, in tante buone monete equivalenti, e rinunciando perciò ella eccezione ed alla speranza.

E questo è quanto rimane per la vendita avvenuta a loro favore, di una pezza di terra campina nel luogo detto "ai Canvaroli" anche questa vendita agli stessi fratelli dalla presente detta Caterina nell'anno 1677, nel giorno 19 di ottobre, come da Rogito di me Notaio infrascritto, secondo il quale e per questo, detta Caterina incassò con la clausola favorevole contenuta nel detto Istrumento.

Assolvendo, liberando e facendo fine in amplissima forma ai detti fratelli.

Con ampio patto che in futuro nulla pretenderà, come confessa detta Caterina, e promise tutte quelle cose contenute nel presente Istrumento per sé e per i suoi, ai fratelli Domenico e Pietro presenti e stipulanti per sé stessi, come proprio, e giustamente avere secondo la forma, e sotto la pena del doppio quelle cose e per quelle cose, sotto la ratifica della refusione, in special modo il recesso e per il giuramento sul Decreto Ducale. Dopodichè.

- Fatto a Civago e qui in casa del Sergente Giovanni ed altro Giovanni Biondi, nonché in un gruppo di case chiamate "a cà di Natalone", presenti detto Sergente Giovanni, Matteo del fu Giovanni Jacopo dei Poli e Pietro di Giovanni dei Gaspari di Civago, testimoni dai presenti chiamati ed interrogati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni dei Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, per dispensa della Podesteria di Monte Fiorino, fui chiamato dai presenti, in fede dei quali qui mi sottoscrissi ed autenticaì. Salvi.

A lode di D. O. M. B. V. Maria

**[09/10/1680] – 012 – Censo - Scritto in latino**

In Nome di Cristo. Amen. Nell'anno dalla Sua Circoncisione 1680, indizione 3° del giorno 9 del mese di ottobre.

Matteo del fu Jacopo dei Poli di Civago, Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé e per i suoi eredi, spontaneamente e con i suoi diritti, in perpetuo retrodiède e retrotrasmise.

A Pietro e Domenico fratelli e figli di Giovanni dei Bertolotti, in detto luogo presenti, stipulanti e redimenti per sé stessi e per i suoi, un censo in comproprietà di scudoni venticinque, N° 25, da libbre sette e soldi quindici per ogni moneta Imperiale di Reggio, posto ed imposto dai predetti fratelli sopra i loro beni, e, come appare nell' Istrumento rogato da me Notaio infrascritto sotto il suo datale [protocollo].

Ad avere e possedere secondo diritto, e la forma. Quegli scudi venticinque, il suddetto Matteo retrovenditore disse di avere avuto, qui in presenza di testimoni a me Notaio infrascritto, e recepito dai suddetti fratelli dei Bertolotti in tante buone monete auree e d'argento, incassando detto Matteo per sé e per i suoi, come incassò giustamente al presente in tutte le cose ed in ogni cosa, assolvendo, liberando, affrancando e facendo con la sua firma secondo la forma.

Quel censo estinto e tutte quelle cose contenute nel presente Istrumento, detto Matteo retrovenditore per sé e per i suoi, promise ai fratelli Bertolotti presenti, stipulanti ed accettanti per sé stessi e per i suoi, come per propria firma, ad avere la roba [beni] sotto la pena del doppio, la quale e per la quale, con la refusione si obbligarono a rifondere con i propri beni e sotto forma di giuramento giusto come [previsto] da Decreto Ducale.

Fatto a Civago e qui sotto al portico della casa del Sergente Giovanni del fu altro Giovanni Biondi, alle presenze di detto Sergente Giovanni e di Sabbatino di Francesco dei Poli di detto Civago, testimoni appositamente chiamati ed interrogati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, per Ducale Dispensadella Podesteria di Monte Fiorino, dalle parti fui chiamato. In fede dei quali qui mi sottoscrissi ed autenticaì.

Salvo.

A lode di D. O. e B. V. Maria.

**[18/11/1686] 013 - Censo - Scritto in italiano**

Nel Nome di Dio. L'anno dalla Sua Circoncisione 1686, indizione 1, addì 18 novembre.

Confessa Domenico del fu Giovanni Bertolotti da Civago, Comune di Gazzano, Podesteria di Minozzo, avere recepito dal fu Domenico Comastri pure di Civago, scudi dodici e mezzo da lire sette e soldi quindici di moneta Imperiale di Reggio, in tante buone monete d'argento, e questo per l'estinzione di un censo in proprietà di scudi dodici e mezzo simili, da esso Giovanni [Bertolotti] essere fondato sopra i di lui beni, dall'Istrumento sopra ciò fatto e poscia venduto al detto Domenico, e così esso Bertolotti constà annulla e così rendeva nel medesimo Istrumento, libera la terra censita, facendo fine al detto Comastri tanto della proprietà suddetta quanto dei frutti, deciso in amplissima forma.

E così promette il detto Domenico ad attendere il tutto sotto la pena del doppio, obbligando sé medesimo, i suoi eredi ed i beni in [secondo la] forma.

Fatto in Civago ed ivi nella sala della Canonica della Chiesa di San Leonardo alla presenza di Antonio del fu Giacomo Cattalini e Marco del fu Giovanni Biondi, ambi di detto Civago, restimoni chiamati e pregati.

Io, Paolo Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio, ho fatto la presente di propria mano di comunione delle parti.

**[6/3/1687] 014 - Compravendita - Scritto in latino**

In Nome di Cristo. Amen. Nell'anno della Sua Circoncisione mille seicento ottanta sette, indizione decima del giorno sei del mese di marzo.

Giovanni del fu Gabriele dei Rutigi da Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé stesso e per i suoi eredi, e precisamente per sé e per suo figlio Gabriele, per il quale di ragione ed inoltre per quello spontaneamente ed in tutti i suoi diritti di detto Gabriele, ed in perpetuo, diede, trasmise, e vendette.

A Domenico figlio del fu Marco dei Bertolotti da Civago, Comune di Gazzano, per sé presente compratore stipulante ed acquirente per sé e per i suoi.

Una pezza di terra campina, posta in territorio di Civago, luogo detto " alla Costa del Faggeto (confinante) con la via Comunale, con Giovanni del fu Francesco Costi e con Paolo del fu Antonio Zancatalini e Pietro del fu Gorghi. Salvi.

Ad avere, tenere, possedere e fare tutte quelle cose per accedere a tutte e singole cose secondo il diritto e ragione.

E questo per il prezzo ed anche a nome di prezzo intero, concordato fra di loro, di scudi duecento, N° 200, ognuno equivalente a libre sette e soldi quindici di moneta Imperiale di Reggio, il quale prezzo tutto ed intero il presente detto Giovanni venditore disse che fu palesemente fatto avere e recepire dal detto compratore stipulante, in tante buone monete auree e di argento come detto, in scudoni ben prima, e rinunciò all'idea dell'eccezione e sotto di sé stesso.

Costituendo il detto venditore di tenere per sempre detta terra ed al detto compratore concede il corporale possesso. Salvi.

Come legittima disposizione.

Il quale venditore e tutte le cose contenute nel presente Istrumento, detto Giovanni venditore, come detto presente, promise al compratore stipulante per sé stesso, proprio come sua, e giustamente possedere sotto la pena del doppio, la quale e per la quale, con la refusione si obbligarono a rendere con i loro beni e sotto forma di giuramento, giusto come previsto da Decreto Ducale

Fatto nella Canonica della Chiesa di Sant' Anna di Gazzano, presenti come testimoni l'Altissimo Reverendo don Cristoforo dei Suligi (?), presente Rettore della Chiesa, l'Illustrissimo Don Signifredi Francesco del fu Pellegrino dei Secchio, ed il Sergente Giovanni del fu Agostino dei Rolli, entrambi di Gazzano, presenti come testimoni, chiamati ed interrogati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni dei Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, per Ducale Dispensa della Podesteria di Monte Fiorino, dai presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi ed autentica i secondo i requisiti.

A lode di D. O. e B. V. Maria.

**[22-6-1688, doc. n° 15, scritto in latino]**

In Nome di Cristo amen. Nell'anno della sua Circoncisione millesimo seicentesimo ottuagesimo ottavo, indizione 10<sup>a</sup> del giorno ventidue del mese di giugno.

Già furono esattamente trascorsi due anni che Domenica, figlia del fu Bartolomeo dei Poli da Civago, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, prese come marito Giovanni del fu Bartolomeo dei Comastri, del predetto luogo di Civago, con la promessa di dote e in questo luogo, nessuna cosa ebbe prima da Giovanni, per la dote promessa o altro munito per la moglie. Nemmeno quelle vie di mezzo degli amici comuni per evitare tante liti e per conservare l'amicizia.

Francesco, fratello della sopraddetta Domenica e Giovanni antedetto marito, vennero all'infrascritto accordo il quale fu ed è quello che Francesco promise al presente stesso Giovanni, ed accettando in nome della predetta Domenica sua moglie, per ducaton centi, n° 100 che egli solvette ed ha assolto nei seguenti modi e primo:

In primo luogo un panno (pezza di stoffa) per un abito, per il valore di ducaton ventotto, n° 28.

Idem diede una pezza di terra campina situata in territorio di Civago, luogo detto "nella lama", confinante (con la proprietà di) S. Leonardo da una parte, con la via comune, e con Antonio Zancattalini, salvi, (diritti diversi) di misura quantachesia, per il prezzo di ducaton triginta, n° 30.

Idem altra pezza di terra prativa indivisa, (confinante) con Pietro e Domenico dei Canevaroli, posta nello stesso territorio, luogo detto "Ai diluvij", confinante con Paolo Alberghi da Cervarolo da una parte, ed i beni comuni, di quantachesia misura, per il suo prezzo di ducaton ventidue e mezzo, n° 22 e mezzo.

Idem altra pezza di terra campiva situata nel detto territorio, luogo detto "Ronco Grande", (confinante) con Pietro e Domenico Caniparolis, con detto Alberghi e con Francesco Poli e salvi. Quantachesia. Per il prezzo di ducaton venti, n° 20, come tutti i presenti dissero di convenire.

Ad avere, tenere, possedere, fare, qualunque (cosa) che piaccia ai coniugi Domenica e Giovanni come tutti gli accessi, i regressi, secondo il diritto e l'azione, salva sempre la disposizione statutaria in materia di disposizione di dote.

Stando così le cose, io Gerente, in nome della intradetta Domenica assente, per la quale di ragione promise altro di suo proprio aspettarsi, intese e fece e fa fine alla questione con la liberazione e per fatto duraturo e perpetuo, della quale cosa in modo più ampio, non si possa fare cosa successivamente per questa circostanza, sia da nostro padre che da nostra madre o da altri, in qualsiasi luogo e per causa dello stesso Francesco ai suoi eredi, ma dichiara di essere tacito e soddisfatto dei panni e dei terreni precedentemente scritti.

Per tutte e singole cose contenute nel presente istrumento, entrambi presenti, promisero rata, grata, e con la firma, avere (convalidare) e non contraffare per sé nemmeno per interposta persona, sotto la pena del doppio, la quale pena obbliga a rifare (il danno), obbligandosi, rinunciando, giurando, rogitando, dando.

Fatto in territorio di Fontana Lucia, luogo detto "in Buora di Boione", nei beni comunali, alle presenze di Giovanni di altro Giovanni dei Gaspari e Domenico di Jacopo Zancattalini da Civago, testimoni adibiti ed interrogati.

Io, Giovanni Battista, figlio di Giovanni Maria Parocchetti da Romanoro, Pubblico Notaio Modenese per Autorità Imperiale, da tutti i presenti fui chiamato. In fede dei quali qui mi sottoscrissi ed autenticai secondo i requisiti. Salvi tutti.

A lode di Dio Onnipotente Massimo, B.V. M. e precursori miei protettori.

#### **[7/10/1689] 016. Compravendita. Scritto in latino**

In Nome di Cristo. Amen. Dall'anno della Sua Circoncisione mille seicento ottanta nove, indizione dodicesima del giorno sette del mese di ottobre.

Giovanna figlia di Cristoforo Martini, moglie di Giovanni Salvatori dal Monte di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé stessa ed agendo per i suoi eredi nell'infrascritto Istrumento ed in sua presenza nell'intento e per l'intervento e comparsa di suo

marito, il suddetto Salvatori, di fronte ai figli da lui separati, e di Pietro del fu Martino dei Martini da Gazzano, suo prossimo attinente da parte paterna che si presta consenziente, e maggiore di anni trenta ed inoltre avente gli altri requisiti Statutari e giurando il fatto nello infrascritto Istrumento di vendita, per detta Giovanna, di intervenire senza dolo e senza frode, di sua sponte, e con tutti i Diritti propri, in perpetuo diede, trapassò e vendette.

A Domenico del fu Giovanni Canvaroli da Civago, Comune di Gazzano, il quale fu assente, ma per lui e sopra me Notaio infrascritto come giusta persona supplente ed accettante.

Una pezza di terra prativa e saldina di quantità quantachesia, in territorio di Gazzano, posto detto "alle Arole", confinante con i beni Comunali da due parti, e con Francesco del fu Bartolomeo dei Poli dalle altre parti. Salvo.

Ad avere, tenere, possedere e fare tutto quanto ed in tutte le cose secondo il diritto e l'azione.

Per il prezzo fra loro stessi interamente concordato di scudoni undici, N° 11 ed obloni venti, valendo ognuno [scudo] libbre sette e soldi quindici per ogni moneta Imperiale di Reggio.

Il qual prezzo tutto detta venditrice disse e fu fatto palesemente recepire a lei dal compratore per mezzo di me Notaio, per lui supplente, in tante buone monete di argento, rinunciando all'idea ed alla speranza [di averle].

Costituendo, donando, e quelle cose accettando e promettendo secondo la condizione e la forma.

Le quali tutte cose e singole cose contenute nel presente Istrumento, detta Giovanna venditrice per sé e per i suoi promise al suo compratore attraverso di me Notaio supplente per lui ed accettante per lui, e proprio secondo la forma e rata, sotto la pena del doppio per attendere la quale si obbligarono reciprocamente.

Atto fatto a Gazzano e qui in casa dello stesso Giovanni Salvatori, posto chiamato " ai Canali al Monte" di fronte ai presenti Marco di Giovanni dei Vambi (?) e Battista del fu Martini dal Monte di Gazzano, presenti, testimoni all'uopo chiamati ed interrogati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni dei Capelletti, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, per dispensa Ducale della Podesteria di Monte Fiorino, dai presenti fui chiamato.

Per i quali in fede qui mi sottoscrissi ed autenticai secondo i requisiti.

### **[10/9/1690] 017 – Compravendita - Scritto in latino**

In Nome di Cristo. Amen. Nell'anno dalla Sua Circoncisione 1690, indizione 13° del giorno 10 del mese di settembre.

Giovanni Matteo di Michele degli Alberghi da Cervarolo, Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé stesso e per i suoi eredi, spontaneamente e per suo Diritto, in perpetuo diede, trasmise e vendette.

A Pietro del fu Giovanni Canenaroli di case dei Bertolotti di Civago, presente compratore stipulante ed acquirente per sé e per i suoi eredi e per un altro Domenico suo fratello e per altri eredi.

Una pezza di terra saldina di RUB (biolche?) uno e tavole 9, nel territorio di Gazzano, luogo detto " al Ronco Grande ", avuto dagli eredi del Sergente Giusto Alberghi, e dagli eredi di Giovanni Alberghi venditori e compratore. Salvi.

Ad avere, tenere, possedere e fare quant'altro e tutte quelle cose che per diritto vengono fatte.

Per il prezzo di ducatononi diciotto, N° 18, valide ed equivalenti a libbre sette e soldi quindici di moneta Imperiale di Reggio, a tanto stimata da Francesco dei Poli e da Antonio Zancatalini da Civago, accettato da entrambi, come dissero.

Il quale prezzo tutto, detto venditore qui in presenza di testimoni e di me Notaio infrascritto, ebbe, e recepì dal compratore stipulante in tante buone monete d'argento e rinuncia all'idea ed alla speranza, secondo la forma.

Il venditore quello e tutte le cose contenute nel presente Istrumento, detto venditore per sé promise al compratore stipulante sempre come proprio per firma, ed avere in modo certo sotto la pena del doppio la quale e per la quale, con la refusione, si obbligarono a rendere secondo il giuramento del Ducale Decreto.

Fatto a Gazzano in casa di me Notaio infrascritto, alle presenze di Martino del fu Andrea Scalini ed Andrea del fu Giovanni Antonio Adami, entrambi testimoni idonei, dai presenti chiamati ed interrogati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni dei Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, per Ducale Dispensa della Podesteria di Monte Fiorino, dalle parti fui chiamato, in fede dei quali qui mi sottoscrissi ed autentica i secondo i requisiti. Salvo.

A lode di D. O. e B. V. Maria.

### **[8/7/1691] 018 – Censo - Scritto in latino**

In Nome di Cristo. Amen. Nell'anno dalla Sua Circoncisione millesimo seicentesimo novantesimo primo, indizione 14° del giorno ottavo del mese di luglio.

Gabriele del fu Domenico Canuaroli del posto “ dei Dannunzi “ (?) di Civago, Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé e di sua sponte ed in tutti i suoi Diritti, costituì, creò ed impose un censo con reddito annuo affrancabile di scudoni due, N° 2, da libbre sette e soldi quindici per cadauna di tante monete esatte di Reggio, costituendo una annualità, come infrascritto di Diritto, e sopra i detti beni campini, di quantità qualsiasi, in territorio di Civago, luogo detto “ nei Canuaroli “, confinante con gli eredi di Giovanni dei Bertolotti da due parti, e con gli eredi di Paolo Gabelli da un'altra. Per sé volle farla finita con quel censo, come solo unico [debito] da redimere e salve le altre parti infrascritte. Per diritto proprio, ed in perpetuo diede, vendette, cedette ed alienò.

Al Moltissimo ed Altissimo Reverendo Don Domenico del fu Giovanni dei Gigli da Gazzano, presente compratore stipulante ed acquirente per sé e per i suoi eredi.

Ad avere, tenere e quant'altro, cedendo, costituendo, ponendo e trasferendo.

Per il prezzo fra di loro concordato di scudoni venticinque, N° 25 di monete, come detto dai presenti, e l'intero prezzo detto venditore, qui in presenza di tutti e di me Notaio infrascritto, ebbe e recepì da lui [Don Domenico] detto compratore stipulante, in tante buone monete auree ed argentee e, come detto, rinunciò alla speranza. Ed il detto venditore promette al compratore stipulante che detta terra sia propria [di sua proprietà] e franca da qualsiasi altro censo, dote, livello, fidejussione, come altro qualunque lodo, censo, e promise che il bene custodito per la vendita è secondo la forma. Per quel censo di scudoni due, il detto Gabriele per sé e per i suoi, promise di liberare il detto compratore stipulante per il futuro, con rate di sei mesi in sei mesi, fino alla sua estinzione.

E per maggiore cauzione semestralmente ed egualmente per mantenere i detti beni a favore della soluzione di detto censo, per avere qualunque anno ed ottenere pienamente tutte le cose, con la richiesta da parte del detto venditore Domenico del fu Giovanni dei Bertolotti da Civago, qui presente per sé e per i suoi. Inoltre spontaneamente, come pure solennemente, fidejussa e serenamente libera chiunque, come delega in possesso di detto compratore, dai suoi rimanenti obblighi.

A quella, come consta al venditore, ed agli altri, si obbliga fedelmente per intero, con tutti i suoi beni.

Alla condizione da parte del venditore, che sopra detti beni e sopra al presente censo, sia stato detto tutto e trascurato niente e promise della prosecuzione per il censo comprato e per la precedente piena ammissione.

Le quali tutte e singole cose contenute nel presente Istrumento, gli stessi contraenti pronti sempre a sostenere, per sé stessi come da firma, ed avere rata sotto la pena del doppio, le quali cose e per le quali cose obbligarono tutto ed i propri beni, volendo proteggere quanto giustamente avere come da Ducale Decreto.

Stando così le cose.

Fatto a Gazzano in casa del compratore, in un posto chiamato “ a Cà di Bertolo “, alle presenze di Giovanni del fu altro Giovanni dei Vanoli (?) e di Vincenzo del fu Bartolomeo dei Gili, e fatto da Capelletti, mio fratello, a Gazzano, testimoni presenti, chiamati ed interrogati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni dei Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità, per Dispensa Ducale della Podesteria di Monte Fiorino, dai presenti fui interrogato.

In fede dei quali mi sottoscrissi ed autenticaì. Salvi.

A lode di D. O. M.

### **[13/10/1692] 019. Compravendita. Scritto in italiano**

In Nome di Dio, nell'anno dalla Sua Circoncisione 1692, indizione 15° del giorno 13 di ottobre.

Bartolomeo del fu Domenico Merciadri da Gazzano, qui presente per lui e per i suoi eredi, dà e vende a Giovanni del fu Bartolomeo Comastri da Civago, qui presente per lui e per i suoi eredi.

Un campo di quantità di tavole nove, N° 9, posto in Civago, luogo detto “alla buona teggiola “, [confinante] con la via Comune, il compratore ed il venditore.

Per il prezzo così come d'accordo fra di loro di una somma effettiva, la quale il detto Giovanni esborsò al medesimo Bartolomeo che la tirò a sé

E così il medesimo compratore passa in possesso e promette di mantenere sotto il disposto e l'obbligazione di tutti i suoi beni.

Dato in Gazzano nel detto giorno.

Io, Paolo Capelletti da Gazzano, Notaio Pubblico, ho scritto e sottoscritto di mio pugno, e per maggiore entrata, esso Bartolomeo si sottoscrive di proprio pugno.

(Nota bene: postilla)

Fatto l'ultimo gennaio 1694.

Il sottoscritto Bartolomeo sunnominato vende al suddetto Giovanni anche tavole due che, in tutto, sono tavole undici.

Io, Bartolomeo Merciadri ratifico come sopra.

### **[18/10/1693] 020. Compravendita Scritto in latino.**

In Nome di Cristo. Amen. Nell'anno dalla Sua circoncisione 1693, indizione 1° del decimo giorno del mese do ottobre.

Domenico del fu Grisante dei Bertolotti da Civago, Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé stesso e per i suoi eredi assenti, ed in tutti i suoi diritti, ed in perpetuo diede, trasmise e vendette.

A Domenico, suo nipote, figlio del fu Marco suo fratello, presente, compratore stipulante ed acquirente per sé e per i suoi eredi.

Una pezza di terra prativa quantachesia, posta in detto territorio di Civago, luogo detto “ al Berceto “, [confinante] da una parte con detto compratore, con Domenico di Giovanni dei Bertolotti e da un'altra con Martino del fu Antonio entrambi dei Bertolotti.

Salvo.

Ad avere, tenere, possedere e fare tutte quelle cose secondo diritto ed azione.

Al prezzo di ducatonì quindici e mezzo, N° 15 ½ da libbre sette e soldi quindici per ciascun ducatonì di moneta Imperiale di Reggio, a tanto [ammonta] la stima [fatta] da Antonio di Paolo Zancatalini e dal Sergente Giovanni Biondi di detto luogo, estimatori contestualmente eletti, come dissero.

Quel prezzo tutto detto compratore, qui in presenza dei testimoni e di me Notaio, fu fatto liberamente, diede, solvette e numerò al venditore presente che a sé traendo le tante buone monete d'argento per la quantità totale, rinunciò all'idea ed alla speranza.

Costituendo, donando, prendendo ciò, promettendo al venditore secondo la forma.

E per tutte le cose contenute nel presente Istrumento, il detto venditore per sé stesso e sempre alla presenza del compratore stipulante stesso, e con la propria firma, di avere per certa sotto la pena del doppio, la quale e per la quale si obbligarono a rifondere con i propri beni secondo il giuramento sul Decreto Ducale.

Fatto a Civago e qui in località chiamata “ a Cà di Bertolotto “ e nella casa del detto venditore, alle presenze di Antonio del fu Domenico Comastri e Matteo e Giovanni entrambi dei Comastri di detto luogo, testimoni dai presenti chiamati ed interrogati.

Io, Paolo figlio di Giovanni dei Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, con Dispensa Ducale della Podesteria di Monte Fiorino, dai presenti fui chiamato. In fede dei quali qui mi sottoscrissi ed autenticaì secondo i requisiti. Salvo

A lode di D. O. e B. V. Maria

#### [24-2-1695, doc. n° 21, scritto in latino]

In Nome di Cristo amen. Nell'anno dalla sua circoncisione millesimo seicentesimo nonagesimo quinto, indizione 2<sup>a</sup> del giorno 24 di febbraio.

Giovanni di Marco dei Gaspari da Civago, comune di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per se' stesso e i suoi eredi, ed anche a nome di Domenico suo fratello assente, per il quale, di ragione e anche a nome di Pietro, il quale spontaneamente ed in tutti i suoi diritti, e per i detti suoi fratelli ed in perpetuo, trasmise, dà e vende a

Domenico del fu Marco dei Bertolotti da detto posto, presente compratore stipulante ed acquirente per sè e per i suoi eredi.

Una pezza di terra ortina di tavole due, come dissero, nel territorio di Civago, posto detto “sotto Cà di Bertolotti”, (confinante) con il compratore, con la via comunale, e con Domenico Gaspari da un'altra. Salvi.

Ad avere, tenere e possedere e quant'altro e tutte le cose secondo diritto ed azione.

Al prezzo di ducatonì undici n° 11 da libbre sette n° 7 e soldi quindici n° 15 per ogni ducatonì di moneta Imperiale di Reggio, a tanto stimata dal Sergente Giovanni Biondi e da Antonio figlio del fu Iacopo Giancattalini, estimatori eletti. Quel prezzo intero, il detto venditore disse che ebbe e recepì dal suo compratore stipulante, in tante buone monete di argento e perciò rinunciò alla speranza.

Costituendo, donando, accettando ciò e promettendo di evitare secondo la forma.

Per tutte e singole cose contenute nel presente istrumento, il detto venditore per sé e per i suoi, in nome dei quali promette sempre al compratore stipulante, e proprio con la firma, avere rata sotto la pena del doppio la quale e per la quale a rifondere.

Per le quali cose obbligò i suoi beni per rifondere e per giuramento giusto (quanto previsto) nel Decreto Ducale, sotto al quale (si sono impegnati).

Fatto a Civago e qui in casa di Giovanni, figlio di altro Giovanni dei Gaspari, nel luogo detto “a Cà di Bertolotti”, alla presenza di Giovanni del posto, e di Giovanni del fu Cristoforo dei Gasperi e

Bartolomeo del fu Antonio Bertolotti, tutti di Civago, presenti, testimoni appositamente chiamati ed interrogati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio reggente per Autorità Imperiale, per Ducale dispensa della Pretura di Montefiorino, fui chiamato dalle parti. In fede dei quali qui mi sottoscrissi ed autentica. Salvo.

A lode D.O.M.B.V. Maria

## **CIVAGO 022. Compravendita. Scritto in latino**

[N. B: manca la prima parte]

Il rimanente prezzo, detto Domenico compratore, qui per grazia di me Notaio infrascritto, giustamente diede, solvette, numerò ed attualmente sborsò al detto venditore presente tirante a sé i soldi ed il detto residuo prende in tante buone monete auree e d'argento come è giusto secondo il diritto, con piena soddisfazione secondo gli attori, rinunciando così pure alla speranza.

Salvo solamente libbre venticinque ed obloni cinque.

Il prezzo che prese, percepì ed a sé trasse lo stesso detto Maggiore, con il consenso del mandato e per volontà di Cesare, il qui Battista dei Ceretti da Rovolo, Pretura di Monte Fiorino, Ducato di Modena, e Diocesi di Reggio, senza vantaggio per il detto Cesare la sopraddetta vendita riguardante la teggia, spetta e compete, e per maggiore tranquillità del detto compratore, il detto Maggiore promise come stabilito, con la rinuncia del sopradicente per la vendita fatta e non promessa.

Altro proprio non fu fatto più certo.

Costituendosi di tenere, donare ed accettare ciò, ed in futuro tenere promettendo per convinzione e per legge a rifondere secondo la forma.

Ad ulteriore cauzione per il detto compratore stipulante per sé, Lucia moglie di detto Giovanni venditore, agendo in situazione di urgenza e con il permesso di suo marito presente, e prima del matrimonio, con l'assenso dei suoi superiori presenti, per sé rinunciò e rinuncia ai suoi beni ed a ciò che per diritto e per azioni sue imperiture, sia sopra ai beni, sia sopra alla vendita ed a quelle cose di sua parte, per causa e per scelta, tanto per la dote sua, quale che sia, come per altra causa di recessione, quanto per gli illesi intatti suoi beni dotali.

La venditrice suddetta, ritenendo suoi i beni di detto suo marito presente e stipulante per sé, indenne e senza danno, ed inoltre promettendo di conservare insieme agli altri suoi beni di qualsiasi genere tanto presenti che futuri.

E tutte e singole cose presenti contenute nel presente Istrumento, e di sua qualunque parte, detti contraenti, come agenti per sé stessi, promisero essere vera, come è vera, rata e con la firma dovere attendere ed osservare, per la mutua stipulazione e di non contraffare sotto il doppio della pena secondo la quale, sotto la refusione del danno, si espressero, e nell'interesse delle quali cose si obbligarono, si costituirono e rinunciarono, specialmente anche detta Lucia. Volendo per giuramento avere in futuro come da Decreto Ducale.

Per le quali sue tutte e singole cose come sopra legalmente fatte, e celebrate di fronte a me Notaio infrascritto, Vicegerente per loro, e detto Francesco Casucci da Corfino di Cafeonia [Garfagnana] e Notaio della Pretura di Minozzo, sedendo nel suo posto, come suo Tribunale eletto e deputato nell'infrascritta valida sua seduta, io, di diritto come sopra, ebbi le debite e necessarie informazioni su quelli, dal detto Maggiore Giovanni Pellegrino dei Secchi e dal Capitano Giovanni Paolo dei Merciadri, ambi di detto Gazzano, attinenti per detta Lucia venditrice. Secondo i fatti ed agli allineamenti a me infrascritto la predetta dice di credere.

Stando alle parole esposte pubblicamente e di fronte agli stessi assenzienti e dissenzienti, ascoltati gli altri per causa conosciuta ed, in uno, per causa di mio riconoscimento come sopra, nel suo genere che alla Pretura di Minozzo, anteriormente interposi come Decreto Giudiziale, supplendo tutti e chiunque anche se intervenni sfinito per compiacere. Salvo.

E' valido fino a che cessa per diritto.

Francesco Horazio Casucci Pretore.

Sopra di chè.

Fatto e pubblicato fu il presente Istrumento a Gazzano, nel cortile di detto Giovanni venditore, di fronte ed alla presenza di Antonio Roia e Domenico di Cristoforo Merlini, ambi di detto territorio di Gazzano, testi noti.

Io, Paolo, figlio di Giovanni dei Zambonini da Coriano, Pubblico Notaio per Autorità Imperiale all'Albo dei Notai del carteggio di Reggio, dai suddetti fui chiamato, in fede e per volontà dei quali qui mi scrissi e sovrascrissi, e come al solito, firmai di mano secondo i requisiti

A lode di D. O. M. D. S. M. C. S. A. M.

**[9/1/1701, doc. n° 23, scritto in latino]**

In Nome di Cristo. Amen.

Anno 1701, indizione 9<sup>a</sup> del giorno 9 del mese di gennaio.

Quale che sia la ragione intercorsa tra loro, D. (donna) Maria, figlia di Pietro dei Canenaroli da Civago, e Giovanni Jacopo figlio di Francesco dei Zatti da Fontana Lucia, Pretura di Monte Fiorino dall'altra, in osservanza dell'Istrumento per la dote matrimoniale secondo la quale doveva essere dato alla predetta, per obblighi matrimoniali, come ha detto lo stesso Pietro qui presente di sua sponte per sé, e detto Francesco presente, stipulante ed accettante per il citato Giovanni Jacopo suo figlio assente, per la dote di detta Maria, tanto per causa legittima nel suo supplemento di debito sui beni paterni, quanto nella sua parte nei beni materni ed anche per altra causa e per diritti di dote. In nome del patto fra gli infrascritti promise e convenne di dare per risolvere ducatononi centoquaranta, n° 140 di moneta di Modena da zecchini 5:3 per ogni singolo ducatonone, computato pure in detta quantità, ducatononi dieci, n° 10 del suo valore *in vestiti* in uso ed *indossato da detta moglie*, e questo nel tempo dei prossimi otto anni, di certo senza danni e senza corresponsione dei frutti per ogni anno e fino a tre, ed ad avere in corrispettivo frutto in ragione del cinque per cento; ed i detti contraenti convennero con la stessa solenne stipulazione.

Adempiuta tale soluzione di ducatononi 140, come regalo di sé stesso, Francesco a nome di detto suo figlio promise a lei tutta la sua dote stessa per farne un suo regalo, secondo la forma di Diritto e secondo lo Statuto e (garantire) con i suoi beni secondo la forma.

Ed i predetti contraenti dissero essere vero con la stipulazione ed a questo punto promisero ragione e forma, non obbligando sé stessi vicendevolmente con i propri beni ed a rendere e rifondere.

Altre cose fatte secondo la forma e con il loro *massimo assenso sapiente e reciproco* e sotto giuramento.

Fatto a Fontana Lucia e qui in canonica, stanza della Parrocchia stessa, alla presenza continua dei testimoni Reverendissimi Don Domenico Iacopelli, suo Rettore Degnissimo, ed all'Illustrissimo Molto Reverendo Don Giovanni De Stefanis da Fontana Lucia, presenti, testimoni noti e chiamati.

Io, Francesco Tonelli, figlio di Pompeo da Riccovolto, Notaio Modenese, in loro presenza chiamato a stendere il Rogito, dall'originale nel mio protocollo esistente, fedelmente e di parola in parola, lo trascrissi e qui in pubblica forma redissi, secondo i requisiti.

A lode C. D. e B. M. Sempre Vergine.

**[18/5/1703] 024. Compravendita. Scritto in latino**

In Nome di Cristo. Amen. Nell'anno dalla Sua Circoncisione 1703, indizione undicesima del giorno 18 del mese di marzo.

Bartolomeo del fu Domenico dei Comastri da Civago, Comune di Gazzano, Ducato e Diocesi di Reggio, minore di anni 25, maggiore di anni 22 come disse, qui presente per sé stesso e per i suoi eredi, agente sempre per le sue cose come mezzo e come fine nel presente Istrumento, ed in sua presenza, con il consenso dei fratelli Domenico ed Antonio, figli di Bartolomeo Comastri di detto luogo, suoi prossimi attinenti in linea paterna, più grandi di anni trenta, come altri stabilirono essi avessero raggiunto, ed in tale maniera giurando il fatto. Alla presenza di Jacopo, altro fra i nominati Poli, avendo altri interessi fra di loro, di sua sponte come di suo diritto, ed in perpetuo trasmise e vendette.

A Francesco del fu Bartolomeo dei Poli di detto luogo, alla presenza del compratore stipulante, ed acquirente a favore della Domenica sua sorella, pure moglie di Giovanni del fu Bartolomeo Comastri da Civago, presente.

Una pezza di terra campiva di tavole quattordici, N° 14, sita in territorio di Civago, luogo detto “al Dosso”, [confinante] da un lato con detto Giovanni, con la via Comunale, e da due lati con Matteo figlio del fu Giovanni Comastri. Salvi.

Ad avere, tenere, possedere e quant’altro, secondo il diritto e l’azione.

Per il prezzo di ducatonì diciotto, N° 18 da libbre sette e soldi quindici per ogni ducato di moneta di Reggio, a tanto stimata dal fu Giovanni e dal Sergente Paolo del fu altro Giovanni dei Biondi, estimatori chiamati.

Il qual prezzo tutto il detto venditore disse che, come al solito, fu fatto avere e recepire dal suo compratore in tante buone monete di argento e perciò rinunciò all’idea ed alla speranza.

Costituendo. Donando. Accettandole. Promettendo al compratore secondo la forma.

E qui tutte le cose contenute nel presente Istrumento, la detta venditrice per sé e per i suoi, ed in nome di ciò, promise al suo compratore di possedere sempre e certa secondo la forma e sotto la pena del doppio, la quale e per la quale rifondere.

Per le quali cose obbligarono tutti i loro beni per rifondere secondo il giuramento sopra quelli.

Atto fatto a Civago, in casa di detto Domenico ed Antonio Comastri fratelli, in presenza di Giovanni figlio di Marco dei Biondi, e Giovanni del fu Domenico Comastri, ed i suddetti testimoni sono stati usati ed interrogati ad arte.

Io, Paolo, figlio del fu Giovanni Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, per Ducale Dispensa della Pretura di Monte Fiorino, dai presenti fui chiamato. In fede dei quali qui mi sottoscrissi ed autenticaì, Salvi

A lode di D. O. M. B. V. Maria.

#### **[20/4/1704] 025. Compravendita. Scritto in latino**

In nome di Cristo. Amen. Nell’anno dalla Sua Circoncisione 1704, iniziando alla 13° [ora] del giorno 20 del mese di aprile

Gabriele del fu Francesco Canuaroli da Civago, Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé e per i suoi eredi, ed anche a nome di Matteo, suo fratello assente per il quale con certezza e spontaneamente e di diritto proprio e di detto suo fratello ed in perpetuo diede, trasmise e vendette.

A Pietro del fu Giovanni Canuaroli presente, stipulante, ed acquirente per sé e per i suoi.

Una metà parte di una teggia, sulla parola, con giuste legature, coperta a paglia, con orto di quantità tavole due e mezzo, 2 ½, in villa di Civago, luogo detto “ ai Canuaroli”, [confinante] con detto venditore verso oriente, con Domenico suo fratello, e dall’altra parte con la via serviente. Salvi.

Ad avere, tenere, possedere e fare tutte quelle cose secondo la legge e l’atto.

Per il prezzo ed a nome di prezzo di ducatonì trentasette, N° 37, da libbre sette e soldi quindici di moneta Imperiale di Reggio, tanto è stimato da Marco del fu Giovanni Biondi e da Francesco, figlio del fu Bartolomeo dei Poli, estimatori comuni eletti dalle parti come dissero.

Per i quali ducatonì 37 il sopraddetto compratore per sé e sopra di sé accolse contando ducatonì 25 i quali stessi ebbe passivamente tenenti da Bartolomeo del fu Giovanni dei Gili da Gazzano ed i restanti ducatonì 12 il detto compratore parimenti esborsò al venditore in tante buone monete d'argento e qui perciò rinuncia all'eccezione ed alla speranza.

Costituendo, donando, ciò accettando, e vendendo e promettendo avere secondo la forma.

E tutte le cose contenute nel presente Istrumento infrascritto.

Costituendo, promettendo sempre per propria firma ad avere per certa sotto la pena del doppio, la quale e per la quale con la refusione si obbligarono a rendere secondo la forma sempre quelli.

Fatto a Gazzano in casa di me Notaio infrascritto, alle presenze di Domenico figlio di Antonio dei Capelletti e di Pellegrino Gaudenzi da Gazzano, qui come testi apposta chiamati ed interrogati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni dei Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente, dai presenti fui chiamato. In fede dei quali qui mi sottoscrissi e come al solito autenticaì secondo i requisiti. Salvo.

#### **[14/4/1705] 026. Compravendita. Scritto in latino**

In nome di Cristo. Amen. Nell'anno dalla Sua Circoncisione 1705, iniziando il giorno decimo quarto del mese di aprile.

Antonio,

Domenico del fu Giovanni,

Grisante suo figlio, tutti dei Bertolotti.

Pellegrina lasciata vedova dal fu Domenico dei Bertolotti da Civago, Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, tutti qui presenti per sé stessi e per i loro eredi, spontaneamente ed in ogni diritto proprio, ed in perpetuo, diedero, trasmisero e vendettero.

Al Molto Reverendo Don Marco, figlio di Domenico dei Bertolotti da Civago, presente compratore stipulante ed acquirente per sé e per i suoi.

Una teggia con capanella situata nella villa (paese) di Civago, in località " a Cà di Bertolotti ", [confinante] con la via, e con gli altri venditori da un'altra [parte].

Ad avere, tenere, possedere e fare tutto ciò e tutte le cose secondo il diritto e l'azione.

Per il prezzo di ducatonì venti uno, N° 21, di moneta corrente di Reggio, a tanto stimato da Sabatino dei Poli e da Paolo del fu Giovanni dei Gaspari, estimatori in comune eletti dalle parti, come dissero.

Il quale prezzo intero ed integro, i detti venditori come sopra presenti, dissero e fecero confessione di avere avuto e recepito prima dal suddetto compratore stipulante in tante buone monete d'oro, rinunciando alla speranza.

Promisero di rispettare sotto la pena del doppio.

I venditori, ciò e tutte le cose contenute nel presente Istrumento, presenti per loro stessi e per i loro [eredi], promisero al detto compratore stipulante sempre secondo la forma e la certezza, e di avere sotto la pena del doppio, la quale e per la quale obbligarono sé stessi a rifondere ogni cosa con i loro beni secondo la ragione ed il giuramento fatto su quelle cose.

Fatto a Civago e qui in una stanza della casa del presente compratore, alle presenze di Marco del fu Bartolomeo dei Poli e di Giovanni figlio di Pietro dei Canuaroli da Civago, presenti testimoni ad arte chiamati ed interrogati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni dei Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente, dai presenti fui chiamato in fede dei quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, autenticaì secondo i requisiti. Salvo.

**[14/2/1706] 029. Dote. Scritto in latino**

In nome di Cristo. Amen. Nell'anno dalla Sua nascita 1706, indizione 14° del giorno 14 del mese di febbraio.

Francesco del fu Bartolomeo dei Poli da Civago, Comune di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé e per i suoi eredi, spontaneamente come disse e confessò, diede e recepì.

A Giovanni del fu Bartolomeo dei Comastri da Civago qui presente stipulante ed accettante per sé e per i suoi, con piena soddisfazione, per la dote della fu Domenica, moglie di Giovanni e sorella del sopraddetto Francesco, ducatonì cinquanta, N° 50.

Per la quale quantità di ducatonì N° 50 come Francesco recepì, fece e fa a Giovanni presente, stipulante ed accettante per sé e per chiudere definitivamente la questione da ulteriori divergenze, di non pretendere alcunchè da Giovanni a causa della soluzione liberatoria, come fatto secondo la forma.

Le quali tutte cose contenute nel presente Istrumento, detto Francesco per sé e per i suoi promise al detto Giovanni presente, stipulante ed accettante, di avere sempre e proprio secondo la forma e la certezza, sotto la pena del doppio la quale e per la quale sempre a rifondere, e per la quale obbligarono sé stessi ed i loro beni, secondo il Ducale Decreto come si firmarono.

Atto fatto a Gazzano e qui in casa di me Notaio infrascritto, alle presenze di Giovanni dei Biondi e di Matteo figlio di Pietro dei Canuaroli da Civago, presenti, testimoni adoperati e chiamati.

Io, Paolo, figlio di Giovanni dei Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, per Ducale Dispensa del Podestà di Monte Fiorino, dai presenti fui chiamato. In fede dei quali qui mi sottoscrissi ed autenticai secondo i requisiti. Salvo.

**[1/10/1708] 030. Compravendita. Scritto in latino**

In nome di Cristo. Amen. Nell'anno dalla Sua nascita 1708. indizione prima del giorno uno del mese di ottobre.

Il Sergente Antonio del fu Jacopo dei Merriadri da Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé stesso e per i suoi eredi, per sua sponte, in tutti i suoi diritti ed in perpetuo diede, trasmise, e vendette.

A Pietro del fu Giovanni Canuaroli da Civago, Comune di Gazzano, qui presente compratore, stipulante ed acquirente per sé e suoi eredi, per sempre il possesso di tutta una buona terra campina e saldina, di quantità quantasivoglia, posta nel territorio di Civago, posto detto "del fu Bonetto", avente in sé e sopra di sé una teggia e casetta e, come detto, confinante con Bartolomeo dei Comastri, con i beni comuni di Civago, con il detto compratore, con Pellegrino dei Salati e con gli eredi di Domenico dei Gaspari. Salvo.

Al prezzo di ducatonì quattrocento, N° 400 di moneta Imperiale di Reggio, giusto l'accordo fra loro. Quel prezzo tutto integro, il detto venditore disse che fu fatto avere e recepire dal compratore stipulante in tante buone monete d'oro e d'argento precedentemente e perciò rinuncia.

Costituendo, donando, ed accettando il detto venditore promette di dare secondo la forma.

E tutte le cose contenute nel presente Istrumento, il detto venditore per sé e per i suoi promise al qui presente compratore stipulante sempre e secondo la forma ed ad avere per diritto, sotto la pena del doppio la quale e per la quale si obbligarono a rifondere reciprocamente secondo il giuramento e con tutti i beni.

Fatto a Gazzano e qui in casa di me Notaio infrascritto, alla presenza del Capitano Antonio del fu Marco Vanni, di Pietro del fu Pellegrino dei Vanni e di Giovanni, figlio di Paolo dei Gili, tutti testimoni presenti, idonei e chiamati.

Io, Paolo, figlio del fu Giovanni Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, per Dispensa del Podestà di Monte Fiorino, pubblicamente fui chiamato. In fede dei quali qui mi sottoscrissi ed autenticaï secondo i requisiti. Salvo.

**[8-10-1709] doc. n° 31, scritto in italiano**

Nel nome di Dio, l'anno della sua nascita 1709, indizione 2<sup>a</sup> del giorno 8 del mese di ottobre.

Sapendo al mondo non essere cosa più certa della morte, né più incerta dell'ora di quella, e ciò considerando, Giovanni del fu Bartolomeo Comastri di Civago, Comune di Gazzano, Podesteria di Minozzo, e non volendo garbugli da questa tribolata vita, prima di avere disposto per l'anima sua e dei suoi beni corporali, acciò dopo la di lui morte non possano nascere liti e discordie fra i diletti posterì; perciò il medesimo Giovanni qui presente, sano, per la Gloria di Dio, di mente, sensi, vedere, udito, ed intelletto, come anche di corpo, ha fatto e fa il suo ultimo testamento in perpetuo, che si chiama "senti senti" (?) e dispone nel seguente modo:

Raccomanda l'anima sua alla Onnipotenza di Dio, ed alla Gloriosa e sempre Vergine Maria, ai quali umilmente domanda perdono dei suoi peccati; il suo corpo fatto che sarà cadavere vuole (che) sia seppellito nel cimitero della chiesa di Civago, colle dovute esequie e funerali, conformi alle usanze del luogo. Per ragione di legato ha lasciato e lascia che i suoi eredi infrascritti siano obbligati a fargli celebrare tante messe per ducatonî dieci, dico 10, entro il termine di tre anni seguente la lui morte.

Lascia alla Maria sua moglie e vedova, tutti i beni di esso testatore, insieme però con l'infrascritta figlia e anche detta Maria dovrà osservare vita vedovile ed onesta a stima di suo marito.

In tutti gli altri beni mobili stabili, suoi al momento, ed altri presenti e futuri, esso testatore istituisce sua erede universale la Francesca sua figlia legittima e naturale ed in caso avesse altri figlioli, parimenti istituisce quelli eredi equamente e con uguali porzioni.

E morendo la Francesca e gli altri suoi figli, come sopra, eredi figlioli legittimi e naturali, in tal caso detto testamento dispone che siano venduti tutti i suoi beni e siano celebrate tante messe per l'anima di detto testatore e dei suoi defunti.

E questo ha detto e dice esso testatore essere e volere, che sia la sua ultima volontà ed il suo ultimo testamento, il quale vuole che valga per ragione di codicilli e per causa di morte, sia proprio della Maria sua moglie.

Sopra di che detto testatore presso di me Notaio il farne rogito.

Fu fatto, letto e pubblicato il presente testamento in Gazzano ed in casa di me Notaio infrascritto alla presenza di:

- 1- Giovanni Bartolomeo del fu Domenico Poli
- 2- Sabatino del fu Jacopo Biondi
- 3- Domenico, figlio di Antonio Capelletti
- 4- Bartolomeo, figlio di Paolo Poli
- 5- Giovanni del fu Giovanni Marco Poli
- 6- Francesco del fu Antonio Biondi da Ca' dei Pelati
- 7- Antonio del fu Alberto Mottanari (?) da Rovolo

Tutti testi conosciuti e noti e di propria bocca, dallo stesso testatario, chiamati e pregati.

Io, Paolo, figlio del fu Giovanni Capelletti da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, per dispensa del Podestà di Monte Fiorino, dai suddetti fui chiamato. In questo posto mi sottoscrissi ed autenticaï. Salvi.

La soprannominata Maria ha (rispettato) il legato del fu Giovanni Comastri suo marito che diede ducatonì dieci, dico n° 10.

Io, Paolo Cattalini, curato di Civago, affermo come sopra.

*Annotazione*

**E' il primo documento scritto in lingua italiana. Altri testamenti verranno redatti successivamente seguendo però sempre questa falsariga. Si può notare come Giovanni Comastri fosse determinato, portandosi da Civago a Gazzano, presso l'abitazione del Notaio, scomodando testimoni di Civago, di Cervarolo, di Rovolo, e di Gazzano.**

**[4/10/1710] 032. Compravendita. Scritto in latino**

In nome di Cristo. Amen. Nell'anno dalla Sua Nascita Millesimo septuagesimo decimo, indizione 3° del giorno quarto del mese di ottobre.

Antonio figlio del fu Sergente Giovanni Palundi (?) da Civago, Comune di Gazzano, Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, quì presente per sé, di sua sponte e con il proprio diritto ed in perpetuo diede, trasmise, e vendette.

A Pietro del fu Giovanni Canevaroli da Civago, assente giustificato, ma per lui presente suo figlio Domenico, stipulante ed accettante.

Una pezza di terra campina e prativa situata in detto territorio di Civago, luogo detto "Buona Teggiola", [confinante] con Marco di Giovanni Biondi e, da un'altra parte, con il detto venditore.

Del quantitativo di biolche tre e tavole undici e quantasivoglia per suo diritto ed azione.

Per il prezzo di ducatonì cento, N° 100, di monete Imperiali di Reggio giusto quanto convenuto fra essi contraenti, come dissero.

Per il quale prezzo totale il detto venditore disse che è stato fatto da ragione prima della stipulazione del presente Istrumento, in tante buone monete legali per detta somma, facendo bene e rinunciando alla speranza.

Per la quale vendita il detto venditore costituisce tenere fino alla scadenza. Al compratore per il tempo che rimane, cedendo, costituendo, promettendo secondo la forma.

Di tutte queste cose contenute nel presente Istrumento, il detto venditore promise di averne certezza e chiarezza con la firma sotto la pena del doppio, la quale e per la quale si obbligò a rifondere giurando secondo ai patti di fronte a me Notaio.

Fatto nel territorio di Fontana Lucia, nel posto detto "in Bora di Boione", nei beni comuni,[la mulattiera] lungo il fiume [Riaccio], alle presenze di Francesco del fu Bartolomeo dei Poli e Domenico del fu Giovanni dei Poli, entrambi di Civago, presenti, adibiti e chiamati.

Io, Giovanni Battista figlio di Giovanni Maria Parocchetti da Romanorio, Pubblico Notaio Modenese per Autorità Imperiale, da tutti i presenti fui chiamato. In fede dei quali qui mi sottoscrissi ed autenticai secondo i requisiti. Salvo.

A lode D. D. M. D. B. V. M. ed ai miei precursori e protettori.

**[27/2/1712] 033. Compravendita. Scritto in latino**

Nel Nome di Cristo. Amen. Dalla Sua nascita 1712, indizione 5°, il giorno 27 del mese di febbraio.

Giovanni Jacopo del fu Domenico dei Poli da Civago, Giurisdizione di Minozzo, Ducato e Chiesa di Reggio, qui presente non con la forza ma sponte, ed in ogni diritto per Domenico e Giovanni

suoi fratelli assenti, per i quali dà ragione agli altri secondo il diritto e di suo proprio, e libera i suoi fratelli, ed in perpetuo cedette, vendette e trapassò.

A Matteo, figlio di Pietro Canuaroli da Civago, qui presente accettante, stipulante.

Una pezza di terra prativa e campeatina situata nel territorio di Civago, posto detto “ agli Scorzari “, giusta la stima fatta da Giovanni Comastri e Cristoforo dei Poli, per la quantità di tavole 51.

Ad avere, tenere, e possedere quello, con tutti e singoli [diritti] non accessibili al di fuori del diritto, a cedere, tenere, ed accedere.

Per il prezzo di ducatononi ventotto e non di meno, da libbre 7:15 per singolo [ducatone], giusta la stima fatta da Sabatino dei Poli e da Martino Gazzanelli estimatori predisposti, la quale detta somma tutta ed intera il detto venditore, qui in presenza, confessa che fu avuta e recepita ed ampiamente data prima della celebrazione del contratto, in tante buone monete. Costituendo, rinunciando, promettendo al compratore i detti beni con legittima rinuncia e secondo la forma.

Le quali cose tutte e singole contenute nel presente Istrumento promise di avere dal detto venditore, e firma sotto la pena del doppio per la quale si obbligarono a rifondere, rinunciando e volendo.

Fatto a Civago e qui nella casa di Marco Biondi, alle presenze di Giovanni figlio di Marco e di Bartolomeo figlio del fu Giovanni Biondi, ambi di Civago testimoni noti ed in modo idoneo chiamati.

Io, Giovanni del fu Giorgio dei Faboli (?), Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, sotto la Dispensa Ducale, per l'infrascritto Istrumento fui chiamato, in fede dei quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, firmai di mia mano secondo i requisiti.

A lode di D. O. e B. M. Sempre Vergine e del degno Giovanni.

#### **[5/10/1712] 034. Compravendita. Scritto in italiano**

Invocato il Nome di Dio, l'anno 1712, indizione 5°, questo giorno 5 del mese di ottobre.

Il Caporale Mario Gazzanelli da Civago, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé, spontaneamente, di ragione propria, ed in perpetuo, con questo [atto] ed in ogni diede, vendette, alienò, dà, vende.

A Gian Domenico Caniparoli di detto luogo, presente che stipula ed accetta, compera ed acquista per sé.

Una pezza di terra sia boschiva che a campo, posta nel territorio di Civago suddetto, luogo detto “ai Roncadelli “, confinante con il compratore da due [parti] e la via.

Ad avere, tenere, dandoli, ponendoli, costituendoli, tacitando col patto del precario e costituito in ogni.

Promettendogli di evitare in futuro.

Per il prezzo di un mezzo Filippo, come concordato, il quale confessò e confessa di averlo avuto e ricevuto, rinunciando alla speranza .

Per le quali cose contenute nel presente, il detto venditore disse essere vere e tali, e promise di mantenere sotto la pena del doppio alla quale e per la quale obbligandosi, rinunciando generalmente.

Sopra di che.

Fatto, letto e pubblicato a Civago suddetto, in casa di Giovanni Caniparoli, alla presenza di Domenico Gaspari e Giovanni Caniparoli, tutti di detto luogo, testimoni idonei, noti e pregati.

Ed io, Giovanni Jacopo, figlio del fu ----- dei Gelemini (?) di Febbio, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, dai presenti fui chiamato, in fede dei quali, come al solito, qui mi scrissi e sottoscrissi e, come richiesto, autenticaì.

A lode D. O. M. e ----- .

**[5/10/1711] 035. Scritto un latino**

Nel Nome di Cristo. Amen. Dalla Sua nascita 1711, indizione ----- del giorno quinto del mese di ottobre.

Tommaso, Pietro, Bartolomeo, Antonio, fratelli e figli di Francesco dei Merciadri di Gazzano, Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presenti per loro motivo, e di loro sponte, con i loro diritti, ed in perpetuo, dettero, vendettero, alienarono e danno.

A Domenico, padre di Marco, come rendita per Marco suo figlio, dei Bertolotti da Civago, presente per sé, compratore stipulante ed accettante per sé.

Una pezza di terra campina, pascolativa, castagnetina, ed arborativa, ed una sua teggia esistente sopra detta terra, sita nel territorio di Civago, posto detto "Cà di Bertolotti", giusto come dissero, come da stima di Bertolotti Antonio, figlio di Paolo pure dei Bertolotti, e l'importo stabilito a corpo e non a misura, che sia qualsivoglia, così concordato.

Ad avere, tenere, possedere tutte le cose e singole cose accettate da lui per sempre.

Ponendo, costituendo.

Per il prezzo ed a nome di prezzo di ducatonì duecento ottanta cinque da libbre 7:15 per ogni singolo ducatonè, giusto come tra di loro concordato, da computare in sua presenza, da detto venditore. Qui in presenza fu fatto, fanno, ed ebbe ricevuto ducatonì 190 dal detto compratore che qui pagò quello [importo] pari a ducatonì 190.

Detto compratore si obbligò a saldare il debito entro la fine del mese di aprile dell'anno 1712, assogettandosi al diritto ed al fatto.

Rinunciando alla conta del denaro, ampiamente promettendo [di rispettare] il patto e legittimarlo secondo la forma.

Per quelle sue cose e singole [cose], in presenza dei testimoni, si chiamano contenti e sicuri i venditori, e firmano sotto la pena del doppio per ciò ed a favore di tutte quelle cose stipulate, obbligando sé stessi e gli eredi e tutti i loro beni presenti e futuri, rinunciando e pregando.

Atto fatto a Gazzano, nella casa residenziale di Giovanni Merciadri, presente il R. [Reverendo] R. D. D. [Don] Michele Antonio dei Cavecchia da Secchio e Domenico, figlio di Marco dei Piacentini da Plano Agochia [Piandelagotti], testimoni noti ed adoperati.

Io Giovanni, figlio del fu Giorgio dei Faboli (?) di Reggio, per Dispensa Ducale, da tutti fui chiamato per i quali in fede mi sottoscrissi e, come al solito, segnai dei miei requisiti.

-A lode di D. O. e B. V. M.

Fatto il 25 aprile 1712 in Gazzano

- I retroscritti debitori e creditori di ducatonì 95 di denaro che devono avere da Domenico Bertolotti e da Marco, suo figlio, rispettivamente da Civago, per la intiera soddisfazione della retroscritta terra, confessano e confessarono di aver avuto e ricevuto li detti scudi novantacinque dai suddetti compratori, alla presenza di me Notaio infrascritto, e testimonio che i suddetti compratori effettivamente hanno soddisfatto i suddetti venditori in tante monete d'oro e d'argento, chiamandosi intieramente soddisfatti per la suddetta terra come sopra venduta.

Io, Giovanni Faboli (?), Pubblico Notaio di Sologno Serilli (?), alla presenza di detti venditori e dei testimoni Reverendi Illustrissimi Don Antonio Nofini (?) e Don Michele Antonio dei Cavecchia rispettivamente da Gazzano e da Secchio, testimoni chiamati per le predette cose.

### **[22/4/1717] 036. Censo Scritto in latino**

In Nome di Cristo. Amen. Nell'anno dalla Sua nascita 1717, indizione decima del giorno 22 del mese di aprile.

Signiferi Antonio dei Gili da Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé stesso come per i suoi, retrodiède, retrotrasmise, retrovendette con capacità.

A Pietro del fu Giovanni Canenaroli da Civago, assente giustificato ma per lui io Notaio chiamato come pubblica presenza stipulante ed accettante.

Per un censo annuo redimibile del reddito annuo di ducatonì quattro di monete Imperiali di Reggio, come detto da Pietro, imposto tempo fa sui suoi beni stabili, come il detto Signiferi disse apparire dal rogitò del fu D. Paolo Capelletti da Gazzano, Notaio Pubblico, sotto il suo datario.

Ad avere, tenere, possedere in tutti i diritti ed azioni.

Per il prezzo fra essi convenuto e concordato, come disse il detto Signiferi, di ducatonì cinquanta, N° 50, di monete sopradette

Quel prezzo tutto intero il detto venditore disse e proclama che fu fatto prima ed avuto prima della stipula del presente Istrumento, in tante buone monete auree e d'argento, rinunciando alla eccezione ed alla speranza.

Inoltre il detto retrovenditore disse di avere integra soddisfazione dei frutti decorsi, come in presenza ha ripetuto.

Così stando le cose il detto retrovenditore si giurò tacito, contento e soddisfatto.

Cassando l'Istrumento predetto come cassò, assolvendo, liberando il detto venditore per sé e per Pietro assente come sopra, ma a favore suo io Notaio stipulante ed accettante e cavalcante la stipulazione e l'accettazione solennemente, come legittima interposta [persona] e come per suo scopo, facendo in amplissima forma.

Per quella retrovendita e per tutte e singole cose contenute nel presente Istrumento, il detto retrovenditore promise di avere per certo e soddisfacente e firma sotto la pena del doppio, la quale e per la quale si obbligarono a rifondere sotto giuramento come previsto nel Ducale Decreto. Sopra i quali chiamando me, dando.

Fatto, letto e pubblicato a Gazzano, luogo detto "a Cà di Bertolo" e qui in casa del detto Signiferi, di fronte ai testimoni Andrea di Giovanni Gili e Giovanni anch'egli dei Gili in detto luogo, come testimoni abilitati, giurati e chiamati.

Io, Giovanni Battista, figlio del fu Giovanni Maria Parocchetti da Romanorio, Pubblico Notaio Modenese per Autorità Imperiale, da tutti i presenti fui chiamato. In fede dei quali qui mi sottoscrissi secondo i requisiti. Salvo.

A lode di D. O. M. e della B. V. M. ed i miei precursori protettori.

### **[28/10/1717] 037. Compravendita Scritto in latino**

In Nome di Cristo. Amen. Nell'anno dalla Sua nascita 1717, indizione decima del giorno vigesimo ottavo del mese di ottobre.

Il Sergente Domenico del fu Bartolomeo dei Gaspari da Civago, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé e per i suoi, di sua spontanea volontà ed a giudizio suo proprio, ed in perpetuo diède, trapassò e vendette.

All'Altissimo Reverendissimo Don Marco dei Bertolotti da Civago, qui presente compratore, stipulante ed acquirente per sé stesso.

Una pezza di terra campina di quantità di tavole ventisette, N° 27, sita in detto territorio, luogo detto “nei Felegeti”, [confinante] con il detto compratore da due parti e con Grisante Bertolotti dall'altra. Salvi.

Ad avere, tenere, possedere per sé tutte e singole cose, secondo la legge ed azione.

Per il prezzo, come tra di loro convenuto e concordato come dissero, di ducatonî trentasette e mezzo, dico 37 ½, da [Zecchini] 7:15 per ogni singolo ducatonî di moneta di Reggio.

Il quale importo intero il detto venditore disse che fu fatto avere e recepito prima dell'atto, ed all'atto della stipulazione, alla presenza di tutti, in tante buone monete di argento, operando bene e rinunciando alla speranza.

Detto venditore della detta terra stabilisce che in seguito, su detta terra, il compratore ha diritto di prendere ed ad accedere secondo la forma.

Sulla quale, in presenza continua, il venditore ha promesso calcolata, grata e ferma sotto la pena del doppio, la quale e per la quale si obbligarono a rifondere, dando per giuramento secondo il Decreto Ducale.

Sopra di che, davanti a me Notaio.

Atto letto e pubblicato nella casa della Chiesa canonica di S. Leonardo di Civago, di fronte ed alla presenza del Molto Reverendo Don Paolo Cattalini e di Paolo e Marco Biondi di detto posto, testi esibiti, chiamati e rogati.

Io, Giovanni Battista, figlio del fu Giovanni Maria Parocchetti da Romanorio, Pubblico Notaio Mutinense per Autorità Imperiale, da tutti i presenti fui chiamato. Dei quali in fede qui mi sottoscrissi e munii secondo i requisiti. Salvo.

A lode di D. O. M. D. P. V. M. e predecessori miei Protettori.

### **[1/5/1718] 038. Censo. Scritto in latino**

In Nome di Cristo. Nell'anno dalla Sua natività 1718, indizione undicesima del primo giorno del mese di maggio.

Il Sergente Antonio Merciadri da Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé e per i suoi, spontaneamente e come suo diritto, ed in perpetuo, retrodiède, retrotrasmise, retrovendette con conformità.

A Matteo, figlio di Pietro Canevaroli da Civago, qui egli stesso presente ed agente per conto di detto Pietro, padre suo assente.

Un censo annuo redimibile ed affrancabile dell'importo annuo di ducatonî otto di moneta Imperiale di Reggio, per il detto Pietro imposto sopra ai suoi beni stabili, come dissero constare per rogito del fu D. Paolo Capelletti, Notaio Pubblico, sotto al suo datario.

Ad avere, tenere, possedere con tutti i diritti ed attinenze.

Per il prezzo, come tra di loro convenuto e concordato come dissero, di ducatonî cento, N° 100 di monete sopradette di Reggio.

Il quale prezzo intero il detto retrovenditore disse che fu fatto, avuto e recepito prima del presente rogito, in tante buone monete correnti, rinunciando alla speranza.

Inoltre detto retrovenditore disse di avere piena soddisfazione dei frutti decorsi fino al presente giorno. Così stando le cose per detta retrovendita, si dichiara tacitato, accontentato e soddisfatto.

Cassando l'Istrumento predetto come cassò, assolvendo e liberando detto retrovenditore, lo stesso compratore presente, stipulante ed equivalente alla stipulazione ed accettazione solenne per legittima interposta [persona] come facente per suo fine in amplissima forma.

Per tutte le cose contenute nel presente Istrumento, il detto venditore promise di avere certe e grate e firma sotto la pena del doppio la quale e per la quale obbligò sé stesso a rifondere ed a rendere secondo il Decreto Ducale, avendo giurato proprio per questo davanti a me rogante. Dando.

Fatto, letto e pubblicato a Gazzano e qui in casa di detto retrovenditore, di fronte ed alla presenza del Caporale Francesco Poli e Giovanni del fu Domenico Canevaroli di Civago, testimoni adibiti chiamati ed interrogati.

Io, Giovanni Battista, figlio di Giovanni Maria Parocchetti da Romanorio, Pubblico Notaio per autorità Imperiale, da tutti i presenti fui chiamato. In fede dei quali qui mi sottoscrissi e munii dei requisiti. Salvo.

A lode di D. O. e B. V. M. ed i predecessori e protettori miei.

Antonio Merciadri ha prestato 100 ducatonì a Pietro Canevaroli che per questo motivo deve pagare annualmente un censo di 8 ducatonì.

Il figlio Matteo Canevaroli affranca questo censo restituendo l'importo equivalente a 12 ½ annualità, e perciò 100 ducatonì, ad Antonio Merciadri risolvendo così il rapporto.

### **[1/5/1718] 040. Censo Scritto in latino**

In Nome di Cristo. Amen. Nell'anno dalla Sua nascita 1718, iniziando alla undicesima (ora) del giorno primo del mese di maggio.

Giovanni Maria figlio di Pietro Masini di Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé e per i suoi, spontaneamente, come suo proprio diritto, ed in perpetuo, retrodiede, retrotrasmise, e retrovendette.

A Matteo, figlio di Pietro Canevaroli da Civago, anch'egli qui presente, raffermande il detto Pietro, padre suo assente.

Un censo annuo redimibile ed affrancabile dell'importo annuo di ducatonì quattro, N° 4, di moneta Imperiale di Reggio, imposto per detto Pietro sopra una pezza di terra campina situata in territorio di Civago, posto detto "ai Canenaroli", [confinante] con Domenico, fratello di detto Pietro da due parti, e con Poli Sabatino dall'altra, come dissero apparire da rogito di D. Paolo Capelletti, Pubblico Notaio nel suo protocollo riguardante quelli.

Ad avere, tenere, possedere come è di suo diritto ed azione.

Per il prezzo così come tra loro convenuto e concordato, di ducatonì cinquanta, N° 50, di monete di Reggio.

Il quale prezzo intero il detto retrovenditore disse che fu palesemente fatto ed avuto e recepito prima della stipulazione del presente Istrumento, in tante buone monete correnti, rinunciando all'eccezione ed alla speranza.

Inoltre il detto retrovenditore disse di avere piena soddisfazione dei frutti maturati sino al presente giorno; stando così quelle cose, il detto retrovenditore si dichiarò tacitato, contento e soddisfatto.

Cassando il presente Istrumento come cassò, il detto retrovenditore assolvendo e liberando il suo compratore presente e stipulante con oculata stipulazione ed accettazione solenne per interposta [persona] come legittima, concludendo in amplissima forma.

Per tutto quanto contenuto nel presente istrumento, il detto retrovenditore promise di avere certe, e grate, e firma sotto la pena del doppio, la quale e per la quale obbligandosi a rifondere e rispettare secondo il giuramento come previsto nel Decreto Ducale, per i quali a me rogante danno.

Fatto, letto e pubblicato a Gazzano e qui dentro alla casa del Sergente Antonio Merciadri, di fronte ed alla presenza del Caporale Francesco Poli e Domenico del fu Marco Gazzanelli di Civago, testimoni adibiti al Notaio e interrogati.

Io, Giovanni Battista, figlio del fu Giovanni Maria Parocchetti da Romanorio, Pubblico Notaio Mutinense per Autorità Imperiale, da tutti i presenti fui chiamato. In fede dei quali qui mi sottoscrissi e munii secondo i requisiti. Salvo.

A lode di D. O. e della B. V. M. ed i predecessori e protettori miei.

**[24/9/1719] 041. Compravendita Scritto in latino**

Nel nome di Cristo. Amen. Dalla sua natività 1719, indizione 12° del giorno 24 del mese di settembre.

Sabatino del fu Gaspari Giovanni da Civago, Giurisdizione di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé stesso, di sua sponte, e di diritto suo proprio, ed in perpetuo diede, vendette, da'.

A Matteo, figlio di Domenico Canearoli da Civago, continuamente qui presente per sé e compratore.

Una pezza di terra campina, sita nel detto territorio di Civago, posto detto "alla teggia", giusto la stima fatta dal Caporale Francesco Poli, della quantità di tavole 23, abbandonata.

Un'altra pezza di terra castaneatina, situata nello stesso territorio di Civago, posto detto "alla buona teggiola", giusto altra stima fatta da H [Orazio ?] Giovanni Comastri. Salvo.

Ad avere, tenere e possedere e per accedere a quelle tutte e singole cose.

Per il prezzo ed a nome di prezzo di ducatonì 30 da libbre 7:15 per cadauno, giusto quanto fra loro concertato e concordato. Il quale prezzo tutto ed intero, detto venditore, qui in presenza, confessa che fu avuto e recepito prima della celebrazione del presente contratto, e con l'allegato atto sciogliendo il compratore.

Rinunciando, costituendo, promettendo, di rispettare tutte e singole cose contenute nel presente strumento per avere i beni da detto venditore, come stabilito con la firma, sotto la pena del doppio per le quali cose si obbligarono con i loro beni a rifondere secondo quanto previsto nel Ducale Decreto.

Fatto a Civago, nella sua casa qui di Biondi, padre di detto Giovanni, e del Caporale Francesco Poli, entrambi di Civago, presenti, testimoni noti, e dalle parti chiamati.

Io, Giovanni, figlio di Sergio dei Rovoli da Monte Fiorino, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, e per Dispensa Ducale, dai predetti fui chiamato in fede dei quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, firmai di mia mano.

A lode D.O. e B.M. sempre Vergine.

**[13/12/1720] 042 Compravendita. Scritto in latino**

In nome di Cristo Amen. Anno 1720. indizione XIII° del giorno 13 del mese di dicembre.

Antonio, figlio di Matteo Gabelli da Gazzano, Pretura di Minozzo, qui presente, spontaneamente, per se' e per proprio diritto, ed in perpetuo, diede, vendette e vende, alienò, e trasferì, dà, vende a lui.

Al Molto Illustre e Molto Reverendo D (Don) Giovanni di Martino Gazzanelli da Civago, Pretura come sopra, qui presente e stipulante, ed accettante, come acquirente per se'.

Una pezza di terra campina e castaneatina sita in detto territorio di Civago, posto detto "alla Costarsa", della quantità di tavole ventidue, N°22, giusto la misura, come detto dal presente venditore, [fatta] dal sergente Giovanni Rondini e da Matteo Gabelli. Salvi.

Ad avere, tenere, possedere e qualunque cosa dei diritti annessi e connessi ed inerenti.

Per il prezzo di ducatonì ventisette e mezzo, N°27 1/2 di moneta corrente di Reggio da Z [zecchini] 7:15 per ogni singolo ducato, come dalla stima fatta di Paolo del fu Giovanni Gaspari e da

Giovanni Jacopo, figlio di Bartolomeo Poli da Civago, periti estimatori come disse, e quel prezzo tutto, il detto venditore per sé disse e fu fatto, come confessò, e recepì prima del presente istrumento, dal detto Reverendo compratore stipulante e della quale [somma] si disse tacito.

Rinunciando alle eccezioni come alla speranza, ed infine, per ciò, obbligando sé stesso a rifondere lui. Cedendo, costituendo, ponendo, così con il patto stabilito per questo e secondo la giurisdizione, per controversia giuridica fra gli infrascritti, obbligandosi per quello.

Per tutte quelle cose, in perpetuo, lo stesso venditore si obbligò con i suoi beni, a rifondere e riparare.

Le altre cose secondo la sua forma, secondo il detto dei sapienti giacché giurarono secondo gli accordi.

Fatto a Fontana Lucia e qui in canonica, nella sala parrocchiale di S. Lucia di Fontana Lucia stessa, qui alla presenza del M [Molto] Rev. do [Reverendo] D. D. [don] Andrea Masini e Reverendo Don Ferruccio Bartolomeo, figlio di Vincenzo Gili da Gazzano, presenti, testimoni noti, chiamati.

Io, Francesco Tonelli, figlio di Pompeo da Riolunato, Pubblico Notaio per Autorità Imperiale di Modena [Mutina], dai presenti chiamato a scrivere il presente strumento, scrissi, dall'originale nel mio protocollo esistente, fedelmente, e di parola in parola trascrissi, ed in questa pubblica forma redissi, secondo i requisiti.

A l. [lode)] di D. e B. M. sempre Vergine.

#### **[6/12/1723] 043. Compravendita Scritto in latino**

In nome di Cristo amen. Anno 1723, indizione 1° del giorno 6 del mese di dicembre.

Donna Domenica, figlia di Marco Vannucci da Gazzano, ora moglie di Cesare Ceretti da Rovolo, Comune di Meschioso [Muschioso], Podesteria di Monte Fiorino (Montifloreni), Ducato di Modena [Mutina], Diocesi di Reggio, qui presente per sua sponte e per se', protestando tuttavia, come asserisce, per addivenire, in modo adeguato, alla sua giusta vendita e per l'occasione, sia per se' come per la sua famiglia, sostenendo come dovere del suo marito agire per risolvere per sempre secondo ciò che e' giusto e debito per lei, con l'assenso dei detti uomini presenti come pure dell'Illustrissimo e Molto Reverendo Don Giuseppe, figlio del Capitano Giovanni Pellegrino dei Secchi da "Cadiavogno" di Gazzano; presenti inoltre i suoi più vicini cognati della moglie, ed Andrea figlio del fu Gili da Fontana-Lucia, Comune di Mischioso, parenti essi stessi della moglie, prossimi cognati, entrambi presenti, maggiorenni, inoltre aventi i requisiti secondo lo Statuto nostro di Monte Fiorino, avendo e stando la sua predetta moglie, con i suddetti sui delegati, entrambi consenzienti e rispettivamente giuranti l'accordo di propria volontà, secondo i citati Statuti di diritto per esproprio e per disaccordo, in perpetuo diede, vendette, e vende, aliena e trasmette, da' vende a lui.

Al Molto Reverendo Don Andrea Masini, figlio di Pietro da Gazzano, qui presente, stipulante ed accettante con acquisizione in nome di Domenico figlio di Pietro Caniparoli da Civago, assente, come se fosse presente come disse qui il suddetto Domenico.

Una pezza di terra prativa, campiva, castaneativa, pascolativa e boschiva sita nel nominato territorio di Civago, luogo detto "ai Felegheti", confinante con un quarto in possesso della sorella Maddalena della citata venditrice, con gli eredi del fu Marco Biondi, e di Giovanni figlio di altro Giovanni Bernardi, con Agata figlia di Tommaso Gili e col rio volgarmente chiamato "il Rumale". Salvi.

Ad avere, tenere, possedere qualunque cosa con accessi, recessi ed inerenti comperati.

Per il prezzo di ducatononi novantacinque, n°95, in monete Imperiali di Reggio da Z [Zecchini] 7: 15 per il singolo ducato, come dalla stima fatta da Paolo, figlio di Giovanni Gaspari da Civago, perito estimatore, come dissero.

Del quale completo prezzo, la detta venditrice, per sé disse che fu fatto, come fu fatto, come ebbe e percepì prima della stipula del presente Istrumento, dal detto compratore, come detto stipulante, e di ciò si dice tacita, rinunciando per la non numerata pecunia, come della speranza di averla successivamente e infine per ciò si obbliga a rifondere.

Cedendo, la stessa venditrice, costituendo, ponendo.

In questo modo e con la condizione del patto della convenzione, perché qui, secondo tale convenzione, gli infrascritti si obbligano che il litigio termini entro tre giorni.

E non posso scrivere il resto.

E per quelle sue cose, in perpetuo, la stessa venditrice presente si obbligò con i suoi beni a rifondere nonostante che nel nome del benefatto legislativo che dice che la moglie ed i suoi beni non saranno prestati, eccetto che chiaramente provato per pecunia, fino a quando potrà essere per detta utilità e fino a qual punto l'atto sia fatto più certo a me Notaio, espressamente come disse di fronte a tutti.

Il resto secondo la forma con i suoi assensi sapienti riguardo al giuramento delle condizioni.

Dopo di che, rimossi gli ostacoli, essa qui presente, spontaneamente per sé, per detta somma di ducatonì novantacinque, conteggiò come sicura, e diede il conto alla citata moglie presente, stipulante ed accettante per sé ed i suoi beni presenti e futuri per la scelta del suo suddetto consorte.

E per tutte le cose e per sé stessa si obbligò con i suoi detti beni con i quali a rendere e rifondere, secondo il giuramento ed i patti.

Fatto a Fontana Lucia, posto detto "Ca' dei Stefani" e qui in casa canonica del Reverendissimo figlio di Giovanni Jacopo Stefani dello stesso posto, alle assidue presenze del Molto Illustre Reverendo D. D. [Don] Bartolomeo, inoltre del Molto Illustre Reverendo D. D. [Don] Pellegrino, fratelli e figli del citato fu D. Giovanni Jacopo da Fontana Lucia, chiamati come testi noti.

Io, Francesco Tonelli, figlio di Pompeo da Riccovolto, Pubblico Notaio per Autorità Imperiale, rogando per tutte le cose contenute nel presente istrumento, scrive e scrisse l'originale, dal mio protocollo esistente, fedelmente di parola in parola, trascrissi ed in questa pubblica forma redissi secondo i requisiti.

A lode di D. come pure B. M. sempre Vergine.

#### **[21/9/1726] 044. Compravendita Scritto in latino**

In Nome di Cristo Amen. Nell'anno dalla Sua Natività 1726, indizione 4<sup>o</sup> correndo il giorno 21 di settembre.

Giovanni, figlio del fu altro Giovanni dei Bernardi da Gazzano, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente di sua sponte, per sé e per i suoi, giungendo a ragione per il motivo di alienazione degli infrascritti beni dotali della Lucia sua moglie, presente Tommaso dei Masini, agente sempre per l'infrascritta, con il suo assenso, per il non intervento del marito [che richiederebbe] altro Decreto, con le solennità con la quale l'infrascritta, per proprio diritto ed in perpetuo, diede, vendette, trasse, aliendò e diede.

A Domenico del fu Pietro Caniparolis da Civago, Pretura, Ducato e Diocesi come predette, presente compratore e acquirente per sé.

Una pezza di terra prativa, campiva, saldina, castaneativa e boschiva, con casetta e teggia, in detto territorio, posta e situata con altra pezza di terra attigua e anche, con essa incorporata, in buono stato, avente quantità di tre tavole; una con meta' di un'altra tavola, giusta la misura del perito Reverendo don Andrea Dei Masini da Gazzano e Francesco dei Poli da Civago; in egual modo detti agrimensori, dalle parti chiamati e adoperati in detto territorio di Civago, posto detto "ai Felegheti", a cui confinano, da una parte, i beni della Prebenda di S. Leonardo di Civago e da un'altra parte il rio detto "il Rumale". Salvi.

Ad avere, e tenere come sue tutte le suddette cose e cedendo, costituendo, ponendo.

Al prezzo ed a nome di prezzo delle dette terre e dei suoi diritti, di ducatonì venti uno e mezzo, altrimenti detti n°21 1/2 da libbre 7 e soldi 15 Imperiali. Per ognuno delle quali, le parti predette convennero e concordarono il prezzo della terra, fatta dal Maggiore Giovanni Pellegrino dei Secchi da Gazzano, chiamato dalle parti, come unico eletto e scelto a ragione di quartari e per ogni singolo quartaro (?)

Per il prezzo ed a nome di prezzo di ducatonì 22 da libbre 7 e soldi 15 Imperiali per ognuno, così come fra loro convennero e concordarono.

Per il prezzo ed a nome di prezzo, per la teggia ed i suoi diritti, di ducatonì ventinove, N°29 da libbre 7 come sopra, ugualmente, tra di loro convennero.

Al prezzo ed a nome di prezzo di detta terra di ducatonì dieci, N°10 da libbre 7 come sopra, fra loro convenuto.

Del quale prezzo completo detto Domenico compratore, per chiara ammissione di mandato, e per volontà di Giovanni venditore e come volle il mandante, promise di dare e sollevare Paolo del fu Marco dei Biondi, da detto Civago, con scudi 100 da libbre 7 e soldi 15 Imperiali, per ciascuno, e per causa di puro e gratuito mutuo di detto Paolo, come dissero, e sborsare da (conto di) detto Giovanni, accettati e ricevuti a sé rinunciando pertanto alla speranza.

Inoltre per altri ducatonì 25 detto Domenico si accollò e si accolla un censo perpetuo con la restituzione di una rendita annua di ducatonì 2 da libbre 7, come sopra, esatti scudoni 25 e come esattamente pagato all'infrascritto Notaio Francesco Morelli da Riccovolto.

Inoltre versa altri 10 ducati per i frutti del censo ai dichiaranti.

#### **[7-8-1729] doc. n° 45, scritto in italiano**

Al nome di N (nostro) S (Signore) Gesù Cristo e l'anno della lui circoncisione 1729 , indizione 7<sup>a</sup> il dì 7 di agosto.

Grisante figlio del fu Antonio Bertolotti di Civago, Pretura di Minozzo, qui presente sano, per la di Dio grazia, di mente, sensi, vista, udito, loquetto ed intelletto, ma benché indisposto di corpo, volendo prevenire l'inevitabile debito dell'umana condizione, sapendo non esservi cosa in questo mondo più certa della morte, né più incerta l'ora e il punto di quella, e non volendo mancare da questa vita intestato, acciocché *dopo la di lui morte non abbiano da nascere liti sopra li di lui beni*, perciòchè col presente lui testamento che si dice "fu senza scritti", fece e dispose nel modo seguente, cioè:

Primieramente da vero cattolico raccomanda la di lui anima all'Altissimo Iddio, ed a tutta la corte celestiale, e quando il di lui corpo sarà fatto cadavere vuole che sia seppellito nel cimitero di Civago, o almeno dove porterà tal caso, con quei funerali che pareranno (sembleranno) più propizi agli infrascritti tenutori testamentari.

Per ragione di legato suo, e per suffragio e rimedio della lui anima, ha lasciato e lascia, che siano tenutori testamentari il Reverendo Signor Don Marco Bertolotti e Paolo del fu Giovanni Gaspari, ambi di detto Civago, presenti ad assumersi in loro tale onere dandogli piena autorità e potestà di far giudicare ad uomini presenti l'infrascitta pezza di terra e venderla e fargli celebrare tante messe per suffragio della di lui anima come sopra detto, e dare ai R.R. (reverendissimi) Sacerdoti la solita elemosina ed in ogni.

Detta essa pezza di terra situata nel detto territorio, luogo detto "ai Canevaroli", confina da una parte con Matteo del fu Martino Canevaroli e dall'altra col suddetto figlio di Marco Bertolotti, e dall'altra col fiume Dollo, salvi.

Un'altra pezza di terra campina, in detto territorio, luogo detto "al Roncaccio" confina da una parte col suddetto figlio di Marco Bertolotti, e da un'altra coi beni della chiesa di S. Leonardo e da un'altra con Domenico del fu Antonio Rocchi, salvi.

In tutti poi gli altri suoi beni mobili ed immobili, ragioni e azioni, presenti e venturi e sotto quali si vogliano nomi e pronomi chiamati, erede universale ha fatto, istituito, e con la bocca propria ha nominato, nomina e vuole che sia la Caterina di lui sorella, e in caso che la medesima premorisse al detto testatore e non potesse o non volesse la predetta lui eredita', allora ed in tal caso, vuole che siano eredi la Paola e la Giovanna, figliole della detta Caterina, come pure alla detta Caterina conosciuta ed avuta la di lui eredita' il detto testatore non vuole che la medesima Caterina erede possa vendere, ed alienare i beni della predetta lui eredita' se non in caso di necessità perché vuole che le predette Paola e Giovanna, figlie della medesima, pienamente succedano, che quelle sostituisce fidecommissariamente, ed in ogni miglior modo che così ordina e comanda esso testatore in ogni.

E questo ha detto e dice detto testatore essere e volere che sia la sua ultima volontà e testamento ierogativo, il quale presente lui (suo) testamento ha voluto che valga per ragione del testamento predetto e proprio se per detta sua ragione non valesse, vorrebbe, ed ha volsuto (voluta) che valga per ragione di codicilli, donazione, per causa di morte ed in ogni altro migliore, ed in modo più forte da fare ad ogni sopraddetto; di che pregando e dando.

Fatto letto e pubblicato in Civago nella casa del detto testatore ed innanzi al suo letto, alla continua presenza degli infrascritti testimoni

- 1- Giovanni del fu Marco Gaspari
- 2- Matteo del fu Martino Bertolotti
- 3- Giovanni del fu Marco Biondi
- 4- Antonio del fu Domenico Gaspari
- 5- Antonio di Domenico Rocchi
- 6- Domenico di fu Giovanni Caniparoli
- 7- Giovanni Marco del fu Sabbatino Gaspari

Tutti e sette di Civago suddetto, testimoni noti, idonei, e di bocca propria da detto testatario chiamati e in forma adoperati.

Io, Giovanni Battista Stefani di Antonio da Fontana Lucia, Montefloreni (Monte Fiorino), Ducato di Mutina (Modena) diocesi di Reggio, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, fui chiamato da tutti i presenti.

Per i quali qui mi sottoscrissi e col tabellionato di me, come sigillo, segnai, munii ed autenticaì secondo i requisiti. Salvo.

A lode di Dio nostro e della B. (Beata) M. (Maria) sempre Vergine.

#### **[24-4-1730] doc. n° 46, scritto in latino**

In nome di Cristo amen. Nell'anno dalla sua salutifera Natività 1730, indizione 8<sup>a</sup>, del giorno 24 di aprile.

Maria, figlia di Bartolomeo Bertolotti di Civago, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui di sua spontanea volontà, per sé stessa, questo tutto ratificò, e ratifica tutte le cose e singole cose contenute nell'istrumento, per la pacifica composizione della transazione richiesta di accomodato presso il signor Notaio Paolo Zambonini da Coriano, a favore di Matteo, figlio del fu Caniparoli Pietro di detto Civago, per la quale cosa (la detta Maria) disse di avere per sé piena nozione e conoscenza ed anche fino a che punto fece del danno, e fa sincera ed onesta condizione di pace e remissione a detto Caniparoli ed a Domenico Caniparoli, suo fratello accettante e stipulante per lui, a me Notaio infrascritto, e per causa di stupro nel suo corpo di essa Maria, la quale carnalmente, fu risaputo, resa pregna da detto Matteo, rinunciando a querelare oppure ad intraprendere una causa contro il detto Matteo per motivo di stupro, promettendo ampiamente di non molestarlo per il motivo sopradetto, sotto la pena di chi contraffà la pace secondo la forma del Diritto e degli Statuti.

Perciò, per l'equità dell'istrumento, fu convenuto che tutto ciò che il detto Matteo doveva pagare a detta Maria, scudi sexaginta, da questo momento è quello che il suddetto Domenico suo fratello, ciò al cospetto di me e dei testimoni infrascritti, in acconto degli scudi 60, conta, sborsò, numerò e rilasciò scudi 22 in dette monete e proprio quegli scudi a sé traendo e raccogliendo (la detta Maria constatò) essere tali e tanti per qualità e pertanto rinunciò alla speranza.

Il residuo vero, il quale fu ed è di scudi 38, il detto Domenico qui presente, tanto a nome proprio quanto a nome di detto suo fratello, quanto per convinzione, promise e convenne di assolvere e sborsare alla detta Maria qui, più tardi, da suo fratello interamente e senza nessuna eccezione futura. Nuovamente il detto Domenico per sé stesso, come sopra, promise e si impegnò ad assolvere tutti quei debiti speciali di detta donna relativi a detta causa, quanto quelli suoi noti quanto altri che occorressero per ottenere la grazia da C.S.S. (?) per detta donna, a causa del rapporto incestuoso da lei stessa avuto con detto Matteo, e qualora tale grazia non si potesse ottenere, si ripromise e si impegnò a far fronte a qualunque pena inflitta a questa donna, in dipendenza della causa detta, "et ita quia sic pacto" (secondo gli accordi).

Per i quali detti Caniparoli, l'Astatore (combattente in prima linea) Maggiore Secchi da Gazzano, Pretura come predetta, qui presente per sé, come è solito, pur tuttavia garantì come fidejussore e si espose principalmente ed in solido per conto di detta Maria, stipulante ed accettante per sé stessa, ed assicurò che ai detti Caniparoli verranno mantenute le suddette promesse. Inoltre, con eleganza si ritenne e si obbligò di proprio e pertanto, in questo modo, obbligò sé stesso, gli eredi e riservando i beni per questo scopo presente.

Mi adattai, non come coscritto od altro, volendo le cose giuste, rogitando ogni cosa.

Dopodiché il suddetto Domenico, pienamente senza scapito e senza danno alcuno, promise di osservare e così in questo modo obbligò se' stesso ed i suoi eredi ed i beni, rinunciando.

E, per converso, la detta Maria, promise inoltre di non molestare per i suddetti motivi il detto Matteo, né i suoi, né criminalmente né civilmente, né dell'uno delle due cose, che né sé stessa, né suo padre, né chiunque altro molesterà il detto Matteo in qualunque maniera dicibile e per causa escogitabile.

A favore dei quali Domenico, figlio di Domenico dei Poli di detto Civago, per sé, spontaneamente, rilasciò e si rese inoltre garante fidejussore e si esibì principalmente in solido ai presenti detti Caniparoli, per la stipula di detto Domenico, così gli promise che né detta Maria, né suo padre più ulteriormente molesteranno, né disturberanno detto Matteo, per qualunque causa dicibile ed escogitabile; inoltre volle che se stesso fosse tenuto ed obbligato di proprio per indennizzare i detti Caniparoli nell'eventualità.

Perciò obbligò sé stesso, i suoi eredi, rinunciando al beneficio.

Ed io notaio mi adattai non costretto con la forza o qualsiasi altro motivo, volendo rogitare le cose giuste.

La detta Maria, quell'indennizzo, per le sue pene, promise di custodire senza danno così obbligò sé stessa e i suoi eredi rinunciando ad altri diritti, volendo le cose giuste. Tutto ciò si ripromisero sotto la pena del doppio (che prevede) di rifondere ogni cosa l'uno per l'altro, per la quale si obbligarono, rinunciando, volendo e rogitando le cose giuste da stendere.

Fatto a Gazzano, di fronte alla casa del detto Notaio Secchi, alle continue presenze dell'Astatore (Maggiore Secchi), di Iacopo Gaspari da Gazzano e Paolo figlio di Giovanni Gaspari da Civago, testimoni noti

Io Francesco Orazio Casucci, figlio del Notaio Lionardi da Corfino in Caferonile (antica denominazione della Garfagnana) Pubblico Notaio per la Cesarea Serenissima e per l'Autorità nel Benefico Collegio dei Confratelli per permesso Imperiale, da tutti i suddetti fui chiamato.

In fede dei quali con forza qui mi scrissi e sottoscrissi come al solito e dello stemma del mio tabellionato munii.

A lode di D. (Dio) O. (Onnipotente+) ed anche della B. (Beata) M. (Maria) S. (Sempre) V. (Vergine) senza macchia concepita.

### *Annotazione*

Questo atto, per la drammaticità del contenuto e per la poesia dell'esposizione, è di una bellezza unica! Si potrebbe scriverne un romanzo! Immaginate questa donna, che, subito l'affronto dello stupro, racconta alle persone che incontra, la malvagità del Caniparoli Matteo. Immaginate ora l'imbarazzo e la vergogna che prova ogni componente e parente della famiglia Caniparoli! Bisogna proprio trovare una soluzione definitiva per risolvere la questione con una pacifica composizione, ma questa deve apparire in tutta la sua solennità e legalità. Il modo migliore, scartata la causa civile o penale, resta l'Istrumento da sottoscrivere presso un Notaio. Gli attori si trasferiscono da Civago a Gazzano, non nella solita casa del Notaio Secchi, ma di fronte a questa casa, e l'atto viene stipulato da un Notaio che proviene da Corfino (Garfagnana), il quale, per ben due volte, richiama l'attenzione dei presenti, volendo le cose giuste e rogitando ogni cosa. E' quindi probabile che il solito Notaio Secchi si sia rifiutato di farlo. Perché? Che dire poi dei due presenti che si rendono garanti fidejussori a favore dello stupratore, obbligando se stessi, i loro beni, e persino i loro eredi?

Questo Notaio, così fine ed erudito lo ritroviamo, nel successivo documento, nella carica di Podestà di Minozzo. Va inoltre aggiunto, se quanto detto non bastasse, che la detta Maria è la sorella del Reverendo Don Domenico! Perché si parla di incesto anche se impropriamente? Ora vi spiego la parentela e cercate di seguirmi. Matteo - suo padre Pietro - il fratello di Pietro, Gabriele Caniparoli - la moglie di Gabriele, Antonia Gazzanelli - il fratello di Antonia, Marco Gazzanelli, marito di Domenica Bertolotti, sorella di Maria. Si tratta quindi di rapporto tra affini e non tra consanguinei.

### **[27/4/1730] doc. n° 47, scritto in latino**

In Nome di Cristo. Amen. Anno dalla Sua nascita 1730, indizione 8<sup>a</sup> del giorno 27 di aprile.

Davanti a me Notaio infrascritto in questo luogo reggente, per l'Illustrissimo ed Eccellentissimo D.S.V.D. Francesco Orazio Casucci da Corfino di Capheonia (Garfagnana) ed ora Pretore di Minozzo e pertinenze.

Comparvero Domenico e Giovanni Marco, fratelli e figli del fu Sabatino Gaspari da Civago, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, minori di anni 25, maggiori entrambi di 18, e vennero per sé stessi, per loro necessità, con idoneo Curatore al fine di fare l' istrumento per la vendita di una teggia "ai Capannelli" ed una terra prativa e campina attigua ad essa teggia, e di un capannello, nel territorio di Civago predetto, posto detto "alla Scorza", (confinante) con Francesco Poli, Giovanni Bertolotti e la via comune e non con altri; ed altra pezza di terra campina situata nel suddetto territorio detto "la buona Teggiola", Confinante giusto con il detto Bertolotti, la via comune ed il rio.

A favore di Giovanni Comastri e la moglie Marta, figlia di Gaspari Gasparo di detto Civago.

Per il prezzo di scudi 142 già da sé stesso recepito ed erogato in parte per estinguere un censo per un capitale di scudi 25; a tanto (ammonta) passivamente (il debito) del fu Sabatino Gaspari per loro detto, e per risolvere scudi 20 per i frutti decorsi sul detto capitale, e scudi 18 per concludere il mandato a noi tramandato dal detto comune padre, e parte per assolvere altro debito fatto addietro dal padre per effetto del quale insistevano a sé dover dare, come stabilito, al Curatore ed a favore del Curatore Giovanni del fu Domenico Comastri del detto Civago, sul quale dissero di confidare, ed in tale maniera.

Qui seduto, io Notaio infrascritto, e sopra alla detta questione dei minori, volendo proprio fare la delega, diedi e decretai, come Curatore ed a favore del Curatore per detti minori, alla luce degli atti e non di più.

Il predetto Giovanni Comastri presente ed acquistante con detta Curatela, e con ammonizione, promise di fare tutte le cose più utili a favore di detti minori, e premetterle alle cose più inutili, obbligandosi e rinunciando e giurando su tutti i fatti sopra riportati.

Fatto a Civago, nella casa di Giovanni Comastri, di fronte alle continue presenze di Antonio del fu Giovanni Jacopo Poli e Giovanni del fu Marco Gaspari entrambi di Civago predetto, quali testi noti. Io, Giovanni Battista Panigali da Secchio, Notaio Pubblico, fui chiamato nel predetto giorno, in quel luogo, vicino ai detti Domenico e Giovanni Marco minori, ivi presenti, per loro sponte facenti finalmente nell' infrascritto (Istrumento) tutte e singole cose, con il consenso dei presenti e per

volontà del predetto comune Curatore presente e consenziente, nonché di Domenico del fu Bartolomeo Gaspari e Giovanni del fu Pietro ugualmente dei Gaspari, ambedue di detto Civago, con la promessa da parte paterna presente consenziente ai giuramenti compiuti, secondo la forma stabilita; perciò diedero, vendettero e trapassarono.

Alla predetta Francesca, moglie di Matteo Gaspari, assente, ma per lei e per i suoi attualmente stipulante ed accettante il detto Matteo suo marito, insieme a me Notaio infrascritto.

La predetta teggia, capannello ed area con terra prativa e campina, completa di teggia e capannello attiguo, sito nel territorio di Civago, luogo detto “alla Scorza”, (confinante) giusto con Francesco Poli, con Giovanni Bertolotti e la via comune passante sopra. Salvi.

Inoltre una predetta pezza di terra campina situata in detto territorio, luogo detto “buona Teggiola”, (confinante) giusto con detto Bertolotti, la via comune ed il rio, come sopra. Salvi.

Ad avere qualunque cosa, con tutte e singole cose, secondo il diritto, cedendo, costituendo e ponendo.

Per il prezzo ed a nome di prezzo di scudi centoquarantuno, n° 141 da libbre 7:15 di moneta Imperiale per ogni singolo (scudo), giusto la stima fatta dal perito Francesco Poli, estimatore eletto senza Giudice, come dissero.

Il quale prezzo tutto ed integro, il detto venditore qui in presenza di me Notaio e testimoni, confessa che fu fatto, come fu fatto a sé stesso, ed abbia recepito esso Matteo, prima della stipulazione del presente Istrumento, in tante buone monete la detta somma, per la costituzione e per i soldi della dote della sopradetta Francesca, affinché lo stesso prezzo che il detto vigilante venditore erogasse come sua parte per estinguere un censo del capitale di scudoni 25 passivi, di sua parte, già tanto (doveva) al fu Sabatino Gaspari predetto, e per chiudere scudi 20 per i frutti maturati sul sopradetto capitale, e scudi 18 per soddisfare il mandato per sé relativo al detto compratore e parte per liquidare tutti gli altri debiti contratti dal detto comune padre, e per questo rinunciarono a tutti i loro diritti.

Costituendo per sé e donando quelle cose.

Promettendo di evitare e legalmente rifondere secondo la forma.

Tutte quelle cose si ripromisero sotto la pena di rifondere, per le quali tutte e singole si obbligarono rinunciando per volontà di tutti.

Per tutte e singole cose, perché sia legittimo come atto, come Vicereggente sedendo, avuti ed uditi i presenti riguardo alle relative necessarie informazioni, avendo la riconosciuta Autorità secondo il Decreto Giudiziale di detto Giudice, mi interposi sostituendolo in tutte le cose.

Sopra di che rogando.

In questo modo e fino a quando cessa la funzione del Vice Francesco Orazio Casucci Pretore.

Atto fatto in casa di Giovanni Comastri, di fronte alla assidua presenza del predetto Antonio del fu Giovanni Jacopo Poli e Giovanni del fu Marco Gaspari entrambi di Civago, testimoni noti ed all’uso chiamati.

Io, Giovanni Battista, figlio del fu Pellegrino Panigali da Secchio, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, da tutti i presenti fui chiamato, per i quali in fede mi sottoscrissi e munii del mio tabellionato come al solito, come sigillo, secondo i miei requisiti.

A lode di D. O.N. e B.M.S.V. Immacolata concepita.

#### **[27/3/1730] 048. Procura. Scritta in latino**

In Nome di Dio. Amen. Nell’anno di nostra salute 1730, indizione 8° del giorno vigesimo settimo del mese di marzo.

Di fronte a me Notaio infrascritto, in questo luogo Vicegerente per il Dottissimo ed Eccellentissimo D. [Dottor] Francesco Orazio Casucci I. V. D. , alla presenza del Pretore Ducale di Minozzo che mi

delegò in sua vece, sotto la sua scrittura, scritta di sua propria mano, e sottoscritta ed a me Notaio affidata e qui letta, ed in presenza chiamato, includendo tutto per il buon fine, in casa del compratore infrascritto, e sedendo su uno scranno di legno, quale mio legittimo Tribunale, e tutti gli atti infrascritti.

Comparvero Bartolomeo, Domenico e Matteo fratelli e figli del fu Giovanni Canenaroli di Civago, giurisdizione di Minozzo e Diocesi di Reggio, ed esposero a sé stessi la volontà di vendere ed alienare la infrascritta pezza di terra e questo allo scopo di erogare il suddetto prezzo per pagare i debiti e per soddisfare il mandato del loro padre, come da suo testamento da me rogato. Per sua richiesta e su sua istanza egli stesso diede Curatore idoneo e confacente alla vendita infrastante, anche per l'intervento attinente dell' infrascritto, secondo il detto Statuto ed in ogni modo.

Per essi io Notaio, loro gerente per l'eredità come da sua esposizione, diedi e decretai in Curatela a detti fratelli ed a loro favore, Curatori speciali Paolo del fu Giovanni Gaspari ed il Caporale Francesco Poli del predetto Civago, presenti e sicuramente accettanti e serventi per la predetta [Curatela] e con l'ammonizione del giuramento sul Vangelo del Sommo Dio, e promettendo a me Notaio stipulante a favore dei detti fratelli, di fare le cose più utili per loro e le inutili non fare, promettendo sotto la obbligazione propria, degli eredi e di tutti i beni infrascritti, rinunciando reciprocamente.

A favore dei quali Curatori in fede all'esito, io Notaio infrascritto, salvo ciò che non mi hanno detto. Dopo i Curatori decretati, ai suddetti fratelli pupilli qui presenti, in loro nome ed a loro favore e previa la difesa fatta dagli stessi Curatori e qui ripetuta e censita in presenza di tutte le parti che non intendono obbligare i loro stessi eredi od i loro interessi, ma solamente i pupilli, e con i beni della terra proprio i pupilli in perpetuo diedero, vendettero ed alienarono.

A Domenico del fu Pietro Canevaroli di Civago predetto, presente compratore ed acquirente, in nome della dote della Paola, sua sposa assente a me Notaio a favore di lei.

Una pezza di terra campina della quantità di g. 3 pressappoco, a corpo e non a misura, sita in territorio di Civago predetto, luogo detto " ai Canevaroli " ; a quella pezza di terra confinano, da una parte la predetta Paola, da un'altra parte Maria Canevaroli, da un'altra parte i suddetti pupilli venditori. Salvi.

Ad avere, tenere e possedere tutte le relative cose il detto compratore, e come sua proprietà facendo tutte e singole cose quali l'accesso ed il regresso alla via pubblica.

I detti Curatori dando e cedendo come fossero tutte cose loro, per diritto ed azione e per qualsiasi altro motivo e specialmente dai suoi infrascritti.

Costituendo, ponendo, pattuendo.

Al prezzo ed a nome di prezzo di detta pezza di terra di ducatonì settantasei e mezzo, dico 76 ½, da libre 7 e soldi 15 per ogni singolo ducatonone di moneta corrente.

Ai quali qui in presenza di me Notaio e testimoni infrascritti, detto Domenico compratore, e con la pecunia della Paola sua sposa, diede, versò, numerò ed all'istante sborsò alla presenza dei detti Curatori, ed a sé traendo i predetti ducatonì in tante buone monete auree, rinunciando all'eccezione ed alla speranza.

Per clausole del disposto e per eccezione, l'infrascritto deve essere esteso più largamente come per diritto e condiscendenza.

Per le predette cose qui contenute, i detti curatori degli eredi, a me Notaio asserirono essere nel vero e nella loro ragione e con la firma non contraffare sotto la pena del doppio, secondo la quale [si deve] rifondere e per la quale si obbligarono a rifondere, e rinunciarono al loro diritto e ragione come stabilito col giuramento sul Decreto Imperiale.

Furono presenti continuamente i sovrascritti tutti e singolarmente, ciò fatto di fronte a me Notaio come Vicegerente, Matteo Canevaroli e Giovanni sempre Canevaroli del predetto Civago, attinenti ai pupilli, maggiori di anni trenta come da Statuto, in quanto sé stessi sono maggiorenni, attinenti, ed in presenza, non udito nulla recante danno in relazione alle scritture fatte ed affermate a me Notaio. Come Vicegerente, le predette cose sono da ritenere non dannose per i pupilli, bensì di massima utilità, stando le cose per me come stanno e con gli stessi assenzienti e consenzienti.

Per le quali tutte e singole cose fatte di fronte a me Notaio e Vicegerente abilitato, ed uditi i suddetti attinenti, secondo le informazioni e per causa conosciuta al predetto Pretore, per Autorità e Giudiziale Decreto interposto supplendomi a lui.

IL MODO DI SVOLGERE LA FUNZIONE DI VICEGERENTE DICE COME SOTTO.

Io, Pretore infrascritto, concedo al mio Vice, Notaio Giovanni Battista de Stefani da Fontana Lucia, idoneo Curatore di decernere Matteo, e Bartolomeo e Domenico, fratelli e figli di Giovanni Canevaroli di Civago con effetto secondo questo Istrumento, alla condizione di vendere una pezza di terra campina sita in territorio di Civago, luogo detto “ai Canevaroli” per il prezzo di scudoni settantasei e mezzo, uno dei due a favore di Domenico del fu Pietro Canevaroli e questo per effetto di erogare detto prezzo per saldare il debito dei fratelli minori e per mia autorità e per Giudiziale Decreto, interponendo l’infrascritto

Istrumento per la vendita e per la predetta osservanza al Diritto, rispettando la nota causa.

Data a Minozzo, qui il giorno 24 di marzo 1730.

Francesco Orazio Casucci Pretore.

Fatto a Civago e qui in casa del predetto ivi esistente, sopra al predetto scranno, alle presenze continue in questo luogo di Giovanni e Francesco fratelli e figli del fu Gabriele Canevaroli di Civago predetto, ambedue testimoni noti e roganti.

Io, Giovanni Battista figlio del fu Antonio de Stefani da Fontana Lucia, territorio di Monte Fiorino, Ducato di Modena e Diocesi di Reggio, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, dai predetti fui chiamato, in fede dei quali qui mi sottoscrissi e con il mio tabellionato, come sigillo, segnai secondo i requisiti.

Lode a Dio.

**[06-08-1731] doc. n° 49, scritto in italiano**

Nel nome di N. (Nostro) S. (Signore) G. (Gesù) C. (Cristo), correndo gli anni di nostra salute 1731, indizione 9<sup>a</sup>, questo giorno 6 del mese di agosto.

Essendo che gli anni scorsi la Maddalena, moglie di Tommaso Merciadri da Gazzano, Podesteria di Minozzo, Ducato e Vescovado di Reggio, vendesse una pezza di terra campina e castaneatina posta nel territorio di Civago, detto “ ai Felegheti”, a Domenico Caniparoli di detto Civago, come per rogito del Signor Notaio Paolo Zambonini, ed essendo che nel detto istrumento non vi fossero intervenute le necessarie cautele, e fosse restata, la detta Maddalena, lesa nel prezzo, il quale poscia fu restituito dalla medesima a Matteo Caniparoli fratello di detto Domenico, senza il di lui consenso, come dissero apparire da scrittura del Signor Notaio Giovanni Battista Panigali di Secchio, onde poscia la medesima Maddalena, vendette la medesima terra a Domenico Poli di Civago suddetto, per il prezzo di scudi cento per rogato del suddetto Signor Panigali, dopodiché fu dal Caniparoli stesso, giudizio con il detto Poli che in rigore dell’autorità dell’acquisto fatto dal Caniparoli, restò però il Poli spossessato di detta terra, reimmessovi a reintegrazione il Caniparoli suddetto primo acquirente e, come dagli atti della Curia di Minozzo e rogati da me infrascritto, quindi è che la suddetta Maddalena qui presente, spontaneamente ed in ogni (diritto), mediante il presente Pubblico Istrumento, volendo convalidare la suddetta prima vendita nelle forme più solenni e facendo le infrascritte cose col consenso, presenza e volontà del Signor D. Giuseppe Secchi e Giovanni Bernardi, ambi di Gazzano, suoi più prossimi parenti che prestano il loro consenso, in presenza e volontà di Tommaso Merciadri, suo marito, qui presente che presta il suo

consenso per ogni sua ragione all'interesse, dà, vende e di nuovo consegna. Al suddetto Domenico Caniparoli qui presente che stipula e accetta per sé ed i suoi la suddetta pezza di terra campina e castaneatina posta nel territorio di Civago detto "ai Felegheti", confinante con Paolo Biondi, Matteo Caniparoli ed i suddetti venditore e compratore. Salvo.

Ad avere, tenere con tutte, dando, ponendo cedendo, e costituendo.

Per il prezzo ed a nome di vero e giusto prezzo di scudi cento, n°100 da libbre 7: 15 di monete Imperiali di Reggio per cadauno [*scudo*].

Quel prezzo tutto ed intero il suddetto compratore dà, sborsa, numera e rilascia alla presenza di me notaio e testimoni infrascritti in tante monete di oro alla detta venditrice presente che quelle tira a sé e confessa essere tali e tante per quantità epperò [*perciò*] rinuncia all'eccezione ed alla speranza.

Costituendosi per sempre per prendere il quale promettendo dell'eccezione e legittima difesa nella forma.

Le quali tutte cose le parti promisero di avere ferme, rate e grate, sotto la pena del doppio, la quale e per la quale a rifondere obbligarono sé stessi ed i loro eredi con i beni presenti e futuri rinunciando e volendo che si abbia per giuramento secondo la forma del Ducale Decreto.

[*prosegue in latino*]

Per le quali tutte e singole cose come sopra riportato, come atto da compiere, io Notaio ebbi la vocazione dal E.D.G.R. Dott. Francesco Orazio Casucci titolare della Pretura di Minozzo, per i detti attinenti, e con la sua Autorità alla causa giudiziale, frapposi il credo supplendo però con la conoscenza del diritto in relazione a quelle cose.

Fatto a Gazzano e precisamente nella casa degli eredi del fu Maggiore Astatore Secchi, di fronte alle continue presenze di Jacopo Monti da Gazzano e Prospero del fu Battista Tolini da Boccolo, testimoni noti e dalla predetta chiamati.

Io, Giovanni, figlio del dott. Francesco Lope, cittadino ferrarese Pubblico Notaio per Cesarea Serenissima Autorità del collegio Notarile Imperiale di Reggio, e dalla presente Curia e Chiesa di Minozzo, da tutti i soprascritti fui chiamato, in fede dei quali, come al solito qui mi scrissi e sottoscrissi e del mio tabellionato munii.

A lode D. di Dio Padre e della sempre Vergine Maria concepita senza macchia e del mio adorato Giovanni.

#### *Annotazione*

**Vendita della stessa pezza di terra, dalla stessa proprietaria a due persone diverse.**

#### **[18/3/1734] doc. n° 50, scritto in latino**

Nel Nome di Cristo. Amen. Nell'anno dalla Sua natività 1734, indizione 2<sup>a</sup> del giorno 18 del mese di marzo

Antonio di Natale Biondi di Civago sotto la Giurisdizione di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé e per i suoi eredi, per diritto suo proprio ed in perpetuo diede, vendette, trapassò a titolo di vendita ed alienò.

Al molto Reverendo Don Marco Meriadri di detto luogo, qui presente compratore stipulante, accettante ed acquirente per sé e salvi.

Una pezza di terra prativa di quantità tavole N° 15, sita in territorio di Civago, posto detto "al Pozzo", presenti Domenico e Matteo fratelli Caneparoli, entrambi venditori, come eredi di Paolo Biondi. Salvi.

Ad avere, tenere, possedere e poter fare qualunque cosa e tutte le cose rispettivamente ed in tutte le forme.

Dare, cedere, costituire, porre, fare secondo la forma.

Per il prezzo ed a nome di prezzo, di detta pezza di terra, per la sopradetta vendita ed i suoi relativi diritti, come tra di loro concordato, di ducaton cinquant, n° 50 da libre 7:15 per singolo ducato di moneta Imperiale di Reggio. I quali (ducaton) qui in presenza il detto Antonio venditore disse come eseguito palesemente fatto riconosciuto, come fatto reale, avere recepito prima del presente dal suddetto compratore stipulante, in tante buone monete, come disse, delle quali si dice tacito e con la firma rinuncia alla eccezione per la non numerata pecunia, come di ogni diritto.

Per cautela di ogni diritto di restituzione qui solennemente in tutto secondo la forma.

Promettendo di evitare solennemente ed in forma valida e giusto il mio stilato, ed anche di fronte ai sapienti, tutte le cose su quella vendita e tutte le cose predette contenute nel presente (Istrumento) il detto venditore, per sé e per i suoi, ha promesso, di ragione, certa e secondo la forma, sotto la pena del doppio, la quale prevede la refusione dei danni per i quali obbligò sé stesso, gli eredi e tutti i beni presenti e futuri e preservò quei beni secondo il diritto per il suo beneficio di Legge e per Statuto e generalmente volendo essere presente come beni secondo il giuramento previsto nel Decreto Ducale.

Le altre cose secondo la forma, come tutte le cose, anche a detta dei sapienti.

Fatto, letto e pubblicato a Civago e qui in casa degli eredi di Paolo Biondi, qui residente, alle continue presenze del Molto Reverendo Don D. Giovanni, figlio di Martino Gazzanelli, e del Sergente figlio di Cattellini, entrambi del posto, testimoni noti, idonei, ed in forma adibiti.

Io, Giovanni Battista Stefani di Antonio da Fontana Lucia, Monte Fiorino, Ducato di Modena, Diocesi di Reggio, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, ed anche per Dispensa Ducale, da tutti i predetti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e munii del sigillo del mio tabellionato ed autenticai secondo i requisiti. Salvo.

A lode di Dio Onnipotente assieme alla B. (Beata) Maria sempre Vergine.

#### **[10/7/1735] 051. Compravendita. Scritto in italiano**

Al Nome di Dio, questo giorno 10 di luglio 1735, indizione X3°

Domenico del fu Sabatino Gaspari di Civago, sotto la Podesteria di Minozzo, qui presente per lui ed i suoi, in vece ed a nome di Giovanni Marco, suo fratello assente per il quale di ragione, altrimenti di proprio obbligandosi e rinunciando al beneficio della legge che dispone “facta aliena”, di che avvisato, di ragione sua propria e di suo fratello ed in perpetuo dà, vende, cede, ed a titolo di vendita alienò, aliena.

A Giovanni del fu Domenico Comastri ed a Matteo di Gasparo Gaspari, ambi di detto luogo, qui presenti stipulanti ed accettanti, che comperano ed acquistano per loro, rispetto al detto Comastri per sé ed i suoi, e rispetto a detto Gaspari a nome della Francesca sua moglie assente a me Notaio, come pubblica persona, per chi possa avere interesse nel presente.

Una pezza di terra prativa e campina di misura quartari tre in una [unico lotto], posta nel territorio di Civago predetto, posto detto “alla Fratta”, confina con il sopradetto Giovanni Comastri compratore da tre parti, e la sopradetta Francesca. Salvi.

Ad avere, tenere, possedere con tutte e singole con ingressi in fede fino a giù.

Dando, cedendo, costituendo, ponendo, pattuendo in ogni.

Per il prezzo ed a nome di prezzo della sopradetta pezza di terra come sopradetto venduta e sue ragioni, fra di loro concordato, di ducaton centocinquanta, N° 150, da lire 7:15 di moneta Imperiale di Reggio. Rispetto al Comastri, [lo stesso] deve pagare e sborsare la somma di ducaton settanta, dico N° 70, i quali qui alla presenza, il suddetto Comastri diede, pagò, numerò, attualmente sborsò e rilasciò al predetto venditore presente che i detti ducaton 70 tirò a sé e ricevette qui in tante buone monete e come tale, rinunciando a cautelarsi in ogni. Similmente il sopradetto venditore abbuonò ed abbuona la somma di ducaton 10 di detta moneta che deve avere di più dall'altro compratore

Gaspari, al predetto Comastri, presente stipulante, per avere esso fatto celebrare tante messe per l'anima della Lucia Gaspari, zia del suddetto venditore per la suddetta somma di ducatonì 10, come da ricevuta presso il detto Comastri, avendogli [essendosi] obbligato prima della celebrazione del presente [Istrumento], tanto di detta terra come sopradetto venduta, per il valore di ducatonì 10, come così si sono scambievolmente accordate le predette parti che nel dividere fra i compratori medesimi la predetta pezza di terra se ne debba cavare prima la predetta somma di ducatonì dieci ed il rimanente sia diviso per metà, come così concordemente dissero e si obbligarono a fare ed inviolabilmente ad attendere [rispettare], dei quali ducatonì 10 il sopradetto se ne chiamò e si chiama tacito e dicendone fine e rinunciando all' eccezione della non numerata pecunia ed alla speranza in ogni.

Rispetto poi al sopradetto Gaspari compratore, deve pagare e sborsare al predetto Gaspari venditore altra simile somma di ducatonì settanta, dico 70. Onde a conto dei medesimi ducatonì 70 il sopradetto Gaspari compratore, qui alla presenza e con denari dotali della detta sua moglie, come disse, diede, pagò, numerò al medesimo venditore la somma di ducatonì quarantasette, dico 47, i quali tirò a sé e ricevette qui in tante buone monete d'oro e come tale rinunciando a cautelarsi in ogni; e per il residuo che fu ed è di ducatonì ventitre, dico 23, il sopradetto Gaspari compratore si è convenuto ed obbligato, si conviene e si obbliga quelli dare e pagare nel termine di due mesi prossimi a venire oggi principianti, ed in tante buone monete e senza alcuna eccezione, così per patto e rinunciando secondo la forma in ogni.

Costituendosi tenere e possedere per sempre in forma in ogni.

Promettendo di evitare in amplissima forma in ogni.

E rinunciando alle predette cose sotto la pena del doppio, con mutuo rifacimento sotto l'obbligazione di sé stessi e di cadauno dei loro eredi e di tutti i beni presenti e futuri, e generalmente e per giuramento alla forma del Sommo Ducale Decreto.

Le altre cose in forma al sentimento dei sapienti, pregando, dando.

Fatto, letto e pubblicato in Civago ed ivi nella casa di Giovanni Comastri compratore, alla continua presenza di Marco e Sabatino, fratelli e figli del fu Giovanni Gaspari di detto luogo, ambi testimoni noti, idonei ed in forma adoperati.

Io, Giovanni Battista Stefani, figlio del fu Antonio da Fontana Lucia, Monte Fiorino, Ducato di Mutina, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, come anche in possesso della Ducale Dispensa, dai presenti tutti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e con il sigillo del mio tabellionato segnai, munii ed autenticai secondo i requisiti. Salvo.

A L. di D. O. e B.M. S. V.

## **[26/8/1736] 052. Compravendita Scritto in latino**

In Nome di Cristo. Nell'anno 1736, indizioneX4° del giorno 26 agosto.

Domenico del fu Sabatino Gaspari di Civago, sotto la Giurisdizione di Minozzo, qui presente per sé stesso, ed in nome di Giovanni Marco, suo fratello assente per il quale peraltro, di ragione obbligandosi in caso, rinunciando al beneficio di legge che dice che i fatti di vendita sono stabiliti proprio per "proprio diritto", e per detto suo fratello, in perpetuo diede, vendette, trasmise ed alienò.

A Matteo, figlio di Gaspero Gaspari di Civago predetto, qui presente compratore, stipulante, acquistante ed acquirente a favore di Francesca sua moglie.

Una casa vecchia e coperta a paglia, dalle fondamenta fino al culmine, con tutti i diritti e pertinenze, sita nel territorio di Civago, luogo detto "a Cà del Comastro", [confinante] con la proprietà di Giovanni Comastri, la via serviente, e lo stesso compratore. Salvi.

Ad avere, tenere per sé, come pure tutte le cose secondo la forma.

A dare, cedere, costituire, porre in questo modo con tutto.

Per il prezzo di ducatonì quaranta, diconsi 40, da libbre 7:15 per singola moneta Imperiale di Reggio, così come fra essi concordato, e che ciò, in loro presenza, il detto venditore disse che fu fatto prima, come fatto vero e come realizzato, secondo i requisiti anteposti, dal compratore stipulante, in tante buone monete, come disse egli stesso; per questo si dice tacitato rinunciando ad ogni eccezione per la non numerata pecunia come per ogni altra cosa.

Costituendo tenere e possedere e donare quanto ricevuto promettendo di utilizzarlo in amplissima forma, giusto il suo atto.

Ed in presenza di tutti, sotto la pena del doppio, la quale e per la quale a rifondere i danni si obbligò con tutti i suoi beni presenti e futuri, i quali beni riservò per Procura proprio come previsto nel Ducale Decreto.

Rogitando anche secondo la forma e secondo l'opinione dei Sapienti.

Fatto a Civago e qui in casa di Bartolomeo Poli, luogo detto "a Cà di Bortolaccino", qui alla presenza continua di Giovanni Jacopo Poli e Pellegrino, figlio di Antonio Catellini di detto luogo, tutti testimoni noti, idonei, ed usati secondo la forma.

Io, Giovanni Battista Stefani del fu Dott. Antonio di Fontana Lucia, Monte Fiorino, Ducato di Mutina, Diocesi di Reggio, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, pure in possesso della Ducale Dispensa, da tutti i presenti fui chiamato, per i quali qui mi sottoscrissi e con il sigillo del mio tabellionato segnai, munii, ed autenticai secondo i requisiti. Salvo.

A maggiore lode di Dio Onnipotente e della Beata Maria sempre Vergine.

#### **[27/1/1740] doc. n° 54, scritto in latino**

In nome di Cristo. Amen. Anno della sua ... Natività 1720, indizione 3<sup>a</sup>, del giorno vigesimo settimo (27) del mese di gennaio.

Franca, figlia del fu Giovanni Comastri di Civago, sotto la Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé, spontaneamente tutto fece, costituì, credè e solennemente ordinò, per le sue cose, in modo certo, legalmente, e senza dubbio, procuratore, attore con incarico speciale in modo che non sia contrario a tutte le cose.

A Matteo figlio di Gaspero Gaspari suo marito spontaneamente accettante. Per tutte e singole sue stesse cose costituenti, come per liti, per causa civile, per causa penale, sia attiva che passiva, con qualunque persona, corpo, cosa, in qualsiasi luogo, con qualunque giudice, in tal modo eletto e in qualunque foro, tanto civile che canonico, e tanto di Reggio che di Modena, e in qualunque altra parte del mondo, con le sue clausole.

Ad agire, pretendere, posto di fronte alle concessioni, con il giuramento dei raggiri nell'animo suo costituente alle situazioni.

Idem per fare in qualunque luogo secondo i dati valutati ed accettati con chiunque.

Idem per dare, collocare, e concedere in affitto, e da chi volendo prendere in affitto.

Idem costituendo per sé stesso e per i suoi motivi, creando e imponendo come costituito unico, nonché procurarsi censi di qualunque entità dentro e sopra a tutti o singoli beni di detta sua moglie, in qualsiasi luogo richiesto allo stesso costituente, dando, vendendo come suo quello di sua moglie, volendo acquistare per sé.

E ugualmente per tutte le altre cose e singole cose da dire.

Dando e concedendo la detta sua moglie al detto marito suo, e procuratore come sopra costituito, presente e stipulante, potere ampio, libero e valido per tutti i motivi così in questo modo ed in qualunque posto, per il presente detto e fatto e per sé stessi voluti come da suo mandato.

Promettendo come certo che sarà anche in futuro, obbligandosi in questa sede e con tutti gli altri beni sui quali si aggrada di giurare. E volendo sollevare il detto marito suo come procuratore, affinché da tutti gli oneri sia da soddisfare, rogante io Notaio come suo proprio.

Fatto, letto e stipulato in Gazzano e segnatamente in casa di me Notaio, alla continua presenza di Bartolomeo del fu Paolo Gili e di Tommaso Merciadri, ambi di Gazzano, testimoni noti.

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, sotto la giurisdizione di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, Notaio Reggente, dai presenti fui chiamato, in fede dei quali qui mi sottoscrissi e come al solito, con il sigillo del mio tabellionato munii secondo i requisiti.

A lode di D.(Dio) O. (Onnipotente) B.(Beata) M. (Maria) S. (sempre) V. (Vergine).

### **[17/6/1740] 055. Compravendita Scritta in italiano**

Al Nome di Dio, l'anno 1740, indizione 3°, questo dì 17 del mese di giugno.

Giovanni del fu Pietro Caneparoli di Civago, sotto la Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per lui, spronato dalla necessità di comperare roba da mangiare come disse, di ragione lui proposito, ed in perpetuo dà, vende, cede ed aliena.

A Pietro, figlio di Domenico Caneparoli di detto luogo, qui presente, stipulante ed accettante che compera ed acquista per detto Domenico lui padre.

Una pezza prativa, campiva e saldina di misura tavole 57, posta nel territorio di Civago, luogo detto "agli Scorzari", confinante con il detto Domenico compratore, Antonio Biondi, ed il detto venditore. Salvi.

Idem un'altra pezza di terra prativa e campina di misura tavole 18, posta in detto territorio, luogo detto pure "agli Scorzari-alla Teggia", confinante con il medesimo compratore e gli eredi di Bartolomeo Poli, ed il detto venditore. Salvi.

Idem un'altra pezza di terra campina di misura tavole 5 ½, posta nel detto territorio, luogo detto "alle Are dei Caneparoli", confina con il detto compratore da tre parti ed il detto venditore. Salvi.

Ad avere, tenere, possedere con tutte e singole e con ingressi [accessi] e regressi, e con ogni comodo ed utilità in forma in ogni.

Per il prezzo ed a nome di prezzo delle suddette pezze di terra, come sopradetto vendute, e sue ragioni, di ducatonì quarantatre ed un quarto, dico 43: 4/1 (?) di moneta Imperiale di Reggio da Z [zecchini] 7:15 per cadauno, come dalle stime fatte, rispetto alle due prime terre dette "agli Scorzari", da Giovanni Battista Romiti e da Giovanni Poli di Civago suddetto, e rispetto all'ultima nominata "alle Are" dal Molto Reverendo Sig. Don Paolo Cattalini, pure di detto luogo, periti eletti dalle parti, come dissero, ed i quali ducatonì 43: 4/1 il detto Giovanni Caneparoli venditore, qui alla presenza disse e pubblicamente confessò, dice e confessa di aver quelli [ducatonì] avuti e ricevuti, prima della celebrazione del presente [atto], dall'antedetto Domenico Caneparoli compratore presente e stipulante e ridetto Pietro, suo figlio, in tante buone monete, come disse, e delle quali tacito e fine, rinunciando all'eccezione della non numerata pecunia ed alla speranza in ogni.

Costituendosi tenere e possedere di propria autorità in ogni.

Promettendogli di evitare e senza difesa, in forma piena.

A maggior cauzione del predetto compratore stipulante, la donna Angela, moglie del detto venditore, qui presente, per lei agendo con presenza, consenso, assenso, ed intervento non solamente del detto lei marito, ma ancora lei figlio qui presente che acconsentisce [acconsente] in forma e giura "Factis" alla forma dello Statuto, di essere maggiore di anni 30 e che nel presente non ha interesse alcuno e che la presente rinuncia delle sue ragioni, non tende in danno o frode della medesima stando le cose come stanno ed avendo ogni requisito, e qui presente come sopra non per forza ed agendo come sopra ed anche con Decreto di me Notaio infrascritto vicegerente del Molto Stimatissimo ed Eccellentissimo Signor Dottore Francesco Orazio Casucci, Degnissimo Podestà di Minozzo, come da vice a me cedute, ed il presente sarà sottoscritto, di proprio pugno, ha rinunciato

e rinuncia a tutte e ciascheduna sue ragioni ed azioni a lei competenti e che possano competere sopra le dette terre, come sopra vendute, per causa ed occasioni tanto delle sue doti, quanto alla causa, riservandosi però salve, illese, ed intatte le sue ragioni per conseguire le sue doti sopra gli stessi beni del detto lei marito presente, e che detta lui moglie, stipulante per lei ed indenne del tutto, senza danno alcuno, promette di conservarlo sopra gli altri lui beni di qualsivoglia genere tanto presenti quanto futuri ed in ogni [diritto].

La qual vendita e tutte le predette cose, come sopradetto nel presente [istrumento], i detti Giovanni ed Angela, per loro stipulazione come sopra, promettono di aver rate e grate e ferme, sotto la pena del doppio, la quale e per la quale, sotto il rifacimento e sotto l'obbligazione di sé stessi e di cadauno dei loro eredi e beni tutti presenti e venturi; i quali beni sintantoche rinunciando e generalmente. E per giurato.

Pregando. Dando.

Qui io Notaio vicereggente come sopra, stando nell'infrascritto luogo e sedendo sopra uno scranno di legno tessuto di paglia per mio Sommo Tribunale ed avute le debite e necessarie informazioni, vedute, considerate e con la piena cognizione della causa e della ragione, ne ho interposta ogni autorità e Decreto Giudiziale del predetto Sig. Pretore, supplendo a qualunque difetto, per cui in ogni.

Fatto, letto e pubblicato il presente Istrumento in Civago suddetto, luogo detto "ai Caneparoli" e precisamente nella casa di detto compratore, alla continua presenza del Caporale Domenico del fu Francesco Tosi del Piano della Agochia [Piandelagotti] e di Francesco del fu Domenico Campi della Fornacia della Parrocchia di Castelnuovo nei Monti, ambi testimoni noti, idonei ed in forma usati.

Io, Giovanni Battista Stefani di Antonio da Fontanalucia, Monte Fiorino, Ducato di Modena, Diocesi di Reggio, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e del mio tabellionato, come sigillo, munii ed autentica i secondo i requisiti. Salvo tutte le cose.

A maggior lode di Dio Onnipotente e della Beata Maria sempre Vergine.

### **[1-6-1740] 056. Compravendita. Scritto in italiano**

Al nome di nostro S.G.C. gli anni dalla sua gloriosa nascita 1740, indizione 13° del giorno 13 di giugno.

Antonio del fu Natale Biondi di Civago, Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per lui [sua] sponte, ed in ogni sua propria ragione, ed in perpetuo, ha dato, venduto, ed alienato, da'.

Al Maggiore Matteo del fu Gasparo Gaspari di detto Civago, presente, che compera, stipula, accetta ed acquista per lui.

Una pezza di terra campiva, di misura quartari otto n°8 posta nel territorio di Civago, posto detto "alla Costetta", a cui confina detto compratore, il medesimo venditore ed i beni comuni. Salvi.

Ad avere, con ogni diritto fino nella via pubblica, dando e cedendo, costituendo e ponendo.

Per prezzo, ed a nome di prezzo di essa terra, e di tutte le sue ragioni, in tutto di ducaton sedici, N°16, da z 7:15, per cadauno di moneta corrente Imperiale di Reggio, così convenuto, e concordato, come dissero, in ogni.

Quel prezzo tutto ed intero, il detto venditore per lui qui disse e confessò aver avuto e ricevuto dal menzionato acquirente stipulante per lui, avanti [prima] in tante [monete] però [perciò] rinuncia ed alla speranza in ogni [diritto].

Costituendosi tenere sinché per prendere il quale gli concede piena autorità e licenza in ogni e gli promette di evitare in forma. Quella vendita e cose tutte il detto venditore per lui promette aver rate

e di mai confutare sotto la doppia pena per attendere la quale, e per la quale, con la refusione dei danni, ha obbligato quelli per sempre a rendere egualmente.

Essendosi pergiurato alla forma del Ducale Decreto

Sopra di che dandomi

Fatto in Gazzano e segnatamente in casa di me Notaio infrascritto, alla continua presenza di Pietro del fu Domenico Canevaroli “dai Canevaroli” di Civago, e di Matteo del fu Antonio Gabelli di Gazzano, ambi testimoni noti

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, ed anche per ferma dispensa, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e come al solito munii, come segno, del mio tabellionato secondo i requisiti. Salvo a me ogni cosa.

A lode di D.O. ed anche della B.M.S.V senza macchia concepita

### **[27/6/1740] 057. Censo/ Procura. Scritto in italiano**

Al Nome di Dio, l'anno 1740, indizione 3°, questo giorno 27 del mese di giugno.

Avanti a me Notaio e testimoni infrascritti comparve Bartolomeo del fu Giovanni Canenaroli di Civago, sotto la Podesteria di Minozzo, che espose di essere minore di anni 25 e sapendo di non poter fare nessun contratto senza Curatore, e pertanto fece istanza a me Notaio e vicegerente del Moltissimo ed Eccellentissimo Signor Francesco Orazio Casucci, Dottore dell'una e dell'altra legge, di presente Degnissimo Ducale Pretore di Minozzo, che gli deputassi un buon Curatore per fare validamente l'infrascritto atto in ogni.

Qui io Notaio e vicegerente come sopra, attesa la di lui istanza ed attese altre cose pure, dà, ho dato, decretato e deputato al detto minore presente, istante e che domanda in Curatore per sé Curatela Speciale per le infrascritte cose, il Caporale Domenico del fu Martino Fioravanti di Civago suddetto, qui presente, e che accetta la detta Cura, promettendo al detto minore stipulante di fare le cose utili e di trascurare le inutili, sotto l'obbligazione di sé stesso e lui eredi e beni tutti, i quali beni sintantoche [per sempre] giurando.

Per il quale Curatore delegato, io in forma, salvo che non ho giurato.

Dopo quelle cose incontinentemente, il detto minore qui presente, per lui agendo in tutte le infrascritte cose con presenza, consenso ed autorità del sopradecretato lui Curatore, e con Decreto di me, con altre solennità, come infine spontaneamente ed in ogni, fece, creò, e solennemente impose un annuo censo affrancabile di ducatononi due, N°2, da Z 7:15 per cadauna moneta Imperiale di Reggio a moneta lunga, da pagarsi annualmente e la rata di semestre in semestre e nel fine senza danni e senza eccezione alcuna, ed in tante buone monete dall'infrascritto acquirente stipulante per lui.

Sopra una lui propria pezza di terra campina sia quantasivoglia, a corpo, posta nel territorio di Civago suddetto, luogo detto “ai Caneparoli”, confina con la via serviente, Francesco Caneparoli, l'infrascritto acquirente, la Maria Caneparoli e Giovanni Caneparoli.

La quale pezza di terra, come sopra al detto censo soggetta, il medesimo impositore asserì essere sua propria e di Matteo lui [suo] fratello, ed a loro spettare a ragione di pieno dominio, libera, immune da fidejcomisso, dote, patrimonio, celio (?), e da qualunque altra obbligazione che potesse impedire il presente, e di sua natura fruttifera, capace a sostenere il predetto onere e non soggetta ad alcuna caducità come così in ogni.

Al quale annuo censo, come sopra creato, fondato ed imposto, il medesimo Bartolomeo impositore, tanto a suo nome proprio, quanto del suddetto Matteo lui fratello assente, per il quale di rato e di proprio obbligando e rinunciando al beneficio della legge che dispone “facta aliena” ed avvisato, ed inerendo alla Bolla di S. Pio Quinto mandata in luce sopra il modo e forma di fare i censi, e dei

nostri sermoni premissi di medesima concessione e “ Principi di legge “ con detta Bolla compatibili, di ragione lui propria e di detto lui fratello ed in perpetuo, salvo il gius [diritto] di poter quello estinguere come a basso, dà, vende, cede, ed aliena.

Al Maggiore Domenico del fu Pietro Caneparoli di detto luogo di Civago, qui presente, stipulante ed accettante che compera ed acquista per lui.

Ad avere, tenere, possedere e quasi con tutte e singole in forma. Salvo.

Al prezzo ed a nome di prezzo del suddetto censo di ducatonì venticinque di detta moneta, li quali qui, alla presenza, il Domenico Caneparoli acquirente diede, pagò, numerò, attualmente sborsò e rilasciò al predetto impositore presente, che i detti ducatonì 25 tirò a sé e ricevette qui, in tante buone monete d'oro e d'argento e come tali rinunciando e cancella in ogni.

Promettendogli di evitare sia del fondo come dei frutti da decernere sopra al medesimo censo, fino alla totale ed effettiva estinzione in ogni.

Sarà però lecito al medesimo impositore ed ai suoi, ogni qualvolta vorrà esprimersi e liberarsi da tale censo, e così riavere ed affrancare per il medesimo prezzo di ducatonì 25 a moneta lunga come sopradetto, l'attuale e reale deposito e la monizione [avviso] di due mesi prima, alla forma della detta Bolla e pagati i frutti decorsi ed adempiute altre cose come in essa [contenute] in ogni.

Dichiarandosi ed espressamente processandosi di tutto ciò che hanno detto e fatto, non intendendo in modo alcuno recedere da detta Bolla, ma bensì di avere fatto tutto il presente a serie di quello, e se vi fosse qualche cosa che contrariasse, vogliono che sia ridetto, e se vi mancasse qualche cosa, vogliono che ivi sia espresso, essendo tale la loro mente in ogni.

E quel censo e tutte le predette cose rate, grate e ferme, sotto la pena del doppio, la quale sotto mutuo rifacimento e sotto l'obbligazione di sé stessi e di cadauno dei loro eredi e beni tutti presenti e venturi, sintantoche [per sempre] rinunciando e generalmente volendo, pregando, dando.

Presenti furono a queste cose, come sopra, legittimamente fatte avanti a me Notaio e vicegerente come sopra; stando nell'infrascritto luogo, e sedendo sopra uno scranno di legno, come mio legittimo Tribunale, alle predette ed infrascritte cose, Matteo del fu Martino Caneparoli, e Domenico figlio di Giovanni pure Caneparoli, prossimi attinenti di detto minore e uomini di buona condizione, e che hanno tutti i requisiti necessari dello Statuto, cioè maggiori di anni trenta, che per essere maggiori e che nel presente non hanno interesse alcuno, giurarono ambi [come] testimoni, affermando a loro credere, le predette essere piuttosto utili che dannose al detto minore, stando che deve fornirsi del suddetto denaro per comprare roba da mangiare tanto per sé quanto per altri di lui famiglia in quest'anno così pernicioso e però [perciò] acconsentono, e prestarono il cadauno di loro assenso ed intervento in forma.

Qui io Notaio e Vicegerente come sopra, avute le debite e necessarie informazioni dai predetti attinenti, vedute le cose da vedersi e considerate, e con la piena cognizione della causa, ho interposto ogni autorità e Decreto Giudiziale del predetto Signor Pretore, supplendo lui qui in ogni. Fatto, letto e pubblicato nella Canonica di Civago, alla continua presenza di Cristoforo del fu Giovanni Bertolotti di detto luogo e di Matteo del fu Martino pure Bertolotti di detto luogo, ambi testimoni noti, idonei ed in forma adoperati.

Io, Giovanni Battista Stefani da Fontanalucia, Monteflorens [Montefiorino], Ducato di Modena, Diocesi di Reggio, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, da tutti i presenti fui chiamato in questo posto. Per i quali qui mi sottoscrissi e con il sigillo del mio tabellionato segnai, munii ed autenticai secondo i requisiti. Salvo.

A maggiore lode di Dio e della Beata sempre Vergine Maria.

**[18/7/1740] 058. Compravendita. Scritto in italiano**

In Nome di Dio, l'anno 1740, indizione 3°, questo giorno 18 del mese di luglio.

Giovanni del fu Pietro Caneparoli di Civago, sotto la Podesteria di Minozzo, qui presente per lui, spontaneamente, ed in ogni di ragione lui propria, ed in perpetuo dà, vende, cede ed aliena.

A Matteo figlio di Gaspero Gaspari di detto luogo, qui presente stipulante ed accettante, che compera ed acquista per la Francesca lui moglie, e con denari di essa, come disse.

Una pezza di terra campina, sia qualsivoglia, posta nel territorio di Civago, luogo [detto] “in quello di Andreino”, ossia “agli Scorzari”, confina [con il] compratore, il venditore e Francesco Poli. Salvi.

Un'altra pezza di terra campiva, sia qualsivoglia, posta nel suddetto territorio, luogo detto “Buona Teggiola”, confina [con la] via comune, il Rio [Riaccio] ed il compratore da due [parti]. Salvo.

Ad avere, tenere, possedere con tutte e singole in forma in ogni.

Dando e cedendo, costituendo e ponendo di modo che in ogni.

Per il prezzo e nome di prezzo, delle predette terre come sopra vendute, e sue ragioni, di ducatonì trentaquattro, N° 34, di moneta lunga da Z 7:15 per cadauno di moneta Imperiale di Reggio, così tra di loro accordati, come dissero e quelli [ducatoni] al presente, il detto Giovanni Caneparoli venditore disse e pubblicamente confessò, dice e confessa di avere quelli avuti e ricevuti prima dall'anzidetto compratore stipulante, in tante buone monete, come disse, delle quali fa tacito fine, rinunciando all'eccezione della non numerata pecunia, ed alla speranza [di averli] in ogni.

Costituendosi tenere, possedere e di propria autorità in ogni.

Promettendogli di evitare e legalmente difeso, secondo la forma ampia, per sempre. La quale vendita e tutte le predette cose rate e ferme, sotto la pena del doppio, per il rifacimento della quale, sotto l'obbligo di sé stesso e suoi eredi e beni tutti presenti e venturi, rinunciando a quei beni [venduti] per sempre, rinunciando e generalmente volendo.

Sopra di che pregando, dando.

Fatto, letto e pubblicato a Civago suddetto, ed ivi nel prato sopra la Canonica di S. Leonardo, alle continue presenze di Sabatino del fu Giovanni Gaspari di detto luogo e Domenico Maria figlio di Tozzi alias Tazzioli di Fontanalucia, ambi testimoni noti, idonei ed in forma adoperati.

Io, Giovanni Battista Stefani di Antonio da Fontanalucia, Monte Fiorino, Ducato di Modena, Diocesi di Reggio, Pubblico Notaio Reggente per Imperiale Autorità, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali mi sottoscrissi e con il sigillo del mio tabellionato segnai, munii ed autenticai secondo i requisiti. Salvo.

A lode di Dio Onnipotente e la Beata Maria sempre Vergine.

#### **[20/7/1740] 059. Compravendita Scritto in italiano**

Al Nome di N. S. G. C., gli anni dalla Sua gloriosissima nascita 1740, indizione 13° del giorno 20 di luglio.

La Domenica, figlia del fu Natale Biondi di Civago, Podesteria di Minozzo, Ducato e Vescovado di Reggio, qui presente per lei sponte, ed in ogni con la presenza, autorità e consenso di Antonio lei fratello che acconsentì ed acconsente, di lei propria ragione, per essere divisa tempo fa da detto suo fratello, in proprio ha dato, venduto ed alienato, dà.

Al Maggiore Giovanni Matteo figlio di Giovanni Comastri di detto Civago, presente, che compera, stipula, accetta ed acquista, dà denari dotali della Lucia lui moglie.

Una pezza di terra campiva di misura tavole 29, posta nel territorio di Civago, posto detto “nei Campi” a cui confina detto acquirente, Antonio Gaspari, gli eredi del fu Paolo Gaspari, e la via comune. Salvi.

Ad avere con ogni [diritto] fino nella via pubblica, dando e cedendo, costituendo e ponendo.

Per il prezzo ed a nome di prezzo, di detta terra e di tutte le sue ragioni, in tutto di ducatonì quarantotto, N° 48, da Z. 7:15 per cadauno di moneta corrente Imperiale di Reggio e lire una e

bolognini tredici di Modena in ragione e conforme [a quanto] fu stimata l'altra terra coerente [adiacente] alla stessa.

Quel prezzo tutto ed intero, il detto acquirente per lui, qui alla presenza ha detto pagato, numerato, portato e rilasciato alla medesima venditrice presente, che accetta, riceve, tira a sé in tante [monete] di oro, argento ed altro legale rendendo al controllo.

Costituendosi tenne sinchè per prendere il quale gli concede piena autorità e licenza.

E gli promette di evitare in futuro quale venditore, e cose tutte la citata vedova per lei promette di avere rate e di mai confutare sotto la doppia pena la quale, con la refusione dei danni per attendere ha obbligato quelli per sempre a rendere egualmente.

Essendosi pergiurata alla forma del Ducale Decreto.

Sopra di che dandomi.

Fatto in Civago, e segnatamente in casa di detto acquirente, alla continua presenza del Signor Don Antonio Gabelli di detto Gazzano, medesimo Curato di Civago.

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale ed anche per ferma Dispensa, dalle parti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e come al solito, del mio tabellionato come prova munii.

A lode di D. O. e della B. M. S. V. senza macchia concepita.

#### **[20/11/1740] 060. Censo. Scritto in italiano**

Al Nome di Dio, l'anno 1740, indizione 3°, questo giorno 20 del mese di novembre.

Maestro Matteo del fu Martino Caneparoli di Civago, sotto la Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per sé, sforzato dalla necessità di dover comprare roba da mangiare e pagare debiti contratti quest'anno, come disse, fece ed imputò un annuo censo affrancabile di un ducato, o moneta idonea, da Z 7:15 Imperiali di Reggio, da pagarsi all'infrascritto acquirente ogni anno e le rate di semestre in semestre durante il presente censo, ed in tante idonee monete e senza eccezione alcuna in ogni.

Sopra una sua propria pezza di terra prativa, sia quantasivoglia, posta nel territorio di Civago, luogo detto "ai Caneparoli sotto casa", confina con gli eredi di Domenico Caneparoli, con Francesco Caneparoli e con la via serviente da due [parti].

La quale pezza di terra, come sopra soggetta al detto censo, il medesimo impositore asserì con suo giuramento, essere di sua proprietà allodiale e spettante a sé a ragione di pieno dominio, libera, immune ed esente da qualsiasi altra imposizione di censo, canone, livello, fidejussione, dote, patrimonio e da qualunque altra obbligazione che potesse impedire il presente e capace non solamente a sostenere il predetto onere, ma di gran lunga più fruttifero per sua natura e non soggetto ad alcuna caducità.

Il quale annuo censo come sopra creato, fondato ed imposto, il medesimo menzionato Matteo Caneparoli impositore, qui presente come sopradetto, inerendo alla Bolla di S. Pio Quinto, "emessa finalmente sopra al modo ed alla forma di fare i censi", ed ai sereni principi sulle modeste concessioni e privilegi, compatibili ragionevolmente con detta Bolla, egli in questo momento ed in perpetuo e salvo il diritto di poter quello estinguere, nel caso in cui possa, dà, vende, cede ed aliena. Al Maggiore Domenico del fu Pietro parimenti Caneparoli di detto luogo di Civago, qui presente, stipulante ed accettante, che compera ed acquista per sé.

Ad avere, tenere, possedere e quasi con tutte e singole secondo la forma.

Dando, cedendo, costituendo, ponendo dimodochè. Salvi.

Al prezzo ed a nome di prezzo del suddetto censo, di ducatonî dodici e mezzo, dico N° 12 ½ da Z 7:15 per cadauno, di moneta Imperiale di Reggio o moneta ridotta, il quale [prezzo] qui alla presenza, il medesimo acquirente diede, pagò, numerò, attualmente sborsò e rilasciò al predetto

Matteo impositore presente, e che i detti ducatonì 12 ½ tirò a sé e ricevette qui in tante buone monete d'oro e d'argento e come tali, rinunciando a cautelarsi in ogni.

Promettendo di evitare ai diritti sul fondo, come ai frutti, da decorrere sopra al medesimo censo sino alla totale ed effettiva estinzione secondo la forma.

Sarà però lecito al medesimo Matteo impositore, ogni qualvolta vorrà esimersi e liberarsi di detto censo, e così riavere ed affrancare per il medesimo prezzo di ducatonì 12 ½, fatto l'attuale quale deposito e premessa la menzione [preavviso] di due mesi prima, alla forma di detta Bolla e pagati i frutti decorsi ed adempiute le altre cose in ogni.

Dando, cedendo, costituendo, ponendo. Dimodochè.

E al prezzo ed a nome di prezzo del suddetto censo, di ducatonì dodici e mezzo, dico 12 ½ da z 7:15 per cadauno di moneta Imperiale di Reggio o moneta ridotta, i quali [ducatonì] qui alla presenza, il medesimo acquirente diede, pagò, numerò, attualmente sborsò, rilasciò al predetto Matteo impositore presente e che i detti ducatonì N° 12 ½ tirò a sé e ricevette.

Fatto, letto, e pubblicato in Civago suddetto, ed ivi in casa di Giovanni del fu Bartolomeo Poli, luogo detto “ a Casa di Bortolaccino”, alla continua presenza del Sergente Francesco del fu Bartolomeo Poli e di Giovanni Battista Romiti di detto luogo, ambi testimoni noti, idonei ed in forma adoperati.

Io, Giovanni Battista Stefani di Antonio da Fontanalucia, Monteflorensi, Ducato di Modena, Diocesi di Reggio, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, dai predetti tutti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e col sigillo del mio tabellionato segnai, munii ed autenticai secondo i requisiti. Salvi.

A lode di Dio Onnipotente e Beata Maria sempre Vergine.

#### **[28/12/1740] 061. Censo. Scritto in italiano**

Al Nome di N. S. G. C. , gli anni dalla Lui gloriosa nascita 1740, indizione 13° del giorno 28 di dicembre.

Essendo che Giovanni Comastri di Civago fondasse prossimamente un annuo censo di un ducatonè di rendita annua col fu Sabatino Poli di Civago, come da suo Istrumento, non ricordandosi le infrascritte parti chi si rogò dell'Istrumento di fondazione, quindi è che costituito avanti a me Notaio e da testimoni infrascritti, il Molto Reverendo Signor Sacerdote Don Giuseppe Secchi di Gazzano, fidejcommissario, ed essendo testamentario di detto fu Sabatino, come da testamento, e qui presente per lui sponte, ed in ogni ragione, come sopra ed in proprio, ha retrodato, retrovenduto e retroalienato, retrodà.

Al Maggiore Giovanni Matteo, figlio di detto Giovanni Comastri, qui presente, stipulante e che compera, riacquista ed accetta per lui.

A riavere in forma con ogni [diritto] retrodando e retrocedendo, costituendo e ponendo.

E di evitare in forma in ogni.

Per prezzo ed a nome di prezzo del capitale di detto censo di ducatonì dodici e mezzo, N° 12 ½ da Z 7:15 cadauno di moneta di Reggio. I quali ducatonì 12 ½ il detto Signor Don Giuseppe, per lui qui disse e confessò aver avute e ricevute da detto Matteo Giovanni riacquirente stipulante per lui, avanti [prima] in tanti [ducatonì] rinunciando ed alla speranza in ogni, come pure confessò e confessa avere avuto e ricevuto prima tutti i frutti decorsi sopra detto censo, fino al giorno presente in tante [monete], rinunciando in ogni, avendo il detto Signor Don Giuseppe rilasciato al medesimo Comastri ducatonì due a titolo di carità e ciò in esecuzione di detto testamento.

Onde in virtù di tal confesso di detta proprietà, che dei nominati frutti il medesimo Signor Don Giuseppe per lui ha fatto e fa al detto Comastri, stipulante per lui, fine e quietanza in ampia forma di non chiederli ne domandare mai più cosa veruna [alcuna], tanto intorno ad essa proprietà, che ai

frutti, cassando e derogando il rogito di detta fondazione in forma, assolvendolo e liberandolo lo stipulante acquirente, per quelle cose rate e di mai confutare, sotto la doppia pena per attendere la quale con la refusione dei danni li obbligò quindi a rendere egualmente.

Essendosi pergiurato alla forma del Decreto Ducale.

Sopra di che dandomi.

Fatto a Gazzano e segnatamente in casa di me Notaio infrascritto, alla continua presenza di Pietro del fu Domenico Canenaroli e di Gian Pellegrino Gaspari, ambi di Civago testimoni noti e conosciuti.

[Prosegue scrittura in latino])

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, ed anche per ferma dispensa, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi proprio come al solito e del mio tabellionato segnai, munii secondo i requisiti. Salvo a me tutto.

A lode di D. O. e della B. V. M. senza macchia concepita.

### **[8/5/1741] 062. Procura e compravendita. Scritto in italiano**

Al Nome di Dio, l'anno 1741, indizione 4°, questo dì 8 del mese di maggio.

Avanti comparve Bartolomeo e Matteo fratelli e figli del fu Giovanni Caneparoli di Civago, sotto la Podesteria di Minozzo, esponendo [di] essere tuttavia in età minorile e sapendo di non poter fare nessun contratto senza Curatore, e pertanto fece istanza a me Notaio Vicegerente del Molto Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Dottore Francesco Orazio Casucci di Corfino, al presente Degnissimo Ducale Pretore di Minozzo, che io gli deputassi un idoneo Curatore per fare validamente l'infrascritta vendita e dar buon conto a chi sono i debitori.

Qui io Notaio e Viceregente come sottoscritto, attesta la di loro istanza, ed attese altre cose che di diritto, purchè ancora si osservino le solennità statutarie, ho dato, decretato in Curatore e Curatore speciale ai predetti minori presenti, astanti, e che domandano la Curatrice loro madre, qui presente e che accettò la detta Cura, promettendo ai detti minori stipulanti, di fare le cose utili e di tralasciare le inutili sotto obbligazione di sé stessa, eredi e beni tutti presenti e venturi ed ai quali beni rinunciando espressamente al S.C. dell'avvisata giurando del fatto.

Dopo queste cose incontinentemente (?) di detti minori qui presenti, per loro agendo, con presenza ed autorità della suddetta decretata curatrice, qui presente e che è autorizzata in forma con Decreto, e confessò, come in forma di ragione loro, ponendo ed in perpetuo danno, vendono, cedono ed alienano.

Al Maggiore Domenico del fu Pietro Caneparoli di detto luogo, presente stipulante ed accettante che compera ed acquista.

Una pezza di terra campina, boschiva di misura tavole 45 in circa, posta nel territorio di Civago, luogo [detto] "alla Borella" nei "Caneparoli", confina con il detto compratore ed i detti venditori da due [parti] e gli eredi di Giovanni Caneparoli. Salvi.

Ad avere, tenere, possedere con tutte e singolarmente in forma in ogni.

Dando e cedendo, costituendo, ponendo di modo che in ogni.

Per prezzo ed a nome di prezzo della suddetta terra, come sopradetto vendita e sue ragioni, di ducaton cinquant, dico 50, da Z 7:15 per cadauna moneta Imperiale di Reggio a moneta longa, come dalla stima fatta da Giovanni Caneparoli da Civago suddetto e dal Maggiore Giovanni del fu Natale Alberghi di Cervarolo, periti eletti concordemente dalle parti come dissero. I quali ducaton 50 i detti venditori qui alla presenza dissero e pubblicamente confessarono, dicono e confessano di avere quelli avuti e ricevuti prima dall'antedetto compratore stipulante in tante buone monete, come dissero, dei quali tanti [pertanto] rinunciano all'eccezione della non numerata pecunia ed alla

speranza in ogni.

Costituendosi tenere e possedere di propria autorità in ogni.

Promettendogli di evitare a legittima difesa in forma amplissima.

La quale vendita e tutte le predette cose rate, grate e ferme sotto la pena del doppio per rifondere la quale obbligarono sé stessi e loro eredi e beni tutti presenti e venturi, a rendere per sempre specialmente al beneficio di restituzione “in integrum” e generalmente volendo.

Sopra di che pregando, dando.

Presenti furono a queste cose, come sopra detto, legittimamente fatte nanti [davanti] a me Notaio e ricevute come sopra detto, stando nell'infrascritto luogo e sedendo sopra uno scranno di legno per mio legittimo Tribunale, alle predette infrascritte cose, Matteo del fu Martino Caneparoli, e Giovanni lui figlio prossimi ed attinenti di detti minori, uomini di buona condizione e che hanno tutti i requisiti dello Statuto, cioè maggiori di anni trenta, che per essere maggiori, attinenti, e che nel presente non hanno interesse alcuno, giuravano ambi testimoni a delazione (?), affermando a loro credere, le predette cose essere più utili che dannose a detti minori, stando che del prezzo se ne sono fruiti in [per] pagare debiti contratti per comperare roba da mangiare in quest'anno così pernicioso, e stando le cose come stanno e perciò acconsentirono e prestarono il cadauno di loro consenso ed interventi in forma.

Qui io Notaio a ricevere come sopra detto, avute le debite e necessarie informazioni vedute e considerate, e con la piena cognizione della causa, ne ho interposto ogni autorità e Decreto Giudiziale del predetto Signor Pretore, supplendolo in ogni.

Questo è ciò che farebbe Francesco Orazio Casucci Pretore per il quale il Vice cessa.

Fatto, letto e pubblicato in Civago, luogo suddetto detto “ai Caneparoli” e precisamente in casa di detto compratore, alla continua presenza di Giovanni del fu Gabriele Caneparoli e di Matteo figlio di Francesco parimente Caneparoli di detto luogo, ambi testimoni noti ed in forma adoperato.

[Prosegue scrittura in latino]

Io, Giovanni Battista Stefani di Antonio da Fontanalucia, Monteflorene, Ducato di Modena, Diocesi di Reggio, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e col sigillo del mio tabellionato segnai, munii ed autenticai secondo ai requisiti.

A lode di Dio Onnipotente e della Beata Maria Sempre Vergine.

## **[2/6/1741] 063. Compravendita. Scritto in italiano**

Al Nome di N. S. G. C. , gli anni dalla Sua gloriosa nascita 1741, indizione 4°, il giorno secondo di giugno.

La donna Angiola, figlia del fu Franco Chialabini di Fontanalucia, e lasciata vedova dal già Giovanni Canenaroli dai Canenaroli di Civago, sotto la Podesteria di Minozzo, qui presente per sé, spontaneamente, ed in ogni di lei propria ragione dotale, ed in perpetuo ha dato, venduto ed alienato, dà.

Al Maggiore Domenico del fu Pietro Canenaroli di esso luogo, presente, che compera, stipula ed acquista per sé.

Una pezza di terra campina sia [quantachesia], posta nel territorio di detto posto noncupato [denominato] “al Lago” a cui confina da due [parti] il detto acquirente e Matteo Canenaroli. Salvi.

Parimenti un'altra pezza di terra campina di tavole 18, posta come sopra, [denominata] “sotto la teggia” a cui confina il predetto compratore da due [parti], e da una [parte] Matteo di Gasparo Gaspari. Salvi.

Ad avere con ogni [diritto], dando e cedendo, costituendo, ponendo e portando pace.

Per il prezzo di detta terra e di tutte le sue ragioni, in tutto, di ducatonì N° 65 da Z. 7:15 per cadauno di moneta vecchia Imperiale di Reggio, così fra dette parti convenuto e concordato, come dissero in ogni.

Quel prezzo tutto ed intero, il medesimo compratore per sé qui diede e pagò, numerò e rilasciò alla indicata venditrice che lo riceve e ritiene in sua potestà in tante, e però [perciò] rinuncia alla speranza in ogni.

Le quali cose tutte la stessa alienatrice per sé dice di averle per rate e non contraffare sotto la doppia pena, per rispettare la quale, sotto la mutua refusione dei danni obbligò entrambi con pieno patto per sempre a rendere e specialmente al S. C. V. da me infrascritto certosiata [fatta certa] egualmente, essendosi pergiurati alla forma del Ducale Decreto.

Sopra di che.

Fatto a Civago e segnatamente in casa del detto acquirente, continuamente presenti Franco del fu Salvatore Margini e Marco del già Giovanni Gaspari, ambi di Civago, testimoni noti.

[segue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, sotto la Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, ed anche su Dispensa Ducale, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali in fede e con forza qui mi sottoscrissi e, come al solito, del timbro del mio tabellionato munii secondo i requisiti.

A lode di D. O. e B. M. S. V. senza macchia concepta

#### **[28/6/1741] 064. Compravendita Scritto in italiano**

Al Nome di Dio. L'anno 1741, indizione 4°, questo dì 28 del mese di giugno.

Maestro Matteo del fu Martino Caneparoli di Civago, sotto la Podesteria di Minozzo, qui presente per lui e di sua ragione propria ed in perpetuo dà, vende, cede ed aliena.

Al Maggiore Domenico del fu Pietro Caneparoli di detto luogo, qui presente, stipulante ed accettante che acquista per lui.

Una pezzuola di terra prativa di misura tavole due ed un terzo, posta nel territorio di Civago, luogo detto " ai Caneparoli ", confina con il compratore da due, e la via, ed il venditore. Salvi. Con lo stesso onere di dover soggiacere al fosso dell'acqua, come è sempre stato per il passato e non altrimenti.

Ad avere, tenere, possedere con tutte e singole in forma in ogni.

Dando, cedendo e costituendo dimodoche in ogni.

Per il prezzo, e nome di prezzo di lire trenta, dico 30 di moneta longa di Modena da bolognini 20 per cadauna lira, così tra di loro concordato, le quali [lire] qui alla presenza il detto venditore disse e pubblicamente confessò dice e confessa di avere quelle avute e ricevute prima dall'antedetto compratore stipulante in tante buone monete, come disse, ed alle quali tacita fine rinunciando alla eccezione della non numerata pecunia ed alla speranza in ogni.

Costituendosi tenere e possedere e di lui propria autorità in ogni.

La quale vendita e tutte le predette cose rate, grate e ferme, sotto la pena del doppio, per il rifacimento della quale obbligò sé stesso e lui [suoi] eredi e beni tutti presenti e venturi e ai quei beni rinuncia per sempre, egualmente volendo.

Sopra di che pregando e dando.

Fatto, letto e pubblicato in Civago suddetto, ed ivi nel posto della Canonica di detto luogo, alla continua presenza di Sabbatino del fu Giovanni Gaspari e di Domenico di Paolo Gaspari di detto luogo, ambi testimoni noti, idonei ed in forma adoperati.

[Segue scrittura in latino]

Io, Giovanni Battista Stefani di Antonio da Fontanalucia, Monteflorene, Ducato di Modena, Diocesi di Reggio, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, da tutti i presenti fui chiamato, delle quali cose mi sottoscrissi e col mio tabellionato, come sigillo, segnai, munii ed autentica i secondo i requisiti notarili.

A lode di Dio e di Maria sempre Vergine.

**[16/10/1742] 065. Compravendita. Scritto in italiano**

Al Nome di N. S. G. C. Gli anni della Sua gloriosa nascita 1742, indizione 15° del giorno sedici di ottobre.

La Maria, vedova del fu Antonio Biondi di Civago, qui presente per lei sponte, ed in ogni [diritto] di lei propria ragione dotale, ed in perpetuo, per causa di pagare roba commestibile datale dalla Comunità di Gazzano e somministrata da alcuni particolari di Castelnovo di Garfagnana, ha dato, venduto, alienato, dà.

A Pietro del fu Domenico Canenaroli dai Canenaroli di detto Civago, presente che compera, stipula, accetta ed acquista per lui.

Una pezza di terra campina di misura tavole otto, posta nel territorio di Civago, posto detto “ai Canenaroli”, confina con detto compratore, la medesima venditrice, e Giovanni ed Antonio Poli, fratelli. Salvi.

Ad avere con ogni [diritto] sino alla via pubblica, dando e cedendo, costituendo, ponendo.

Per prezzo ed in nome di prezzo di detta terra e ragioni, in tutto di ducatononi otto, N° 8, di moneta corrente a lire quattro e mezza di Modena, così accordati e convenuti come dissero.

Quel prezzo tutto ed intero la stessa venditrice per sé qui disse e confessò avere avuto e ricevuto dal nominato acquirente stipulante per sé, avanti [prima] in tante [monete] onde rinuncia alla speranza.

Costituendosi tenere per sempre per prendere la quale gli concede piena licenza in ogni.

E gli promette di evitare in forma, qual vendita e cose tutte detta venditrice per sé, e promette avere rate e di mai contraffare sotto la doppia pena, per attendere alla refusione dei danni si è obbligata a rendere egualmente.

Volendo.

Sopra di che dandomi in ogni.

Fatto a Civago, luogo detto “ai Canenaroli” e segnatamente in casa di detto acquirente, alla continua presenza di Matteo di Francesco Canenaroli e dall’altro Matteo del fu Giovanni Canenaroli, ambi dai Canenaroli di detto Civago, testimoni noti.

[Segue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Imperiale Autorità ed anche per ferma Dispensa, dalle parti tutte fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, nunii con lo stemma del mio tabellionato secondo tutti i requisiti.

A lode di D. O e B. M. S. V. concepita senza macchia.

**[20/9/1743] 069. Compravendita. Scritto in italiano**

Nel Nome di N. S. G. C. , gli anni della Circoncisione del Medesimo 1743, indizione 8, il giorno vigesimo del mese di settembre.

Il Maggiore Bartolomeo del fu Giovanni Canenaroli dai “Canenaroli” di Civago, sotto la Podesteria di Minozzo, Ducato e Vescovado di Reggio, qui presente per sé spontaneamente ed in ogni [diritto],

a nome anche di Matteo lui [suo] fratello assente, per il quale promette di rato e di condotta in forma, secondo il beneficio della legge che proibisce il poter promettere il fatto altrui per causa giusta, od ingiusta “certiorato” da me, altrimenti di proprio obbligando sé stesso e gli eredi ed i beni tutti presenti e venturi, in perpetuo ha dato, venduto, ceduto, alienato, ed in pagamento ha indicato, dà.

Al Maggiore Domenico del fu Pietro pure Canenaroli dai “Canenaroli” medesimo, presente che compera, stipula, accetta ed acquista per sé.

Una pezza di terra campiva di misura tanto la si voglia, posta nel territorio di Civago, posto detto “ai Canenaroli”, confina con il medesimo compratore, Giovanni Canenaroli e gli eredi di Matteo pure Canenaroli. Salvi.

Per il prezzo ed a nome di prezzo di essa terra e di tutte le sue ragioni, in tutto di ducatonì trenta, N°30, da Z. 7:15 per cadauno, ciò senza saggi, di moneta Imperiale di Reggio, così fra i menzionati contraenti convenuto e concordato come dissero in ogni.

A conto di tale prezzo, esso venditore per sé rilasciò e rilascia al menzionato acquirente stipulante ed accettante per sé ducatonì ventuno, N° 21, in isconto di un censo e frutti che passivamente esso venditore teneva con il predetto acquirente sopra la menzionata terra, come sopra venduta e come appare da rogito del Signor Notaio Giobatta [Giovanni Battista] Stefani di Fontanalucia, al quale, stante l'attuale rilassazione, il medesimo compratore per lui promise e promette ad esso venditore stipulante per sé, di non chiedere più in avvenire cosa alcuna, tanto per il fondo, quanto per i frutti decorsi come sopra, chiamandosi tacito e contento, cassando e derogando il rogito della citata fondazione e quali si siano altre scritture dalle quali potesse apparire debito veruno per le cause suddette, assolvendolo e liberandolo in ogni; ed il residuo qual fu ed è di altri ducatonì nove, N°9, senza saggi come sopra, il citato compratore, per sé, qui diede, pagò, numerò e rilasciò al predetto Bartolomeo venditore, sempre presente, ed accettante per sé i medesimi ducatonì nove, N° 9, in tante [monete] onde rinuncia ed alla speranza in ogni.

Quali cose tutte come sopra, i citati contraenti per loro promettono di avere rate e di non contraffare sotto la doppia pena, la quale con la mutua refusione dei danni, per attendere, quelli si sono obbligati reciprocamente a rendere, volendo che si abbiano pergiurati alla forma del Decreto Ducale.

Sopra di che dandomi in ogni.

Fatto, letto e stipulato in Civago, posto detto “ai Canenaroli” e segnatamente in casa del più volte detto compratore, alla continua presenza di Matteo del fu Gasparo Gasperi di Civago e di Domenico Antonio Ferrari dal Piano della Gocchia [Piandelagotti], abitante in Civago, ambi testimoni noti.

[Prosegue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gigli, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, sotto la Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, Notaio Reggente per Autorità Imperiale ed anche per ferma Dispensa, da parte dei presenti fui chiamato e come al solito, come distintivo, munii del mio tabellionato, così come dei requisiti. Salvo.

A lode di D. O. e B. M. S. V. senza macchia concepita.

### **[9/1/1744] 070. Compravendita Scritto in italiano**

Al Nome di N. S. G. C. , gli anni della Sua gloriosa nascita 1744, indizione settima, correndo il giorno nono di gennaio.

Il Molto Reverendo Signor Don Marco Merciadri di Civago, Podesteria di Minozzo, Ducato e Vescovado di Reggio, qui presente per sé spontaneamente ed in ogni di sua propria ragione ed in perpetuo, ha dato, venduto ed alienato, dà ed aliena.

Al Maggiore Domenico Canenaroli dai “Canenaroli” di esso Civago, presente che compera, stipula, accetta ed acquista per sé.

Una pezza di terra campina di misura tavole quindici, N° 15, posta in Civago, posto detto “al Pozzo”, a lui confina da tre [parti] il medesimo compratore, e da una il suddetto figlio del venditore. Salvi.

Ad avere con ogni [diritto] sin nelle vie pubbliche, dando e cedendo e costituendo, ponendo e facendo.

Per il prezzo ed a nome di prezzo di essa terra e di tutte le sue ragioni, in tutto di lire duecentosette e mezzo, N° 207 ½ di moneta corrente di Modena così fra loro concordato e convenuto come dissero, in ogni.

Qual prezzo tutto ed intero il menomato Signor venditore per sé qui disse e confessò di aver avuto e recepito dallo stesso acquirente stipulante per sé avanti [prima] del presente Istrumento in tante [monete] onde rinuncia ed alla speranza.

Costituendosi sinchè per prendere il quale in ogni [diritto] con la clausola di evitare in ampia forma ed in ogni.

Qual vendita e cose tutte il medesimo Signor venditore per sé promette di avere rate e di mai contraffare sotto la doppia pena, la quale, con la refusione dei danni e per attendere li obbligò con pieno patto per sempre a rendere egualmente, essendosi pergiurati alla forma del Decreto Ducale.

Sopra di che dandomi in ogni.

Fatto in Civago e segnatamente nella casa Canonica, alla continua presenza del Molto Reverendo Signor Don Antonio Gabelli, medesimo Curato della medesima Chiesa, e di Tommaso Merciadri di Gazzano, ambi testimoni noti e conosciuti.

[Prosegue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio, da Gazzano, sotto la Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale ed anche per ferma Dispensa, dai presenti fui chiamato. In fede dei quali e con fermezza qui mi sottoscrissi e, come al solito, per simbolo munii del mio tabellionato. Così rogai. Salvo.

A lode di D. O. e B. M. S. V. senza macchia concepita.

#### **[12-12-1744] doc. n° 71, scritto in italiano**

Al nome di N. S. G. C. gli anni della sua gloriosa nascita 1744, indizione 7<sup>a</sup>, il giorno 12 del mese di dicembre.

Considerando e prudentemente riflettendo, Domenico del fu Pietro Canevaroli dei “Canevaroli” di Civago, sotto la Podesteria di Minozzo, Ducato e Vescovado di Reggio, essere stata dall’Altissimo e Onnipotente Iddio prestata e non donata all’uomo la vita, ed esser tenuto a rendergliela ad ogni cenno o chiamata, quando meno si pensa, atteso l’evangelico detto “estote parati, quia nescitis diem, neque horam” (siate preparati, perché non conoscete né il giorno, né l’ora, e volendo, mentre è in tempo, provvedere ai suoi intessi per essere poi libero da ogni umano impaccio, perciò, qui presente, sano per grazia di Dio, di mente, sensi e vista, udito, loquetto (parola) ed intelletto, benché indisposto alquanto di corpo e giacente in letto, procurato di fare il suo testamento non ripetitivo, che si dice senza scritti, ha ordinato, disposto e comandato nel modo seguente.

Primieramente, essendo l’anima più nobile del corpo, quella inerentemente ha raccomandato e raccomanda all’Altissimo Dio, alla Gloriosa V (Vergine) M (Maria) ed a tutta la corte celestiale pregandoli tutti, con sentimenti di vero dolore, a perdonarlo per ogni offesa che, per il corso di sua vita, avesse commesso.

Il suo corpo, poi che sarà fatto cadavere, il medesimo Domenico testatore ordina, vuole e comanda (che) sia sepolto nel cimitero della chiesa parrocchiale di S. Leonardo di Civago, o altrove dove

dovesse cadere ai destini fatali, obbligando gli eredi infatti, in forma di legato, a far intervenire al lui (suo) obito (funerale) quei Reverendissimi Signori Sacerdoti che saranno sotto la cura (chiesa) di Civago, Gazzano e Cervarolo, dando ad ognuno dei medesimi l'elemosina di bolognini venticinque n° 25, con il suo candelotto di cera bianca, acciò celebrino i loro sacrifici per l'anima di detto testatore.

Idem per ragione di legato, ed in suffragio della di lui anima, ed in ogni (diritto), ha lasciato e lascia che gli sia fatto il terzo e settimo uffizio, con quel numero di sacerdoti, come sopra.

Idem per simili ragioni, in ogni diritto, ha lasciato e lascia, legò (delegò) e lega (delega) che gli sia fatto celebrare, oltre al funerale, ed offizi predetti, tante messe per la somma di ducatonì trentacinque n° 35, correnti nel termine di tre anni da principiarsi il giorno della sua deposizione (morte) e così da finirsi quando seguirà, senza certezza ed in quella Chiesa che parerà e tornerà più comodo ai predetti infrascritti che così è la mente di detto testatore e ciò in ogni (diritto).

Idem, per ragione di legato, ed in suffragio dell'anima della Paola sua diletta consorte, lasciò e lascia che le siano fatte celebrare tante messe per la somma di ducatonì trentacinque n° 35 correnti come sopra, nel termine di tre anni, principiando il giorno della sua morte, e così finendo quando seguirà senza certezza e in quella chiesa che tornerà più comodo, e che parerà (sembrerà utile) agli infrascritti eredi, che così comanda il nominato testatore e non altrimenti.

Idem per ragione di istituzione ed in ogni (diritto) lasciò e lascia alla Lucia, lui (sua) figlia, ducatonì quattrocento n° 400 da Z 7:15 l'uno di moneta corrente Imperiale di Reggio, con compreso i panni ed arredamenti ad uso della medesima Lucia; e questi per tutto quello che la memorata Lucia possa avere, pretendere, e conseguire nei beni ed eredità di detto testatore tanto per occasione di riguardo, a lei più di natura dovuta quanto ancora di qualsivoglia a stessa causa, e che la medesima debba tacitarsi e contentarsi in ogni (diritto), che così vuole lo stesso testatore e ciò in ogni.

Idem, per ragione di legato, ed in ogni, lasciò e lascia, che la citata Paola, lui (sua) diletta consorte, sia donna madonna usufruttuaria e goditrice di tutti i beni di esso testatore assieme con gli eredi infrascritti, purché la medesima faccia vita vedovile ed onesta ad onore del citato lei marito testatore e non altrimenti in ogni.

In tutti poscia gli altri lui (suoi) beni mobili ed immobili, ragioni ed azioni presenti e futuri, posti in qualsivoglia luogo, sotto qualsiasi nome, il menzionato testatore ha istituito, ed istituisce, e, colla bocca propria ha nominato e nomina, e vuole siano lui (suoi) eredi universali Pietro e Giovanni fratelli, e ambi figli legittimi e parti di esso testatore, ugualmente, ed in eguali porzioni che così in ogni.

Con questa condizione e dichiarazione qui espressamente ingiunta da esso testatore, che se la menzionata Lucia non si collocasse in matrimonio, in tal caso, il medesimo testatore ordina, vuole, lega, e lascia ed espressamente comanda che la menzionata Lucia concorra e debba concorrere all'eredità di detto testatore e anche sia padrona dei beni di esso testatore tanto quanto i prenommati istituiti che così comanda detto testatore.

Esecutore testamentario di questa sua ultima volontà, ed ultimo testamento, prega nelle viscere del Signore a volere essere e che sia il Molto Reverendo signor Sacerdote Don Giovanni Gazzanelli di Civago, al quale dà e concede piena autorità e potestà di eseguire o fare eseguire il presente testamento in quel modo migliore che sarà possibile.

*(Segue scrittura in latino)*

E queste cose disse il detto testatore essere, come è, la sua ultima volontà e il suo ultimo testamento voluto ardentemente senza scritti, secondo la richiesta e richiede in quel modo come ultima volontà forse, come sano di mente. Il presente testamento volle il detto testatore, che valga secondo "Il diritto di testamento" e, caso mai, se non fosse valido per diritto, voleva ovvero vuole che sia preso in possesso, e vuole che valga secondo il diritto dei codici, o come donazione per causa di morte od altro (motivo) più valido e più forte per consuetudine che maggiormente possa valere e valga per diritto.

Sopra di che pregandovi in ogni.

Fatto, letto e pubblicato il presente testamento in Civago, posto detto “ai Canevaroli” ed ivi in casa di detto testatore e segnatamente nella camera da letto del medesimo che ha una finestra che si apre verso l’occidente, continuamente presenti gli infrascritti testimoni, cioè Franco, e Matteo figli Giovanni Canevaroli, Domenico del fu Giovanni pure Canevaroli, Giovanni del fu Gabriele Canevaroli, Bartolomeo del fu Giovanni Canevaroli, tutti cinque di Civago, il Molto Reverendo Signor Sacerdote Don Antonio Gabelli di Gazzano, medesimo Curato di Civago ed il Signor Don Bertoldo Gili Sacerdote di Gazzano, tutti sette testimoni noti, idonei e per bocca propria del detto testatore, chiamati, pregati, ed in forma adoperati.

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, sotto la Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, Pubblico Notaio reggente per Autorità Imperiale anche per ferma dispensa da tutti i presenti fui chiamato. Per questo qui mi sottoscrissi, e come al solito, munii per segno (distinzione) del mio tabellionato, così il requisito voglio per tutto.

A laude D.O e B.M.S.V. senza macchia concepita.

### **[12/4/1745] 072. Compravendita Scritto in italiano**

Al Nome di N.S.G.C., gli anni della Sua gloriosa nascita mille settecento quaranta cinque, indizione 8°, il giorno 12 di aprile.

Antonio del fu Natale Biondi di Civago, sotto la Podesteria di Minozzo, Ducato e Vescovado di Reggio, qui presente per sé, spontaneamente, ed in ogni di sua propria ragione ed in perpetuo, ha dato, venduto ed alienato, dà.

Al Maggiore Matteo, qui presente, del fu Gaspari Gaspero di detto Civago, presente, stipulante, che compera, accetta ed acquista per sé.

Una pezza di terra castagnina chiamata volgarmente “nei Canenaroli” di misura sia quanta si voglia, posto nel territorio di Civago posto detto “al Pianello”, confina con Giovanni Poli, il Sergente Franco Poli e Giovanni di Antonio Biondi. Salvi.

Ad avere con ogni [diritto], dando e concedendo, costituendo e ponendo.

Per il prezzo ed a nome di prezzo di detto Canenaroli e di tutte le sue ragioni, in tutto, di lire trenta, N° 30, di moneta corrente di Modena, così fra i suddetti contraenti convenuto e concordato come dissero in ogni.

A conto di tal prezzo il predetto venditore, per sé, qui disse e confessò di avere avuto, e ricevuto dal nomato acquirente stipulante per sé lire sette, N° 7, di detta moneta avanti [prima] in tante [monete] onde rinuncia ed alla speranza.

Il residuo poi di detto prezzo, qual fu ed è di altre lire ventitre, N° 23, simili, il menzionato compratore per sé qui diede, pagò, numerò, sborsò e rilasciò all’accennato venditore che riceve e ritiene in sua potestà le medesime lire ventitre nell’atto della stipulazione del presente Istrumento in tante [lire] d’argento ed altre legali, onde rinuncia alla speranza in ogni.

Costituendosi sin che per prendere il quale.

Promettendo di evitare legalmente e perpetua difesa in forma in ogni.

Qual vendita e cose tutte il suddetto venditore per sé promette di avere rate e di mai contraffare sotto la doppia pena per attendere la quale, colla refusione dei danni, si obbligarono per sempre a rendere egualmente, essendosi pergiurati alla forma del Ducale Decreto.

Sopra di che dandomi in ogni.

Fatto a Gazzano e segnatamente in casa di me Notaio infrascritto, solita mia residenza, alla continua presenza del Sig. Alfieri Antonio Gili, padre di me Notaio infrascritto e di Tommaso Merciadri, ambi di Gazzano, testimoni noti e conosciuti

[Continua scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Antonio Signiferi da Gazzano, sotto la Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, ed anche per ferma Dispensa, dai predetti tutti fui chiamato. In fede dei quali fermamente mi sottoscrissi e come al solito, del mio tabellionato come simbolo, munii secondo i requisiti.  
A lode di D. O. e B. M. S. V. concepita senza macchia.

**[08/04/1746] doc. n° 73, scritto in italiano**

Addì 8 aprile 1746

Avendo contratto, con la promessa di futuro matrimonio, Pietro del fu Domenico Caniparoli di Civago, la Lucia sorella di detto Pietro con Giovanni Matteo figlio di Giovanni Comastri, pure di Civago, ed essendo stata la suddetta Lucia dotata prima, dal suddetto, per la somma e quantità di scudi 400, ed essendosi accordati alla presenza del padre e suo figlio Matteo, ed alla presenza del Molto Reverendo Sig. Don Giacomo Gazzanelli e Cristoforo Bertolotti, rispettivamente zii del detto Pietro, che, eseguito il matrimonio tra il sunnominato e la Lucia Canivaroli, di dargli il suddetto denaro, alla distanza di anni dieci passati dal loro matrimonio, con questa condizione; che per certo entro quello spazio di tempo sia tenuto il suddetto Matteo e suo padre consegnare allo stesso il denaro per la dote della suddetta Lucia, privata per troppo tempo, dopo averla assicurata che avrebbe avuto subito sinceramente, si obbligano allo sborso di tal denaro, che sono tenuti a farlo al fine tanto paterno quanto materno, e subito che sarà sposata.

Alla detta Lucia ci servono dati subito ed i suoi danni (per il ritardato pagamento) saranno giudicati da persone perite, ed il valore sarà annoverato nei 400 scudi dotali previsti, così parla il testamento fatto dal padre.

Questo contratto è stato fatto, letto e pubblicato alla continua presenza di Cristoforo Bartolotti e Marco del fu Giovanni Caniparoli ambi testimoni noti e conosciuti.

Ed io Antonio Gabelli, Curato di Civago, ho scritto il presente in permissione delle parti.

**[25/9/1746] 074. Affitto. scritto in italiano**

Al Nome di N.S.G.C., gli anni della Sua gloriosa nascita 1746, indizione nona, del giorno 25 del mese di settembre.

Antonio del fu Natale Biondi di Civago sotto Minozzo, Ducato e Vescovado di Reggio, qui presente per sé, spontaneamente ed in ogni, ha dato ed, ad affitto, concesso, dà.

Al Maggiore Matteo del fu Gaspero Gaspari di detto posto di Civago, presente, stipulante ed ad affitto accettante per sé.

Tutti e singoli lui [suoi] beni stabili che detto Biondi possiede alle "Lamepiane", territorio di Civago, entro i suoi noti confini che qui si abbino per espressi in ogni.

Di ciò per anni tre prossimi avvenire, cominciando detto affitto il giorno della stipulazione del presente Istrumento, e così finendo.

Promettendo il detto Antonio locatore per sé, al medesimo Matteo conduttore stipulante per sé, avere rata la detta locazione e di non farne sopra in pregiudizio di esso Matteo conduttore che così in ogni.

E per il contrario detto Matteo conduttore per sé promise e promette lavorare e coltivare i suddetti beni lodevolmente e da buon conduttore e nel [alla] fine del presente affitto restituirli ad esso

Antonio stipulante per sé piuttosto migliorati che deteriorati, od almeno in quello stato che si ritrovano nel principio di detto affitto, che così in ogni.

E per il presente triennio affitto, o sia locazione, il detto Matteo conduttore per sé promette di dare al citato Biondi locatore stipulante ed accettante per sé, lire settantadue di moneta corrente di Modena e la rata ogni anno, che sono lire ventiquattro, N° 24, e nel fine di ciascheduno anno, senza danni ed eccezione alcuna, in tante buone monete.

A conto di tale triennio affitto, il citato Matteo conduttore per sé, qui dà, pagò, numerò, sborsò e rilasciò al più volte detto locatore accettante per sé lire ventiquattro, N° 24, di moneta come sopra in tanti buoni denari e queste sono e servono per la prima annua locazione, benchè non sia anche [ancora] terminata, ma soltanto principiata; nonostante si convennero così onde detto Biondi rinuncia alla speranza in ogni.

Qual affitto, ossia locazione, le suddette parti rispettivamente per loro promettono di avere rate e di mai contraffare sotto la doppia pena per attendere la quale, colla mutua refusione dei danni i detti contraenti si obbligarono ed obbligano sé stessi, eredi e beni tutti presenti e futuri, e specialmente il detto Biondi locatore obbligò ed ipotecò i citati beni come sopra locati a rendere, e specialmente il detto conduttore rinunciò al beneficio e all'eccezione "non prestita pazienza" egualmente volendo.

Sopra di che dandomi in ogni.

Fatto a Gazzano e segnatamente in casa di me Notaio infrascritto, alla continua presenza di Giovanni del fu Paolo Gili e di Franco del fu Giacomo Agostinelli, ambi di Gazzano, testimoni noti e conosciuti.

[Segue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale ed anche per ferma Dispensazione, dai presenti tutti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, con il simbolo del mio tabellionato munii, secondo i requisiti. Salvo a me. Lode di D.O. e della B.M.S.V. senza peccato concepita.

### **[25/9/1746] 075. Compravendita. Scritto in italiano**

Al Nome di N.S.G.C., gli anni della Sua gloriosa nascita 1746, indizione 9° del giorno 25 di settembre.

Antonio del fu Natale Biondi di Civago, sotto Minozzo, Ducato e Vescovado di Reggio, qui presente per sé spontaneamente ed in ogni di sua ragione propria, ed in perpetuo ha dato, venduto ed alienato, dà.

A Matteo del fu Gaspero Gaspari di detto luogo di Civago, presente che compera, stipula, accetta ed acquista per sé.

Una pezza di terra boschiva di misura quartari otto e tavole 2, come dall'estimo, posta nel territorio di Civago, posto detto "in fondo alle Tagliate" a cui confina Martino Valpiana dai Casoni di Fontanalucia, i beni della Chiesa di Civago ed il Rio. Salvi.

Ad avere con ogni [diritto] sino nelle vie pubbliche, dando e cedendo, costituendo, ponendo.

Per il prezzo ed a nome di prezzo di detta terra e di tutte le sue ragioni, in tutto di ducatonì quattro, N° 4, da Z 7:10 di moneta Imperiale di Reggio, così concordato come dissero in ogni.

I quali ducatonì quattro, N° 4, il detto compratore per sé qui diede, pagò, numerò e rilasciò al precitato venditore presente, e che riceve e ritiene in sua potestà i medesimi ducatonì quattro in tante buone monete onde rinuncia alla speranza in ogni.

Costituendosi tenere sin che per prendere il quale gli concede ogni autorità e gli promette di evitare in ampia forma.

Qual vendita e cose tutte il detto venditore per sé promette di avere rate e di mai contraffare sotto la doppia pena, la quale con la refusione dei danni per attendere, ha obbligato quelli per sempre a rendere egualmente, essendosi pergiurati alla forma del Ducale Decreto.

Sopra di che dandomi in ogni.

Fatto, letto e stipulato in Gazzano, e propriamente in casa di me Notaio infrascritto, alla continua presenza di Giovanni del fu Paolo Gili e di Francesco del fu Giacomo Agostinelli ambi di Gazzano, testimoni noti.

[Prosegue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, ed anche per ferma Dispensa, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e come al solito, col distintivo del mio tabellionato munii secondo i requisiti. Salvo.

A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

### **[16/10/1746] 076. Compravendita. Scritto in italiano**

Al Nome di Nostro Signore G. C. , gli anni della Sua gloriosa nascita 1746, indizione 9° del giorno 16 di ottobre.

Antonio del fu Natale Biondi di Civago, sotto la Podesteria di Minozzo, Ducato e Vescovado di Reggio, qui presente per sé spontaneamente, ed in ogni di lui propria ragione ed in perpetuo ha dato, venduto, alienato, dà.

A Matteo del fu Gaspero Gaspari di detto posto di Civago, presente che compera, stipula ed accetta per sé.

Una pezza di terra campiva di misura quartari dieci, N° 10, posta nel territorio di Civago, posto detto “alla Costetta delle Lamepiane” a cui confina detto compratore, il citato venditore e gli eredi del fu Antonio Biondi. Salvi.

D’avere con ogni fisco [diritto] nelle vie pubbliche dando e cedendo, costituendo, ponendo.

Per prezzo ed a ragione di prezzo di detta terra e di tutte le sue ragioni, in tutto di ducatonì trenta, N° 30, da Z. 7:15 per cadauno di moneta corrente Imperiale di Reggio, così fra di loro convenuto e concordato come dissero.

Quel prezzo tutto intiero il citato venditore per sé qui disse e confessò di avere avuto e ricevuto da detto compratore stipulante per sé, avanti [prima] del presente Istrumento in tanti buoni denari che però [perciò] rinuncia ed alla speranza in ogni.

Costituendosi tenere sinchè per prendere il quale gli concede piena autorità e licenza in ogni e gli promette di evitare in forma.

Qual vendita e cose tutte il detto venditore promette di avere rate e di mai contraffare sotto la doppia pena la quale, con la refusione dei danni per attendere li ha obbligati per sempre a rendere egualmente essendosi pergiurati alla forma del Ducale Decreto.

Fatto a Gazzano e segnatamente in casa di me Notaio infrascritto, alla continua presenza di Bartolomeo del fu Cristoforo Merciadri e di Matteo del fu Antonio Gabelli di Gazzano, testimoni noti.

[Prosegue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Imperiale Autorità, ed anche per ferma Dispensa, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, come distintivo munii del mio tabellionato, secondo i requisiti. Salvo.

A lode di D. O. e B. M. S. V. senza macchia concepita.

#### **[5/4/1747] 077. Compravendita Scritto in italiano**

Al Nome di N.S.G.C., gli anni della Sua gloriosa nascita 1747, indizione 10° del giorno 25 di aprile.

Antonio del fu Natale Biondi di Civago, sotto Minozzo, qui presente per sé spontaneamente ed in ogni di sua propria ragione ed in perpetuo, ha dato, venduto ed alienato, dà.

A Matteo del fu Gaspero Gaspari di detto posto di Civago, presente che compera, stipula, accetta ed acquista per sé.

Una pezza di terra campiva di misura quartari quattro e mezzo, posta nel territorio di Civago, posto detto “nelle Lamepiane” e segnatamente nella “ Costetta “ a cui confina i beni comuni, il detto compratore ed il memorato venditore. Salvi.

Ad avere con ogni [diritto] sino nella via pubblica, dando e cedendo, costituendo, ponendo.

Per prezzo ed a ragione di prezzo di detta terra e di tutte le sue ragioni in tutto, di ducatonì quattordici, N° 14, da Z 7:15 per cadauno [ducato] di moneta corrente Imperiale di Reggio, così fra di loro convenuto come dissero.

Qual prezzo tutto ed intiero il detto venditore per sé qui disse e confessò di avere avuto e ricevuto dal detto acquirente stipulante per sé, avanti in tanti buoni denari onde rinuncia ed alla speranza in ogni.

Costituendosi tenere sinchè per prendere il quale gli concede piena autorità e licenza e gli promette di evitare in forma.

Qual vendita e tutte le predette cose, il detto venditore per sé promette di avere rate e di mai contraffare sotto la doppia pena per attendere la quale, con la refusione dei danni, li ha obbligati per sempre a rendere egualmente, essendosi pergiurati alla forma del Ducale Decreto.

Sopra di che dandomi.

Fatto in Gazzano e segnatamente in casa di me Notaio infrascritto, alla continua presenza di Battista del fu Antonio Romiti dalla Romita di Civago e di Pellegrino del fu Matteo Gaspari di detto Civago, ambi testimoni noti e conosciuti.

[Segue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Imperiale Autorità, ed anche per ferma Dispensa, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali in fede e risolutamente quì mi sottoscrissi e, come al solito, come distinzione munii del mio tabellionato secondo i requisiti.

A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

#### **[16/8/1747] 078. Compravendita Scritto in italiano**

Al Nome di N.S.G.C., gli anni della Sua gloriosa nascita 1747, indizione 10° del giorno 16 del mese di agosto.

Giovanni del fu Antonio Biondi e la Maria lasciata vedova da detto fu Antonio, e rispettivamente matrigna di detto Giovanni, ambi di Civago, sotto la Podesteria di Minozzo, Ducato e Vescovado di Reggio, qui presenti per loro, spontaneamente ed in ogni, ed anche di Natale fratello di esso Giovanni assente, per il quale promettono di rendere valide in forma secondo la legge che punisce il promettere il fatto altrui per causa nulla certificata altrimenti di loro proprio, obbligando sé stessi, eredi e propri beni tutti presenti e futuri in ogni. Per causa di dare la dote della Domenica, sorella di detto venditore e per rifare la casa diroccata gli anni passati per causa della lavina [?] in perpetuo hanno dato, venduto ed alienato, danno.

Al Maggiore Domenico del fu Pietro Caniparoli dai “Canenaroli” del detto posto di Civago, presente che compera, stipula, accetta ed acquista per sé.

Una pezza di terra campiva e prativa posta in Civago, posto detto “ai Canenaroli” a cui confina: eredi del fu Natale Biondi, Bartolomeo Bertolotti ed il detto venditore, salvi altri confini, di misura tavole 63.

D’aver con ogni ragione sin nella pubblica via dando, cedendo e costituendo e ponendo.

Per prezzo ed a ragione di prezzo di essa terra e di tutte sue ragioni, in tutto di ducatonì novantaquattro e mezzo, N° 94 ½, da Z. 7:10, cioè senza saggi, di moneta corrente Imperiale di Reggio, così fra loro concordato e convenuto, come dissero in ogni.

A conto di tal prezzo il detto Giovanni venditore e la citata Maria rispettiva venditrice, per loro qui dissero e confessarono di aver avuto e ricevuto dal detto acquirente stipulante per sé, ducatonì dodici, N° 12, simili, avanti [prima] il presente Istrumento in tanti buoni denari onde rinunciano alla speranza in ogni.

A conto parimenti il menzionato compratore per sé, qui in presenza diede, pagò, numerò, sborsò e rilasciò al medesimo venditore e venditrice sempre presenti, che accettano e tirano a sé, ducatonì settantadue, N° 72, senza saggi come sopra, in tante buone monete d’oro, che perciò rinunciano ed alla speranza in ogni.

Al residuo poi di detto prezzo qual fu ed è di altri ducatonì dieci e mezzo, N° 10 ½, di detta moneta e del medesimo valore, il più volte detto acquirente per sé qui promette e si obbliga, e per obbligato vuol essere tenuto a dare, pagare e sborsare al medesimo Giovanni venditore ed alla memorata [menzionata] venditrice, accettanti per loro ad ogni loro cenno e domanda in tante [monete] e senzachè, così si sono convenuti in ogni.

Costituendosi tenere sinchè per prendere il quale gli concedono piena autorità e licenza in ogni e gli promettono di darli in forma.

Qual vendita e tutte le predette cose rate e di mai contestare sotto la doppia pena, la quale, con la refusione dei danni per attendere si sono obbligati per sempre a rendere ed egualmente volendo.

Sopra di che dandomi.

Fatto a Civago, posto detto “a casa del Comastro” e segnatamente nella cantina della casa di Giovanni Comastri, alla continua presenza di Giovanni del fu Giacomo Poli e di Domenico del fu Sabattino Gaspari, ambi di Civago, testimoni noti.

[Prosegue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio per Autorità Imperiale, ed anche per ferma Dispensa, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, come stemma munii del mio tabellionato, secondo i requisiti. Salvo a me tutto.

A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

#### **[14/11/1747] 079. Saldo per compravendita. Scritto in italiano**

Al Nome di N.S.G.C., gli anni della Sua gloriosa nascita 1747, indizione 10° del dì 14 di novembre.

La Maria figlia del fu Paolo Gaspari e vedova del fu Antonio Biondi di Civago, sotto la Podesteria di Minozzo, Ducato e Vescovado di Reggio, qui presente per lei spontaneamente, ed in ogni [diritto], qui in presenza di me Notaio e dei testimoni infrascritti, disse, e pubblicamente confessò, dice, e confessa di avere avuto, ed effettivamente ricevuto prima del presente [atto], confessa.

Dal Maggiore Domenico del fu Pietro Canenaroli dai “Canenaroli” di detto posto di Civago, presente e stipulante per sé, ducatonì dieci e mezzo, N° 10 ½, da Z 7:10 di moneta Imperiale di Reggio corrente, che sono il residuo mancante nel prezzo di ducatonì novantaquattro e mezzo, N° 94 ½, allorchè detta vedova, e Giovanni Biondi, figlio di detto fu Antonio, e rispettivamente figlio presente della medesima vedova, vendettero ed alienarono in solidamente al menzionato Domenico Canenaroli stipulante per sé, una pezza di terra campina e prativa e, come da rogito da me Notaio

infrascritto nel medesimo anno 1747, sotto il giorno 16 di agosto, onde la medesima vedova rinuncia all'accettante del denaro non numerato ed alla speranza in ogni.

Quali confessò e tutte le predette cose, la detta vedova per lei promette di avere rate e di mai confutare sotto la doppia pena, per attendere la quale con la refusione dei danni si sono obbligati per sempre a rendere e specialmente al beneficio del presente contratto.

Volendo.

Sopra di che dandomi in ogni.

Fatto in Civago e segnatamente in casa di Pietro ed Antonio fratelli Poli, alla continua presenza del medesimo Giovanni e di Pellegrino del fu Bartolo Pigoncelli dai Pigoncelli di Fontanalucia, ambi testimoni noti ed in forma adoperati.

[Prosegue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, sotto la Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, Notaio Pubblico Reggente per Autorità Imperiale ed anche per Dispensa, dalle parti tutte fui chiamato. Dei quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, del mio tabellionato in segno munii.

A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

### **[13/6/1749] 081. Permuta Scritto in italiano**

Al Nome di Dio 1749, indizione 7° del dì 13 di giugno.

Gian Domenico del fu Domenico Canenaroli di Civago, qui presente per lui sponte, ed in ogni, con la presenza e consenso di Matteo Gaspari suo Messere, di sua propria ragione ed in proprio ha dato e permutato, dà.

A Pietro suo fratello di detto luogo qui presente stipulante e che a nome di permuta accetta per lui.

La metà di una teggia dal tetto sino al terreno, con la metà dell'ara e cortili aderenti alla medesima teggia che sotto il dì di oggi ha acquistato dalla Domenica e da Matteo lei figlio Canenaroli, come da mio rogito, posto nel territorio di Civago, posto detto "ai Canenaroli", confinante con detto Pietro e la via. Salvi.

Idem una pezza di terra arborativa e boschiva [quantache]sia, posta come sopra, con un castagno, acquistata in mattinata dalla stessa Domenica e dal detto lei figlio, pure sotto il dì di oggi, come da mio rogito, posta in detto territorio, posto detto "sopra la casa da Canenaroli", confina con detto Pietro, lo stesso Gian Domenico e gli eredi del fu Franco Canenaroli. Salvi.

E per il contrario il detto Pietro, per lui sponte, ed in ogni di sua propria ragione, in perpetuo ha dato e permutato, dà.

Al sopradetto Gian Domenico stipulante ed accettante per lui.

La metà di una stalla con i mobili [?] che sono in essa, posta in detto territorio, posto detto "ai Canenaroli", confina con detto Gian Domenico da due [parti] e lo stesso Pietro, con le ragioni dell'ara. Salvi.

Idem la lui parte di un censo che consiste nella metà, cioè di scudi sei ed un quarto, che tengono in comunione con Giovanni del fu Gabriele Canenaroli di Civago.

Idem la metà di una pezza di terra prativa di quantità tavole tre, posta in detto territorio, posto detto "ai Canenaroli", confinante con i beni di S. Leonardo, Giovanni del fu Matteo Canenaroli e detto Pietro. Salvi.

Ad avere con ogni [diritto], dandosi e cedendosi, costituendosi, ponendosi.

Per il prezzo rispettivo ai detti beni che detto Gian Domenico ha dato in permuta al suddetto Pietro, in tutto di scudi sedici e mezzo senza saggi, come dalla stima fatta da Giovanni Gaspari e dal Caporale Marco Gazzanelli di Civago, periti per i detti beni, che detto Pietro ha dato in permuta al medesimo Gian Domenico, in tutto di scudi quattordici, pure senza saggi, e lire dieci e bolognini 15

di Modena così accordati come dissero, essendo dunque detti beni che lo stesso Gian Domenico ha dato in permuta al detto Pietro di maggior valore per la somma di lire dieci e bolognini quindici di Modena a tenore di detta stima, e dell'accordato rispettivamente; le quali lire dieci e bolognini quindici il detto Gian Domenico per lui qui disse e confessò di aver avuto e ricevuto dal medesimo Pietro suo fratello stipulante per lui, avanti [prima] in tanti, rinunciando.

Costituendosi, una parte a nome dell'altra, tenere per sempre per prendere la quale [si] concedono vicendevolmente piena licenza. E si promettono scambievolmente di evitare in forma.

Quali permuta e cose fatte e rate e di mai confutare sotto la doppia pena, per attendere la quale, con la mutua refusione dei danni si obbligarono per sempre a rendere egualmente.

Volendo, dandomi, pregandomi in ogni.

Fatto a Gazzano e segnatamente in casa di me Notaio infrascritto, alla continua presenza del Sergente Giovanni Giacomo Vannucci e di Andrea di Bar[olo]meo Gili, ambi di Gazzano, testi noti e chiamati.

[Segue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio di Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, ed anche per Dispensa, dai predetti tutti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, del mio tabellionato per segno munii.

A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

#### **[4/7/1749] 082. Compravendita. Scritto in italiano**

Al Nome di N.S.G.C., gli anni della Sua gloriosa nascita 1749, indizione 12° del quarto di luglio.

Giovanni del fu Antonio Biondi di Civago, sotto la Podesteria di Minozzo, Ducato e Vescovado di Reggio, qui presente per lui sponte ed in ogni di sua propria ragione, ed in perpetuo ha dato, venduto ed alienato, dà.

Al Maggiore Pietro del fu Domenico Canevaroli dei "Canenaroli" di detto Civago, presente, che compera, stipula, accetta ed acquista per lui.

Una pezza di terra campiva di misura tavole ventiquattro e mezzo, N° 24 ½, posto nel territorio di Civago, posto detto "ai Canenaroli" a cui confina Giovanni ed Antonio fratelli Poli, il detto compratore e Bartolomeo Bertolotti. Salvi.

D'avere con ogni [diritto] fino alla via pubblica, dando e cedendo, costituendo, ponendo.

Per il prezzo ed a nome di prezzo di detta terra e di tutte le sue ragioni in tutto di ducatonì trentacinque da Z 7:15 per cadauna moneta corrente Imperiale di Reggio, così fra essi convenuti e concordati come dissero in ogni.

Qual prezzo tutto intiero il detto acquirente per lui qui ha dato, pagato e numerato, attualmente sborsato e rilasciato al venditore sempre qui presente e che accetta, riceve e tira a sé i medesimi ducatonì trentacinque come sopra in tanti buoni denari di oro ed altro che fanno la medesima somma, onde rinuncia a cautela ed alla speranza in ogni.

Costituendosi tenere per sempre per prendere la quale gli concede piena autorità e licenza in ogni, e gli promette di evitare in forma.

Qual vendita e cose tutte il suddetto venditore per lui promette di avere rate e di mai confutare sotto la doppia pena per attendere la quale, con la mutua refusione dei danni si obbligarono a rendere egualmente.

Essendosi pergiurato alla forma del Ducale Decreto.

Sopra di che dandomi in ogni.

Fatto in Civago, posto detto "ai Canenaroli" e segnatamente in casa dell'acquirente, alla continua presenza dei Signori Sacerdoti Don Antonio Gabelli di Gazzano, medesimo Curato di Civago, e di D. [Don] Bartolomeo Gigli di detto Gazzano, ambi testimoni noti e conosciuti.

[Segue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale ed anche per ferma Dispensa, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, munii dello stemma del mio tabellionato, secondo tutti i requisiti. A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

**[20/07/1749] 082 Bis. Messe Scritti in italiano**

Addì 20 luglio 1749

Per commissione di Matteo Gaspari ho io celebrate messe quarantuno per l'anima della fu Maria Comastri, ambi di Civago, ed essere rimasto soddisfatto delle equivalenti del suddetto Gaspari.

In fede di che

Io Giovanni Battista Fontana Sacerdote di Cervarolo  
di mano propria.

Attesto io sottoscritto di avere celebrate messe per uno zecchino, in un'altra partita per un mezzo Filippo, in un'altra partita per un ducato, per un'altra partita per un mezzo Filippo di mia parte, in un'altra per un Filippo di mia parte per altri Uffizi. E tutte queste partite in suffragio delle anime del Purgatorio di commissione di Matteo Gaspari di Civago per l'anima sua.

In fede di che io Gio: (Giovanni) Giacomo Cavecchia, Curato di Civago affermo come sopra.

Confesso io sottoscritto di avere celebrato e fatto celebrare per tre Filippi di messe, a riserva però uno Zecchino, in tanti Uffizi ed un Filippo di messe, e questo in suffragio delle anime Sante del Purgatorio di commissione di Matteo Gaspari di Civago a pro dell'anima sua ed aver ricevuto la suddetta somma di Filippi tre.

In fede di che io Gio: Giacomo Cavecchia affermo come sopra.

**[2/10/1749] doc. n° 85, scritto in italiano**

Nel Nome di Dio S. N. Anno di nostra salute 1749, indizione 12<sup>a</sup> del dì 12 ottobre.

Il Sig. Giacomo Ballotti, come agente ed Amministratore deputato agli interessi ed entrate del Ven. Altare della Beatissima Vergine di Caravaggio, eretto nel territorio di S. Antonio di Castel(nuovo) di Garfagnana, qui presente ed a nome di detto Altare, retrovende, retrocede e retrodà

A Giovanni Matteo, figlio di Giovanni Comastri di Civago di Lombardia presente che a nome di suo padre recupera, ricompera, stipula ed accetta per il medesimo e per i di lui eredi e successori.

Qual causa di censo in proprietà di soldi quarantacinque fruttifero all' otto per cento di moneta di Garfagnana, dal medesimo Giovanni costituito l'anno 1718 per rogito di Pubblico Notaio ed ai quali. Salvi. Ad avere egli, Amministratore Deputato, in ogni (diritto) e singole, ridando, ricevendo e riponendo e ricostituendo e promettendo dell'eccezione e quanto sia dato e fatto da detto Venerabile Altare e suoi Amministratori.

E questo fanno per detta proprietà di quarantacinque (soldi) di Garfagnana e inoltre lire di monete simili sessantanove e bolognini dieci di frutti decorsi e non pagati sino al presente giorno, compresa la mora.

I soldi 45 d'accordo, dà mandato (di pagare) il detto Comastri a Pietro del fu Domenico Caniparoli in conto della dote dovuta alla Lucia, sua sorella e moglie di detto Giovanni Matteo.

Lì dà, sborsa, numera e con effetto rilascia al detto Sig. Ballotti presente che li accetta, riceve, tira a sé, e presso di sé ritiene in tante buone monete d'oro e d'argento, costituenti, e salva a lui Caniparoli la ragione di far assicurare (garantire) la Lucia sua sorella sopra i beni liberi, a detta del medesimo Comastri, quanto sia per la somma di soldi 45, intendendo di riportare le ragioni traslative per la detta quantità sopra i beni affrancati. E quanto sia per detta (somma) di Z (zecchini) 69:10 detto Comastri, per i frutti decorsi come sopra, con denari propri, a tale effetto consegnateli da detto suo padre in presenza di me Notaio e testimoni infrascritti, lì dà, sborsa, rilascia al detto Sig. Ballotti presente che li riceve, tira a sé, e presso di sé ritiene in tanta buona moneta come sopra, confessando, assolvendo, quietandosi, (in)cassando e per l'osservanza di chè, detto Sig. Ballotti obbliga i beni suoi propri e di detto venditore Altare rinunciando e generalmente dando e giurando.

Sopra di che, pregando me ad attendere (rispettare).

Fatto.

#### *Annotazione*

**Mancano i dati del Notaio**

#### **[22/10/1749] doc. n° 86, scritto in italiano**

Al Nome di N.S.G.C., gli anni della di Lui gloriosa nascita 1749, indizione 12<sup>a</sup> del giorno 22 del mese di ottobre.

Giovanni Matteo figlio di Giovanni Comastri di Civago, Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per lui sponte ed in ogni, con la presenza, autorità e consenso di detto Giovanni suo padre, disse e confessò avere avuto e ricevuto da Pietro del fu Domenico Canenaroli da Civago, presente e stipulante per lui, la somma di ducatonì quaranta, n° 40 da Z 7:15 per cadauna moneta corrente Imperiale di Reggio, che sono stati lasciati dalla fu Paola, vedova di Domenico, alla Lucia figlia della stessa Paola e moglie di detto Giovanni Matteo (Comastri), come appare da scrittura per mano del Signor D. (Don) Antonio Gabelli, Curato di Civago, come pure detto Giovanni Matteo confessa avere avuto e che gli è stato consegnato dal medesimo Pietro stipulante per lui due vaccine in prezzo di ducatonì quarantuno, n° 41 e queste a conto della dote spettante alla suddetta Lucia, sorella del citato Pietro e moglie del medesimo Giovanni Matteo e quindi è che il detto Giovanni Matteo con la presenza ed autorità sempre di detto lui padre, a nome anche di detta lui moglie, per la quale promette di rato in forma a rendere (di fronte alla) legge che proibisce il fatto altrui per causa nulla, avvisato altrimenti di suo proprio, obbligando sé stesso, direttamente con i beni tutti presenti e futuri.

Ha fatto e fa al detto Pietro Canenaroli stipulante ed accettante per sé, fine e quietanza in forma di non chiederli mai più cosa alcuna *per la parte materna solamente* e non altrimenti.

Quali vaccine detto Giovanni Matteo ipotecò ed ipoteca al fine di cautizzare (garantire) e rendere sicura essa lui moglie, per la citata somma di ducatonì quarantuno, n° 41: e promette di rendere e restituire alla medesima lui moglie la medesima somma, o a chi sarà di ragione, salva la disposizione Statutaria che parla a favore dei mariti, quali cose rate e di mai confutare sotto la doppia pena, per attendere la quale, con la refusione dei danni, si obbligarono a rendere egualmente. Volendo.

Sopra di che dandomi.

Fatto in Civago e segnatamente nella cantina della casa di detto Giovanni Comastri, alla continua presenza del Sig. Don Antonio Gabelli, Curato di Civago, e del Sergente Franco Poli di detto Civago, ambi testimoni noti.

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, ed anche per ferma dispensa, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, dello lo stemma del mio tabellionato munii secondo i requisiti<sup>1</sup>.

Salvo a me.

A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

**Annotazione:**

<sup>1</sup> Nel testo questa frase è scritta in latino

**[17/5/1750] 087. Compravendita. Scritto in italiano**

Al Nome di N.S.G.C., gli anni della Sua gloriosa nascita 1750, indizione 13° del giorno 17 maggio.

Bartolomeo del fu Giovanni Canenaroli e la Domenica lui madre e moglie rispettivamente, dai “Canenaroli” di Civago, Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, ambi qui presenti per loro sponte ed in ogni, a nome anche di Matteo, fratello di detto Bartolomeo e rispettivamente figlio di detta Domenica, per il quale promettono di rato in forma secondo la legge che proibisce il fatto altrui per causa nulla, e rendere ragione altrimenti di loro proprio, obbligando sé stessi ed i beni tutti presenti e futuri, a ragione propria, ed in proprio hanno dato, venduto ed alienato, danno.

Al Maggiore Pietro del fu Domenico pure Canenaroli dai “Canenaroli” che compera, stipula accetta ed acquista per lui.

Una pezza di terra campiva ed arborativa di misura una mina, posta nel territorio di Civago, posto detto “sotto i Canenaroli”, ossia “la Borella” a cui confina detto acquirente da due [parti] ed essi venditori. Salvi.

Ad avere con ogni [diritto] fino alla via pubblica, dando e cedendo, costituendo e ponendo.

Per prezzo ed a nome di prezzo di detta terra e di tutte le sue ragioni, in tutto di ducatonì 32 da Z 7:15 per cadauno di moneta corrente Imperiale di Reggio e così convenuto e concordato, come dissero.

A conto di tale prezzo il detto Bartolomeo per lui qui disse e confessò avere avuto e ricevuto dal medesimo compratore stipulante per lui, ducatonì otto, N° 8, simili [come] acconto in tanti [ducatonì] rinunciando ed alla speranza in ogni.

Il residuo poi di detto prezzo, quale fu ed è di altri ducatonì ventiquattro, N° 24, di detta moneta, il detto acquirente per lui qui ha dato, pagato, numerato, sborsato e rilasciato in più volte a detto venditore che accetta, e ritiene sia sua proprietà i medesimi ducatonì vntiquattro, N° 24, in tante buone monete d’oro ed altro legale che però raccontiamo a cautela ed alla speranza in ogni.

Costituendosi tenere per sempre per prendere il quale gli concedono piena autorità e licenza in ogni.

E gli promettono di evitare in forma.

Quale vendita e cose tutte i memorati venditori promettono di avere rate e di mai confutare sotto la doppia pena, per attendere la quale, con la refusione dei danni, hanno obbligato loro stessi e beni tutti presenti e futuri per sempre a rendere in parti uguali.

Essendosi pergiurati alla forma del Ducale Decreto.

Fatto in Civago, posto detto “ai Canenaroli” e signatamente in casa dei medesimi venditori, alla continua presenza di Franco del fu Giovanni Canenaroli e di Matteo di Giovanni pure Canenaroli, ambi dei “Canenaroli”, testimoni noti e conosciuti.

[Segue scrittura in latino]

Io, Barolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, ed anche per ferma dispensa, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, del sigillo del mio tabellionato munii, secondo i requisiti.

A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

**[5/1/1752] 088. Compravendita. Scritto in italiano**

Al Nome di N.S.G.C., gli anni della Lui gloriosa nascita 1752, indizione 15° del giorno quinto di gennaio.

Antonio del fu Natale Biondi di Civago, Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per lui sponte, ed in ogni di sua propria ragione, ed in perpetuo ha dato, venduto ed alienato, dà.

Al Maggiore Matteo del fu Gasparo Gaspari di Civago, presente, stipulante e che compera ed accetta ed acquista per lui.

Una pezza di terra macchina [quantache]sia, posta nel territorio di Civago, posto detto “alla Costetta”, confina con detto acquirente, il medesimo venditore, i beni comuni ed il Rio. Salvi.

Ad avere con ogni [diritto] sino alla via pubblica, dando e cedendo, costituendo, ponendo.

Per prezzo ed a nome di prezzo di detta terra e di tutte le sue ragioni, in tutto di ducatonì 5 da Z 7:10, cioè senza saggi, di moneta di Reggio Imperiale, come da stima fatta da Battista Romiti di Civago e da Giovanni Alberghi da Cervarolo, periti eletti concordemente dalle parti, come dissero in ogni.

Qual prezzo tutto ed intero il detto venditore per lui disse e confessò avere avuto e ricevuto dal nomato acquirente stipulante per lui, avanti [prima] in tanti [ducatoni], che perciò rinuncia all’eccezione per la non numerata pecunia ed alla speranza in ogni.

Costituendosi tenere sintantochè [per sempre] per prendere il quale gli concede piena licenza.

E gli promette di evitare in forma in ogni.

Qual vendita e cose tutte detto venditore per lui promette avere rate e di mai confutare sotto la doppia pena, per attendere la quale, colla refusione dei danni, si obbligarono per sempre a rendere egualmente.

Essendosi pergiurati alla forma del Ducale Decreto.

Sopra di che dandomi.

Fatto in Civago e segnatamente nella Canonica, continuamente presenti il Sig. Sacerdote Don Paolo Cattalini, ed Antonio del fu Domenico Gaspari, ambi di Civago, testimoni noti e conosciuti.

[Segue scrittura in latino].

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, ed anche per ferma Disposizione, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, del sigillo del mio tabellionato munii, secondo i requisiti.

A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

**[21/3/1752] 089. Compravendita particolare Scritta in italiano**

Al Nome di nostro Signore Gesù Christo, gli anni della Sua gloriosa nascita 1752, indizione 15° del giorno 21 del mese di marzo.

La Maria figlia del fu Paolo Gaspari e vedova del fu Antonio Biondi di Civago, Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente per lei sponte, ed in ogni di sua ragione dotale per essere stata assicurata dal detto fu lei marito per la somma di ducatonì cinquanta sopra la infrascritta terra, come appare dal testamento fatto da detto fu Antonio che così espongono, e volendo detta vedova alienare una parte dell’infrascritta terra per il valore di ducatonì venti e di

quantità un quartaro ad oggetto di pagare debiti di massaria ed altri che tiene con la Venerabile Chiesa di Civago, come pure viene all'atto della presente vendita, per alimentare anche la famiglia che però [perciò] qui presente come sopra ed in ogni, ha dato, venduto ed alienato, dà.

Al Maggiore Pietro del fu Domenico Canenaroli di detto Civago, presente, che compera, stipula, accetta, ed acquista per lui.

Una pezza di terra campiva, prativa ed arborativa, di quantità un quartaro, posta in territorio di Civago, località detta "nei Canenaroli", confinante con la venditrice, il detto compratore e gli eredi del fu Natale Biondi. Salvi.

Ad avere con ogni [diritto] sin nelle vie pubbliche, dando, e cedendo, costituendo e ponendo.

Per prezzo ed a nome di prezzo di detta terra e di tutte le sue ragioni, in tutto di ducatonì venti, N° 20, da Z 7:15 per cadauna moneta di Corte Imperiale di Reggio, così convenuto e concordato come dissero in ogni.

Quali ducatonì venti la memorata alienatrice per lei qui disse e confessa avere avuto e ricevuto dal detto acquirente stipulante per lui, avanti [prima] in tante prescindendo in uno Zecchino di Fiorenza che sono lire trenta di Modena, che il medesimo acquirente per lui qui alla venditrice ha dato e rilasciato, ed essa venditrice che accetta e ritiene in lei Potestà, il medesimo Zecchino [come] buona moneta. Dove che però [perciò] rinuncia alla speranza in ogni.

Costituendosi tenere per sempre per prendere il quale gli concede ogni piena accettazione e licenza in ogni.

E gli promette di evitare in forma.

Della vendita e cose tutte, detta venditrice per lei promette avere per sempre rate e di mai confutare sotto la doppia pena, per attendere la quale colla refusione dei danni si sono obbligati a rendere egualmente.

Essendosi pergiurata alla forma del Ducale Decreto.

Sopra di che dandomi.

Fatto in Civago e segnatamente in casa di Giovanni Comastri, alla continua presenza di Giovanni Matteo, figlio di detto Comastri, e di Giovanni Marco del fu Sabatino Gaspari, ambi di Civago, testinomi noti.

[Segue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente, ed anche per ferma Dispensa dai presenti tutti, di propria mano, inoltre in fede di me rogante, per i quali qui mi sottoscrissi, e come al solito del sigillo del mio tabellionato munii secondo i requisiti.

A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

## **[2/12/1754] doc. n° 90, scritto in italiano**

Al Nome di N.S.G.C., gli anni della Sua gloriosa nascita 1754, indizione 2<sup>a</sup> del dì 2 di dicembre.

Matteo del fu Gaspero Gaspari delle Lamepiane di Civago, Podesteria di Minozzo, Ducato e Vicariato di Reggio, qui presente per lui sponte, ed in ogni (diritto), agendo a nome della Franca lui moglie assente, per la quale promette di rato in forma alla legge che proibisce i fatti altrui per causa nulla, avvisato altrimenti di suo proprio obbligando sé stesso, e beni tutti presenti e futuri in ogni, in proprio ha dato, venduto ed alienato.

Al Maggiore Pietro del fu Domenico Canenaroli, dai "Canenaroli" di detto Civago, presente, che compera, stipula, accetta, ed acquista in pagamento delle doti che deve alla fu Lucia lui (sua) sorella, che si maritò in Gian Matteo Comastri di detto Civago.

Una pezza di terra campina e prativa di quantità tavole trentasei, n° 36, con tutti i cortili vicini alla casa e teggia di detto Gaspari che andarono in rovina e diroccarono, posta nel territorio di detto

Civago, posto detto "la Fratta", a cui confina Giovanni Comastri, i beni di S. Leonardo e la via comune. Salvi.

Idem un'altra pezza di terra pure campina, prativa, arborativa e con alcuni castagni, posta come sopra, di misura tavole trentanove, posto detto "nel Dosso", con la teggia in detta terra, a cui confina detto Giovanni Comastri, la via pubblica e la via serviente. Salvi.

Ad avere con ogni diritto sino anche alla via pubblica, dando e cedendo, costituendo, ponendo.

Per il prezzo di dette due terre, cortili e teggia e ragioni tutte come sopra, in tutto di ducatonì centoventi, n° 120 da Z 7:15 per cadauna moneta corrente Imperiale di Reggio, come dalla stima fatta da Giovanni Alberghi da Cervarolo e da Domenico Gaspari da Civago, periti eletti concordemente dalle parti, come dissero in ogni.

A conto di tal prezzo il detto venditore per lui qui rilasciò e rilascia allo stesso acquirente stipulante ed accettante per lui ducatonì 33 ma senza saggi, perché lo stesso acquirente si è addossato e si addossa un capitale di un censo di ducatonì trentatre sopra di sé e beni tutti presenti e futuri che il medesimo tiene con il Signor Giuseppe Giacometti dalle Piane di Fosciana di Garfagnana, avendo detto Pietro compratore principiato a pagare i frutti di detto censo dall'anno prossimo scaduto 1753 su il principio di novembre, nel quale tempo detto acquirente tolse il possesso di detta terra, e sopra la quale è fondato detto censo, rinunciando all'eccezione del denaro non numerato ed alla speranza in ogni.

A conto pure il detto venditore, per lui qui disse e confessò aver avuto e ricevuto prima dallo stesso compratore stipulante per lui altri ducatonì cinquantuno, n° 51 da Z 7:15 come sopra, in tante (monete), rinunciando alla speranza.

Il residuo che fu ed è di altri ducatonì trentasei, n° 36, il detto acquirente per lui qui diede, pagò, numerò, sborsò e rilasciò al memorato venditore che accetta, riceve, e ritiene in sua potestà i medesimi ducatonì trentasei, n° 36 in tanta buona moneta di oro ed altro legale onde rinuncia a cautelarsi in ogni.

Costituendosi tenere tanto che venga tolto il possesso nel suddetto tempo che per aver preso il quale, gli concesse piena licenza.

Promettendosi anche di evitare in ampia forma ed in ogni.

Volendo detto Matteo venditore rendere conto e sicura detta sua moglie che si è chiamata e si chiama la medesima somma di ducatonì centoventi, n° 120 sopra sé e beni tutti presenti e futuri ed a piacimento della medesima che così.

Ed in caso che detto compratore stipulante per lui fosse molestato per la suddetta compera delle citate terre, cortili, teggia, e ragioni come sopra, allora detto venditore per lui rilasciò, e rilascia l'azione al detto acquirente stipulante per lui di poter conseguire una simile somma di ducatonì centoventi sopra altri beni stabili presenti e futuri di detto venditore e dove proverà e piacerà al medesimo compratore che così convennero in ogni.

Ed il nominato Pietro acquirente per lui sponte, ed in ogni, ha dato, ceduto e rinunciato al predetto Giovanni Matteo Comastri qui presente, stipulante ed accettante per lui le suddette terre, cortili, e teggia e ragioni come sopra *a nome* come sopra *di dote della citata fu Lucia*, e promette il medesimo Giovanni Matteo tenere, salvare e custodire dette terre a favore dei di lui eredi, salva la disposizione Statutaria che tratta del lucro dotale a favore del marito.

Quali cose tutte e ciascheduna contenuta nel presente Istrumento, le suddette parti rispettivamente per loro promettono avere per sempre rate e di mai confutare sotto la doppia pena per attendere la quale, con la mutua refusione dei danni, obbligarono tutti ed i loro rispettivi beni presenti e futuri per sempre a rendere egualmente.

Essendosi pergiurati alla forma del Fermo Decreto Ducale.

Sopra di che dandomi in ogni.

Fatto, letto e pubblicato il presente Istrumento in Gazzano e segnatamente in casa di me Notaio infrascritto, continuamente presenti Giovanni Antonio del fu Antonio Bertolotti di Civago e Giacomo del fu Giovanni Medici di *Fontanalucia*, ambi testimoni noti e conosciuti.

*(Segue scrittura in latino)*

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, ed anche per ferma Dispensa, dai predetti tutti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, del sigillo del mio tabellionato munii secondo i requisiti.  
A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

**[6/12/1757] 091. Compravendita con permuta Scritto in italiano**

Al Nome di N.S.G.C., gli anni della Sua gloriosa nascita 1757, indizione quinta del giorno 6 di dicembre.

Antonio del fu Domenico Gaspari di Civago, Podesteria di Minozzo, qui presente per lui sponte, ed in ogni di sua propria ragione ed in perpetuo ha dato, ed alienato ed a nome di permuta, ceduto e consegnato, dà.

A Pietro del fu Domenico Canenaroli di detto Civago, qui presente stipulante e che a nome, come sopra, dà, permuta, accetta per lui.

Una pezza di terra campiva di quantità tavole 67 ½, posta nel territorio di Civago, posto detto “nei Canenaroli”, confina con detto Pietro permutante, gli eredi del fu Bartolomeo Poli, Bartolomeo Canenaroli ed il Sig. Domenico Bertolotti. Salvi.

E per contrario detto Pietro qui presente per lui sponte, ed in ogni di sua propria ragione, ed in perpetuo ha dato, ed a nome di permuta, ceduto e consegnato, dà.

Al citato Antonio Gaspari, sempre qui presente, stipulante e che a nome, come sopra, di permuta accetta per lui tanta infrascritta terra pure campiva, quanto è il valore di ducatonì cinquanta e di quantità tavole cinquanta da misurarsi e scorporarsi, posta in detto territorio di Civago, detto “nei Flageti”, confinante con i beni della Chiesa da due [parti] e lo stesso Pietro permettente. Salvi.

Ad avere con ogni [diritto] sino alla via pubblica, dandosi e cedendosi, costituendosi, promettendosi.

Per prezzo ed a nome di prezzo per cadauna di dette terre di ducatonì N° 50, così accordato e convenuto come dissero.

Costituendosi tenere per sempre per prendere il quale si diedero vicendevole licenza.

E si promettono vicendevolmente e scambievolmente di evitare in forma in ogni.

Qual permuta e cose tutte rate e di mai confutare sotto la doppia pena per attendere la quale, colla refusione dei danni, si obbligarono per sempre a rendere egualmente.

Volendo.

Sopra di che dandomi in ogni.

Fatto a Gazzano e segnatamente in casa di me Notaio infrascritto, alla continua presenza di Antonio del fu Giovanni Maria Masini di Gazzano e di Giovanni Vanucci di Casa dei Pelati, ambi testimoni noti e chiamati.

[Segue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale ed anche per ferma Dispensa, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, munii del mio sigillo secondo tutti i requisiti.

A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

**[24/2/1758] doc. n° 92, scritto in italiano**

Al Nome di N.S.G.C., gli anni della Lui gloriosa nascita 1758, indizione 6<sup>a</sup> del giorno 24 di febbraio.

Avendo Pietro Canenaroli di Civago fatto nell'anno 1756 una sicurtà (garanzia) a Giovanni Vannucci di Casa dei Pelati *in qualità di Massaro della Comunità di Gazzano*, ed essendo detto Pietro stato astretto (costretto) "ex officio" (per sentenza) a pagare per detto Giovanni la somma di ducatonì settantanove, n° 79 da Z 7:15 per cadauno (ducato) di moneta corrente Imperiale di Reggio, per taglioni e siano imposte, e come detto Giovanni Vannucci qui presente confessa essere la verità, e volendo la madre del medesimo Giovanni rendere buon conto al citato Pietro per detta somma di ducatonì 79 e non potendo soddisfarlo in denaro, ha però (perciò) risoluto (stabilito) di assegnare allo stesso Pietro tanta infrascritta terra per detto valore di ducatonì settantanove. Quindi è che la Domenica qui presente, per lei sponte, ed in ogni di sua propria ragione ed in perpetuo ha dato, ceduto, rinunciato ed assegnato, dà, al medesimo Pietro Canenaroli qui presente, stipulante ed accettante per lui, tanta terra campina e prativa quanto è il valore dei soprannominati ducatonì 79, posta nel luogo detto "il Campaccio", confinante con Antonio Gaspari, Domenico Benassi, gli eredi del fu Franco Vannucci e la detta Domenica cedente. Salvi.

Ad avere con ogni diritto sino nella via pubblica, dando e cedendo, costituendo, ponendo.

Per il prezzo di detta terra e ragioni in conformità della stima e misura da farsi da periti da eleggere comunemente dalle suddette parti e scorporarne per detto valore di ducatonì 79, quale prezzo o sia valore dei suddetti ducatonì settantanove.

La detta Domenica per lei rilasciò e rilascia al medesimo Pietro accettante e stipulante per lui per avere esso pagato detto importo come sicurtà la suddetta (somma) per esso Giovanni Vannucci, onde detta Domenica rinuncia all'eccezione del non numerato denaro ed alla speranza in ogni.

Costituendosi tenere per prendere il quale gli concede piena licenza, subito seguita dalla perizia e scorporo come sopra, che consti in ogni.

Promettendo, anche la suintestata, in ampia forma in ogni.

Con patto che sia lecito alla memorata Domenica stipulante per lei, di riacquistare detta terra per lo stesso prezzo, nel termine di anni quattro, da principiarsi tal termine, il giorno del presente Istrumento

che così convennero.

Quali cose tutte rate e di mai confutare sotto la doppia pena, per attendere la quale con la mutua refusione, dà, danno e si sono obbligati per sempre a rendere egualmente.

Essendosi pergiurati alla forma del Fermo Ducale Decreto.

Sopra di che dandomi.

Fatto, letto e stipulato il presente Istrumento in casa dei Pelati e signatamente in casa della suddetta Domenica e Giovanni lei figlio Vannucci, alla continua presenza di Giovanni del fu Natale Alberghi da Cervarolo, e di Andrea Gatti di detta "casa dei Pelati", ambi testi noti e chiamati.

*(Segue scrittura in latino)*

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, per Pubblica Imperiale Autorità Notaio Reggente, ed anche per ferma Dispensa, dai presenti tutti fui chiamato. Per i quali qui io mi sottoscrissi e, come al solito, del mio tabellionato per sigillo munii secondo i requisiti.

A lode di D.O. e B.M.S.V. concepita senza peccato.

### **[13/12/1758] doc. n° 93, scritto in italiano**

Lì 13 dicembre 1758

Nota dei panni ed altri arredamenti della fu Lucia, moglie del fu Gian Matteo Comastri di Civago, che sono stati ereditati dai pupilli, cioè Gian Domenico e Caterina, figli di detto Comastri, e consegnati a Giovanni Comastri padre di detto Gian Matteo, e sono i seguenti:

Primo un saccone, il materasso, due lenzuoli lacerati, due coperte da letto, una gonnella severchina (per servire) agata, altra di flanella usata, altra di saia di colore crino, altra di scarlatta, un busto di

scarlatta, altro busto di saia color vino, altro busto di flanella verde, altro *busto rigato di bottega*, altro busto turchino, altro busto di saia bruno, altro busto bruno di panno, una coperta nera di panno di bottega, una coperta nera di tela liscia, altra coperta nera di stametto, un drappo di lino, un vello di seta, un tovagliolo stampato di tela indiana, due altri simili, un fazzoletto di musciolina, un tovagliolo di stametto, altro tovagliolo musciolino, altro tovagliolo musciolino, due altri di renso, un drappo carzuolo, altro tovagliolo bruno di tela liscia, cinque veli, un piumazzo, altri due fazzoletti di musciolino, una coperta di garza esatta di color tabacco, un'altra bruna, *due pendenti d'argento, filze due di ingranate*, due ceste col coperchio, *la croce d'argento, la pazienza con la sua cordella*.

I detti pupilli sono stati sotto la direttrice di Gian Domenico Caniparoli, loro zio, dal 6 di novembre 1756, sino al 31 dicembre 1758, e si è calcolato che per il loro bisogno (necessità) al vitto sia necessario un minimo di roba al mese per cadauno, e fatta la somma di due anni, sono quartari 48, la metà dei quali si detraono

(detraggono) per avere gli stessi riguardato (accudito) le bestie, la metà del tempo medesimo, sicchè vengono ridotti in quartari 24, ed in più, hanno *consumato tre pezzi e mezzo di sale, che sono stati assegnati dalla Comunità*, che importa Z 31=6 di Modena, e la suddetta roba si è tassata un zecchino al pacco e più (inoltre) hanno fatto di spesa per il lascito, lire di Modena quindici in dieci braccia di landinella somministrati da detto Gian Domenico, seguita l'entrata dei medesimi pupilli.

In primo luogo hanno consegnato di quest'anno 1758, *traini di fieno 17 liberi e senza la tassa rustica*, la quale consiste nella metà, e sommata la roba commestibile ascende a quartari 23, compreso l'anno 1757 e 1758, libero da tasse.

Detto Gian Domenico rilascia le suddette lire 15 in ricompensa del godimento dei pascoli dal 1758. Resta da liquidarsi il fieno, il pascolo dal 1747, i quali non sono stati considerati per l'assenza di Giovanni Canenaroli che ha coltivato i beni dei medesimi pupilli. Detto Gian Domenico resta tuttavia debitore per la somma di ducatonì 18 ai suddetti pupilli, come asserisce detto Giovanni Comastri, riservandosi vedere ulteriori ragioni da una parte e dall'altra.

Sopra di che.

Fatto in Civago in casa di detto Giovanni Comastri, alla presenza del Sig. D. (Don) Marco Merciadri e di Antonio Poli di Civago, testimoni noti e chiamati.

Io, Bartolomeo Gili, Notaio Pubblico, da Gazzano, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi, e come al solito, come sigillo munii del mio tabellionato rogando tutto.

A lode di D. O. e B. M. S. V.

#### *Annotazioni*

**Osservazioni:** la Lucia Comastri, rapportato a quei tempi, dispone di un discreto guardaroba e più precisamente 6 gonnelle, 7 corpetti, 2 coperte da letto, 1 coperta di panno di bottega, drappo di lino, tovaglioli, fazzoletti, la Croce d'argento, nonché la pazienza con la sua cordella. Segue puntigliosa la distinta delle spese sostenute per il sostentamento degli orfani per il periodo intercorso dal 6/11/1756 al 13/12/1758 calcolate dallo zio che li accudiva, in base alla quale risulta una porzione giornaliera di circa 400 grammi di cereali a testa, che non sono affatto trascurabili. Da notare inoltre che la Comunità è intervenuta concedendo tre pezzi e mezzo di sale per i pupilli orfani adottati dallo zio Gian Domenico ed impiegati come guardiani di mandrie. Riconosce però ai pupilli che, dalle loro terre ereditate, ha recuperato n° 17 traini di fieno sui quali è stata risparmiata anche la tassa rustica. Il traino era un attrezzo agricolo adibito esclusivamente al trasporto del fieno. Non aveva ruote ma slitte di legno, perché per le mulattiere della zona, per le pendenze e per la sconnessione della massicciata, meglio si adattava al traino delle bestie aggiogate.

Qualche chiarimento merceologico.

**Saia:** panno sottile di lana spinato e ruvido al tatto.

**Stametto:** tessuto a fili radi di seta o lana o canapa.

**Musciolina:** tessuto sottile di cotone per biancheria

**Garza:** velo di cotone assai sottile

**Carzuolo:** canapa cardata

**Busto:** oggi definito corpetto.

**[4/5/1759] doc. n° 94, scritto in italiano**

Al Nome di Dio 1759, indizione 7<sup>a</sup> del dì 4 di maggio.

Sapendosi che la comunione dei beni per l'ordinario *eccita discordia* particolarmente *fra i congiunti di sangue*, e volendo a ciò ovviare al fine di conservare fra essi un cattolico affetto, che si ricerca fra gli attinenti di consanguineità.

Gian Domenico del fu Domenico Canenaroli di Civago, qui presente, espone a me Notaio infrascritto di essere minore di anni 25, maggiore però di anni 23 come dal lui aspetto si può conoscere, e che per fare seguire il presente Istrumento di divisione con Pietro lui fratello tiene necessità di un Curatore che assista a detto Istrumento, per ovviare a qualunque frode che in lui danno potesse succedere, facendomi istanza la deputazione di un idoneo Curatore per validazione (convalida) delle infrascritte cose, ed io *Notaio infrascritto, Vicereggente del Moltissimo Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Dottore Giovanni Medici cittadino di Modena ed al presente Degnissimo e Meritissimo Podestà di Minozzo* e sue pertinenze, come dalla cessione di voci a bocca cedutemi, udendo io acconsentire ai giusti suoi svaghi del medesimo minore, ho dato, e deputato allo stesso in lui speciale Curatore Matteo Gaspari di detto Civago, qui presente, e che accetta detta Cura (Procura) e promette di fare le cose utili per detto minore, e di tralasciare le inutili sotto l'obbligazione di sé stesso, eredi e beni, giurando ai fatti.

Per il quale Curatore io Notaio infrascritto, premessa la mia indennità sotto sicurtà in forma, salvo che non giuro.

Quindi è che detto Gian Domenico e Pietro fratelli, ambi qui presenti, loro sponte agendo, detto Gian Domenico, con la presenza, intervento ed autorità di detto lui Curatore, sono venuti alla decisione non solo dell'asse ereditario di detto loro comune padre, ma anche dei beni materni ed altri beni che sono posti tutti nel territorio di Civago, e mediante Sebastiano Ceretti di Rovolo divisore dei medesimi ereditati beni, salvo alla "Paesina", che si sono accordati fra loro, ratificano la medesima divisione, non indotti con frode ma spontaneamente, ed in ogni (diritto) di giudizio loro proprio ed in perpetuo e titolo sempre di divisione, si diedero scambievolmente una parte all'altra, e sempre presenti per loro e mutua stipulazione in assegno e consegna gli infrascritti stabili e ragioni secondo, e sul tenore della divisione fatta da detto Sebastiano Ceretti divisore e perito, al quale si sono acquietati e si acquietano in ogni miglior modo.

Primieramente si assegna e consegna al detto Gian Domenico, ossia il minore che ha avuto l'elezione dei medesimi beni divisi.

Una pezza di terra prativa e campina quantachesia posta (in luogo) detto "ai Canenaroli", confina il Sig. Marco Meriadri, Matteo Canenaroli ed Antonio Biondi. Salvi.

Idem altra terra campina quantachesia posta in detto "in fondo ai Canenaroli", confina il fiume, detto Matteo, Bartolomeo Poli e la Chiesa. Salvi.

Idem altra terra campina quantachesia, posto detto "ai Canenaroli", confina con detto Pietro, la grotta, o sia la Costa, e detto Matteo Canenaroli. Salvi.

Idem altra terra ortiva, cioè la parte verso sera, come pure la terra campina, posto detto pure "ai Canenaroli" e segnatamente dietro la casa, confina con detto Pietro da due (parti), con detto Sig. D. (Don) Marco; i cortili di detta casa restano in comune.

Idem altra terra campina e prativa con alcuni castagni, posto detto "ai Flageti", ossia "Prato Generoso", con la metà di una teggia, confina con detto Matteo Canenaroli da due, i (beni) comunali, con Antonio Gaspari e Franco Biondi. Salvi.

Idem altra terra campina e castagnetina quantachesia, nel luogo detto "alla Costarsa", confina a levante con Giovanni Antonio Rondini di Gazzano, Marco Monti di Gazzano e la via comune. Salvi.

I campi "ai Canenaroli" restano indivisi.

Si assegna pure e consegna a detto Gian Domenico accettante per lui altra terra prativa di quantità tavole due, posto in detto pure “ai Canenaroli”, confina con detto Matteo Canenaroli, Martino (?) Canenaroli e Giovanni di Gabriele Canenaroli. Salvi.

Idem altra terra campina – prativa, macchina e boschiva, cioè la parte verso sera, confina col Sergente Franco Poli, i beni di S. Leonardo, i beni comuni e detto Pietro, con teggia, con metà di una casetta e con metà di una capanna, con (an)che *l’acqua che scaturisce dai luoghi comuni ed entra in detto sito di Gian Domenico* e detto Pietro possa prendere l’acqua in detto sito di Gian Domenico per guidarla nelle sue ragioni e nei suoi luoghi, che così.

Idem altra terra campina, posto detto “in Pozzolo”, confina con i beni del fu Sabatino Poli, Martino Canenaroli ed il Sig. detto Giovanni Gazzanelli. Salvi.

Idem altra terra prativa quantachesia, posto detto pure “in Pozzolo”, confina con Franco Poli da tre (parti) e gli eredi del fu Martino Bertolotti. Salvi.

Idem altra terra campina e macchina, posto detto “i Pavimenti” in Pozzolo, confina con la via serviente, i beni comuni e Gian Pellegrino Gaspari. Salvi.

Idem la casa nuova detta “di sopra” con altra casetta e *tre braccia di cortili aderenti, ed il forno resta in comunione* sintantochè detto Gian Domenico abbia ingrandito detta casetta.

Idem la teggia nuova con la metà della stalla, ma i cortili già terminati restano in comunione così.

Assegnata la parte al detto Gian Domenico, resta da assegnare al suddetto Pietro, ed è la seguente, cioè.

Si assegna e consegna al detto Pietro, presente come sopra stipulante ed accettante per lui.

Una pezza di terra campina –prativa e boschiva, posto detto “alla Paesina”, cioè la parte verso mattina, confina con detto Gian Domenico fratello, i beni comuni, detto Sig. D. (Don) Marco, Giovanni Biondi e Matteo Gaspari, tali con capannello ed una teggia diroccata.

Idem altra terra prativa e campina (quantache)sia, posto detto “alla Scorza” ossia “in quell d’Andreino” a cui confina detto Matteo Gaspari da due (parti), Franco Canenaroli, i beni di S. Leonardo e lo stesso Gian Domenico fratello, con un capannello ed una teggia.

Idem altra terra campina, posto detto “in Pozzolo”, confina con i beni della Chiesa da tre (parti) e Matteo Canenaroli. Salvi.

Idem altra terra campina, posto detto “ai Canenaroli”, confina il fiume, detto Sig. D. (Don) Marco, il Sergente Giovanni Poli, l’altro Sergente Francesco Poli, Matteo Canenaroli e Martino e Giovanni fratelli Canenaroli. Salvi.

Idem altra terra campina (quantache)sia, posto detto pure “ai Canenaroli”, confina il fiume, Matteo Canenaroli, detto Gian Domenico e la Domenica, moglie di detto Pietro. Salvi.

Idem altra terra campina quantachesia, posto detto “ai Pavimenti” nei “Canenaroli”, confina con detto Gian Domenico, Matteo Canenaroli, Giovanni Canenaroli e detta Domenica. Salvi.

Idem altra terra prativa (quantache)sia, posto detto “dietro la casa” di detto Pietro, confina detto D. (Don) Marco e detto Franco Canenaroli. Salvo.

Idem altra terra prativa e castagnetina, posto detto “nella Costarsa”, confina la via serviente, detto Gian Domenico e Marco Monti. Salvi.

Idem altra pezzuola di terra campina in posto detto “nei Canenaroli”, confina con detto Gian Domenico e la suddetta donna, moglie di detto Pietro e detto Sig. D. (Don) Marco. Salvo.

Idem l’orto di casa, cioè la parte verso mattina, confina detto Gian Domenico, Giovanni Canenaroli e la via. Salvo.

Idem la casa dal sotto sino al terreno, cioè la parte di sotto con l’aggiunta ivi aderente, confina con Franco Canenaroli, detto Gian Domenico e Matteo Canenaroli. Salvo. Ed i cortili tanto dell’uno quanto dell’altro restano in comunione che così è.

Idem della metà della teggia vecchia dal tetto sino al terreno; hanno pure accordato e convenuto che le aree rimangano in comunione.

Per rispetto ai beni dotali di detta Domenica, si è scorporato a lei favore, sopra ai beni comuni, una pezza di terra campina ed arborativa di tavole 52 e mezzo, posto detto “nei Campadini”, per il prezzo di ducati 63, come anche altra terra complessivamente di quantità tavole 19, posto detto

“nei Canenaroli”, per il prezzo di ducatonì trenta, avendo detta Domenica altri beni dotali, come appare dai suoi Istrumenti.

Confessa detto Gian Domenico essere stato reintegrato ed avere conseguito l’equivalente per detto scorporo, fatto come sopra a favore di detta Domenica.

E viceversa detto Pietro confessa essere stato reintegrato dal detto suo fratello, per la somma di ducatonì venticinque che gli furono lasciati dal fu Matteo suo zio, come anche per altra somma di ducatonì quaranta che gli furono lasciati dalla fu Paola, matrigna del medesimo Pietro. Rinunciando.

Espongono pure detti fratelli che un tempo che vivevano in comunione, il detto Gian Domenico alienò del suo proprio, e partecipò la metà del denaro al detto Pietro suo fratello; ora il medesimo Gian Domenico confessa essere stato bonificato dal suddetto Pietro per tali alienazioni in tanti terreni, rinunciando all’eccezione.

E rispetto ai beni tanto di detta fu *Domenica, madre di detto Pietro, quanto a quelli della fu Paola, madre di detto Gian Domenico*, protestano di non domandarsi cosa alcuna, avendo uno bonificato dell’altro con uguali porzioni.

Intendendo pure essi fratelli che resti indiscusso ed in comunione una pezza di terra prativa di quantità tavole sette, posto detto “nei Canenaroli” che gli è stata ceduta da Martino Canenaroli, in estinzione di un censo seguito sotto il dì d’oggi come da mio rogito.

Vogliono parimenti che resti in comune due altri campi che attivamente tengono uno con Giovanni Canenaroli e l’altro con Giovanni Biondi, e similmente lascino in comune altro censo che passivamente tengono con il Sig. Giuseppe Giovanetti dalla Piana di Fosciana di Garfagnana.

Quei beni assegnati come sopra e divisi dal detto divisore, e scambievolmente accettati tanto dall’uno che dall’altro fratello, sempre presenti per loro, e mutua stipulazione e sempre vicendevolmente e scambievolmente, si diedero ad avere, tenere, possedere con ogni ragione, gius (diritto), e servitù sin nelle vie pubbliche e secondo il tenore della suddetta divisione fatta come sopra dal detto Ceretti divisore.

Dandosi e cedendosi, costituendosi, ponendosi.

Costituendosi uno a nome dell’altro e l’altro a nome dell’uno, tenere e possedere i sopra nominati stabili e ragioni, e per sempre ne abbiano preso il possesso, che per prendere il quale si diedero vicendevolmente ogni piena autorità e licenza.

E si promettono scambievolmente di cui sopra.

Attesa la quale decisione fatta come sopra, la maggior parte a corpo e non a misura, e cose tutte contenute come sopra, le parti rispettive e specialmente detto minore, agendo sempre con la presenza, autorità e con consenso di detto lui Curatore e sempre vicendevolmente ed a mutua stipulazione, si fecero fine e quietanza in forma per i quali non vi siano pretese e litigi che potessero mai essere poste in campo tanto da una parte quanto dall’altra, e si promettono loro di non molestarsi né permettere di essere molestati per la presente divisione, e cose fatte come sopra espresse in ogni.

Qual divisione e cose fatte le suddette parti rispettose per loro promettono essere rate e mai contraddette sotto la doppia pena, per attendere la quale, con la mutua ragione, si sono obbligati per sempre a rendere egualmente.

Giurando detto minore sui fatti e rispondendo al detto Pietro alla forma del Fermo Ducale Decreto. Presenti furono continuamente alle dette cose come sopra, legittimamente fatte, Franco Canenaroli e Giovanni pure Canenaroli, ambi di detto Civago, attinenti di detto Gian Domenico da canto (parte) paterno, che con più comodità, uomini di buona vita e fama, maggiori di anni trenta alla forma statutaria, i quali giurano, uno dopo l’altro, taciti di non avere nel presente Istrumento, interesse alcuno e che per quanto conoscono, *non interviene dolo, né inganno per il minore*, stando le cose come stanno, e stanti hanno fatto seguire la presente divisione per vivere con più quiete, e perciò hanno interposto la loro autorità in ogni miglior modo.

Alle quali cose tutte, io Notaio infrascritto Vicegerente come sopra, stando nell’infrascritto luogo, *e sedente e sedendo sopra una scranna di legno intrecciata di paglia, luogo eletto per mio legittimo*

*Tribunale* a fare validamente le medesime cose, avute prima le debite e necessarie informazioni da detti attinenti, e conosciuta diligentemente la causa, e con la cognizione del Gius (diritto), ha interposto la sua Autorità Giudiziale per detto, supplendo, sostituendo in ogni modo esso Giovanni Medici Pretore.

Sopra di che dandomi in ogni.

Fatto, letto e pubblicato in Civago e segnatamente in casa di detto Gian Domenico minore, alla continua presenza del Reverendo Sig. D. (Don) Gian Domenico Stefani medesimo Curato di detto Civago e dal Caporale Marco Gazzanelli di detto luogo di Civago, ambi testimoni noti e chiamati.

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, e per ferma dispensa, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, munii del mio tabellionato come sigillo, secondo i requisiti<sup>1</sup>.

A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

<sup>1</sup> Nel testo la frase è in latino.

### **[15/5/1759] doc. n° 95, scritto in italiano**

Nel Nome di Dio 1759, indizione 7<sup>a</sup> del dì quindici di maggio.

Essendo seguito tempo fa il matrimonio giusti i riti di S. (Santa) M. (Madre) C. (Chiesa) e del Santo Consiglio Tridentino, fra il fu Gian Matteo Comastri di Civago da una (parte) e la Lucia, figlia del fu Domenico Canenaroli di detto Civago dall'altra parte, ed essendo pure che detto fu Domenico lasciò alla medesima (Lucia) a sé di dote ducatonì quattrocento oltre ai panni ed altri arredi ad uso di essa, come appare da lui testamento, ed avendo, Pietro e Gian Domenico fratelli e figli di detto fu Domenico, assegnato gli infrascritti terreni parte alla detta fu Lucia e parte agli infrascritti lei eredi per detta somma di ducatonì quattrocento, ma senza essere seguita scrittura neruna di tale assegno, e volendo farne constare a maggiore cauzione delle parti; quindi è che detto Pietro e Gian Domenico, entrambi qui presenti, per loro sponte ed in ogni di propria ragione ed in perpetuo hanno dato, ceduto, assegnato e ratificato, danno.

Ai Sig. Gian Domenico e Caterina fratelli ed ambi figli di detto fu Gian Matteo assente, io Notaio, come pubblica persona, stipulo per essi assieme con Giovanni Comastri qui presente, stipulante che accetta per detti Gian Domenico e Caterina suoi pronipoti e viventi con esso Giovanni, in comunione.

Una pezza di terra campina (quantache) sia, posta nel territorio di Civago, posto detto "in quel di Maginello" ed "in quel dei Riossi", confina Cristoforo Bertolotti, gli eredi del fu Marco Bertolotti, la via ed il Rio. Salvi.

Idem altra terra campina e castagnetina di quantità tavole 22 e mezzo, posta come sopra, luogo detto "nella Costarsa" a cui confina il Sig. Sergente Giovanni Antonio Rondini, la via e gli eredi del fu detto Antonio Gabelli. Salvi.

Idem altra terra campina di quantità tavole 91, posta come sopra "alli Canenaroli", cioè "alla Penna", a cui confina detto Pietro, il Sergente Franco Poli, Giovanni Poli, il fiume ed il Sig. Marco Merciadri. Salvi.

Ad avere con ogni diritto sino nella via pubblica, dando e cedendo, costituendo, ponendo.

Per il prezzo, rispettivamente alla prima terra, di ducatonì settanta correnti, così stimata da Cristoforo Bertolotti di Civago e da Giovanni Alberghi da Cervarolo periti.

Rispettivamente alla seconda (terra) di ducatonì trenta di moneta corrente, così stimata dal Caporale Marco Gazzanelli di Civago e da Bastiano Ceretti di Rovolo, periti eletti.

E rispettivamente alla terza (terra) di ducatonì settanta tre pure correnti, come dalla stima fatta dal Sig. detto Bartolo Gili di Gazzano e da Matteo Gaspari di Civago, periti (estimatori).

Che in tutto fanno la somma di ducatonì cento settanta tre. Il residuo di detta dote, quale fu ed è di altri ducatonì duecento venti sette, le parti espongono che a detta fu Lucia fu assegnato altri stabili in Civago da detto Pietro e Gian Domenico a nome di assicurazione per la sua dote, come dicono apparire dai suoi strumenti a cui si abbia relazione.

Costituendosi tenere per sempre per prendere il quale gli concedono piena licenza.

Promettendogli di evitare in forma. Ratificano pure detti fratelli Canenaroli ai nominati Gian Domenico e Caterina, altra terra campina, nel posto detto "alla Fontana", confina con gli eredi di Bartolomeo Bertolotti e Gian Antonio Bertolotti. Salvi. Come altra terra campina, posto detto "nei Campi", a cui confina la via, gli eredi di Grigante Bertolotti ed i suddetti Gian Domenico e Caterina; le quali due terre furono lasciate alla detta fu Lucia dalla fu Paola e dalla fu Giovanna, madre e rispettivamente zia di detta fu Lucia, che tanto hanno esposto.

Atteso dunque detti assegni e cauzioni seguite come sopra, il detto Giovanni Comastri per lui sponte, ha fatto e fa ai suddetti fratelli Canenaroli accettanti e stipulanti per loro, fine e quietanza e fatto (in) perpetuo liberatorio di non domandargli mai più cosa alcuna tanto per detta dote, quanto per i beni paterni e materni, e per i beni ancora di detta fu Giovanna e finalmente per qualsiasi altra sorte di beni, che di Gian Domenico e Caterina e suoi eredi potessero mai domandare tanto per legittima, che per debito di Dottore (?) e non sotto neruna speranza, rendendo e qualunque (cosa) accettando, sia di ragione che di fatto, assolvendoli e liberandoli per la stipulazione acquigliana (?) e promettendo di non molestarli né acconsentire che siano molestati per detta causa.

Quali cose fatte, rate e di mai confutare sotto la doppia pena per attendere la quale, con la mutua refusione dei danni, si obbligarono per sempre a rendere egualmente.

Essendosi pergiurati alla forma del Serenissimo Ducale esposto.

Sopra di che dandomi in ogni.

Fatto in Civago e signatamente in casa di detto Giovanni Comastri, alla continua presenza del Sergente Franco Poli di detto Civago e del Molto Reverendo Sig. D.(Don) Gian Domenico Stefani, modenese, Curato di detto Civago, ambi testimoni noti e chiamati.

*(Segue scrittura in latino)*

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, ed anche per ferma Dispensa, da tutti i presenti fui chiamato, per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, munii del sigillo del mio tabellionato, secondo tutti i requisiti.

A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

### **[7/6/1759] 097. Compravendita. Scritto in italiano**

Al Nome di Dio 1759, indizione settima del giorno settimo di giugno.

La Domenica lasciata vedova dal fu Giovanni Canenaroli di Civago, qui presente per lei spontaneamente ed in ogni [diritto] agendo, e facendo le infrascritte cose con la presenza, autorità e consenso di Matteo lei figlio, qui presente che acconsente di lei proposta ragione dotale, ed in perpetuo ha dato, venduto, alienato, ceduto e rinunciato.

Ad Andrea Santo Pelliccia di Colonnata, Stato del Fermo Principe di Carrara, qui presente che compera, stipula, accetta ed acquista per lui.

Tanta infrascritta terra campiva quanto è il prezzo infrascritto, posto nel territorio di Civago, posto detto "in fondo ai Canenaroli" a cui confina Pietro Canenaroli, Gian Domenico Canenaroli ed il fiume. Salvi.

Ad avere con ogni ragione sin nella via pubblica, dando e cedendo, costituendo, ponendo.

Per prezzo ed a nome di prezzo di detta terra e sue ragioni di Filippi ventisei e Paoli otto e mezzo, da misurarsi e stimarsi dai periti da eleggersi, e da scorporarsi nella parte superiore e per traverso, per detto prezzo di Filippi ventisei, e Paoli otto e mezzo.

Quali Filippi ventisei e Paoli otto e mezzo, detta venditrice per lei qui alla presenza rilasciò e rilascia al suddetto Andrea Santo Pelliccia accettante per lui in piena soddisfazione del debito che detta Domenica e Bartolomeo di lei figlio tengono con detto Andrea Santo, per causa di prestito gratuito, rinunciando all'eccezione del denaro non numerato ed alla speranza in ogni.

Costituendo tenere per sempre per prendere il quale gli concede piena licenza.

Promettendo di evitare in forma, lasciando qualunque ricevuta fatta a favore di detto Andrea Santo per detto gratuito prestito.

Quelle cose fatte rate e di mai confutare sotto la doppia pena per attendere la quale, colla refusione dei denari, ha obbligato i suoi beni per sempre per rendere egualmente.

Volendo, dandomi, pregandomi in ogni.

Fatto a Civago e segnatamente nei cortili avanti la casa di Giovanni Poli di Civago, alla continua presenza del Sergente Franco Poli, e di Giovanni Gaspari, ambi di detto Civago, testimoni noti e chiamati.

[Segue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, ed anche per ferma Dispensa, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, munii del sigillo del mio tabellionato secondo tutti i requisiti.

A lode di D. O. e B .M. S. V. senza macchia concepita.

### **[13/6/1759] 098. Compravendita. Scritto in italiano**

Nel Nome di Dio 1759, indizione settima del 13 di giugno.

La Domenica vedova del fu Giovanni Canenaroli, e Matteo di lei figlio e figlio rispettivamente di detto Giovanni, di Civago, ambi qui presenti per propria loro sponte ed in ogni [diritto] e a nome anche di Barto[lomeo], altro figlio di detta donna, e rispettivamente fratello assente per il quale promettono di certo in forma [conforme] alla legge che proibisce il fatto altrui per causa nulla, avvisati altrimenti di loro proprio obbligando, e [per] tale effetto sé stessi, gli eredi ed i beni tutti presenti e futuri, in perpetuo hanno dato, venduto ed alienato, danno.

A Gian Domenico del fu Domenico pure Canenaroli di detto Civago, qui presente che compera, stipula, accetta ed acquista per lui.

La metà di una teggia dal tetto sino al terreno, murata e coperta di paglia, con le ragioni dell'ara e cortili aderenti alla detta teggia, posta in Civago, posto detto "ai Canenaroli", confinante con la via e Pietro Canenaroli.

Idem una pezzuola di terra prativa con un castagno, [quantache]sia e posta come detto sopra, confinante con il detto acquirente, la via serviente, Franco del fu Giovanni Canenaroli.

Idem altra terra arborativa e boschiva con un castagno confinante come sopra, nel luogo detto sopra, la casa dei Canenaroli confinante con il detto proprietario, il medesimo compratore e gli eredi di detto fu Francesco Canenaroli.

Ad avere con ogni [diritto] sin nella via pubblica, dando e cedendo, costituendo, ponendo.

Per prezzo di detta teggia, ara, e cortilizia assieme con detta terra e ragioni, in tutto di Filippi undici e mezzo, N° 11 ½, così stimato rispettivamente alla detta teggia, ara, e cortili da Giovanni Gaspari e dal Caporale Marco Gazzanelli di Civago, periti eletti che così, e rispetto alla detta terra così accordati, come dissero, in ogni.

Quei Filippi undici e mezzo detti venditori per loro qui dissero e confessarono avere avuto e ricevuto parte in denaro e parte gli è stato consegnato una vacca ed una vitella in prezzo di Filippi dieci e mezzo, rinunciando all'eccezione della non numerata pecunia in ogni.

Costituendosi tenere sinchè [per sempre] per prendere il quale gli concedono piena licenza.

Promettendosi di evitare in forma, quale vendita e cose fatte, rate e di mai contestare sotto la doppia pena, per attendere la quale, colla refusione dei danni si obbligarono per sempre a rendere egualmente.

Volendo, dandomi, pregandomi in ogni.

Fatto in Gazzano e segnatamente in casa di me Notaio, fatto alla continua presenza del Sergente Giovanni Giacomo Vannucci e di Gian Giacomo di Marco Monti, ambi di Gazzano, testimoni noti e chiamati.

[Segue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale ed anche per ferma Dispensa, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, munii del sigillo del mio tabellionato, secondo tutti i requisiti. Salvo tutto a me.

A laude di D.O. e B. M. S. V. senza macchia concepita.

### **[13/6/1759] 099. Permuta. Scritto in italiano**

Nel Nome do Dio 1759, indizione settima del 13 di giugno.

Gian Domenico del fu Domenico Canenaroli, qui presente di propria lui sponte ed in ogni di sua ragione propria ed in perpetuo, facendo le infrascritte cose con la presenza e consenso di Matteo Gaspari, suo Messere, ha dato e permutato.

A pro suo fratello di detto luogo qui presente stipulante e che ha necessità, permuta, accetta, per lui. La metà di una teggia dal tetto sino al terreno con la metà dell'ara e cortili davanti alla medesima teggia, che sotto il dì d'oggi ha acquistato dalla Domenica e da detto Matteo di lei figlio Canenaroli, come da mio Rogito, posta nel territorio di Civago, luogo detto "alli Canenaroli", confina con detto Pietro e la via.

Idem una pezza di terra arborativa e boschiva [quantache]sia, con un castagno, acquistata dal detto Matteo sotto il dì di oggi, come da mio Rogito, e posto in detto territorio, come detto sopra "le case dei Canenaroli", confina con detto Pietro, lo stesso Giovanni Domenico e gli eredi del fu Franco Canenaroli. Salvo.

E per il contrario detto Pietro promette per lui qui presente spontaneamente, di sua ragione propria, ed in perpetuo ha dato e permuta, dà.

Al suddetto Gian Domenico stipulante ed accettante per lui. La metà di una stalla con mobili che sono in essa, posta in detto territorio detto "ai Canenaroli", confina con detto Gian Domenico da due [parti] e lo stesso Pietro, con le ragioni dell'ara.

Idem la lui parte di un censo che consiste nella metà, cioè di scudi sei ed un quarto che tengono in comunione con Giovanni del fu Gabriello Canenaroli di Civago.

Idem la metà di una pezza di terra prativa di quantità tavole 3 ½, posta in detto territorio detto "alli Canenaroli", confina con i beni di S. Leonardo, Giovanni del fu Matteo Canenaroli e detto Pietro.

Ad avere ogni [bene] dandosi e cedendosi, costituendosi e ponendosi.

Per il prezzo rispetto ai detti beni che detto Gian Domenico ha dato in permuta al predetto Pietro, in tutto di scudi sedici e mezzo, senza saggi, come dalla stima fatta da Giovanni Gaspari e dal Caporale Marco Gazzanelli di Civago, periti, rispetto a detti terreni che detto Pietro ha dato in permuta al medesimo Gian Domenico in tutto di scudi quattordici, pure senza saggi e lire una e bolognini quindici di Modena così accordati come dissero, essendo dunque essi beni che lo stesso Gian Domenico ha dato come sopra in permuta al detto Pietro di maggior valore per la somma di lire dieci e Bolognini quindici di Modena a tenore di detta stima e dell'accordato rispettivo, [le] quali lire dieci e Bolognini quindici lo stesso Gian Domenico per lui qui disse e confessò avere

avuto e ricevuto dal detto suo fratello stipulante per lui, avanti [prima] in tanta [pecunia] rinunciando.

Costituendosi una parte a sé dell'altra tenere per sempre per prendere il quale si concedono piena licenza in ogni.

Si promettono incondizionatamente di evitare in ogni.

Qual permuta e cose tutte rate, e di mai confutare sotto la doppia pena, per attendere la quale, con la mutua ragione dà, diede e si obbligarono per sempre a rendere sia uno che l'altro.

Volendo, dandomi, pregandomi in ogni.

Fatto a Gazzano e segnatamente in casa di me Notaio infrascritto, alla continua presenza del Sergente Giacomo Vannucci ed Andrea di Bartolomeo Gili, ambi di Gazzano, testi chiamati.

[segue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, ed anche per ferma Dispensa, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, munii del sigillo del mio tabellionato secondo tutti i requisiti.

A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

### **[16/8/1759] doc. n° 100, scritto in italiano**

Nel Nome di Dio 1759, indizione 7<sup>a</sup> del 16 di agosto

Considerando Matteo Gaspari, e la Francesca lui moglie dalle Lame Piane di Civago, Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, dover un giorno morire, e non sapendo né l'ora né il punto della certa morte e volendo, mentre sono in tempo, fare il loro insolito testamento non imposto, e perciò ambi qui presenti sani, per gloria di Dio, di mente, sensi, vista, udito, loquella (parola) ed intelletto, e di tutti i pertinenti corporei, benchè rispetto al detto Matteo indisposto alquanto di corpo e giacente in letto, e col medesimo loro insolito testamento hanno disposto e dispongono nel seguente modo.

Primieramente cadauno raccomandano l'anima sua a N. (nostro) S. (Signore) G. (Gesù) C. (Cristo) ed a tutta la corte del cielo trionfante, pregandoli tutti con sentimento di vero dolore e perdonarli ogni offesa che per il corso di loro vita avessero commesso, e quella ricevere in Paradiso. Il loro caduco corpo poi fatto cadavere e l'anima separata da quello, i medesimi testatore e testatrice ordinano, anzi pregano essere seppelliti nel cimiterio della Chiesa parrocchiale di S. Leonardo di Civago, o dove, e fare intervenire al loro cadauno rispettivo funerale il numero di venti Reverendi Signori Sacerdoti, e dare a cadauno di quelli la solita limosina di bolognini 25 e candelotto di cera bianca, acciò celebrino i loro sacrifici per l'anima di detto testatore e della detta testatrice.

Inoltre per ragione del legato, ed in suffragio dell'anima loro, hanno lasciato e lasciano che gli sia(no) fatte celebrare tante messe per la somma di zecchini cinque, per cadauno, dal medesimo testatore e testatrice, nel termine di un anno principiando tal termine il dì (in cui) avviene ciascuna rispettiva morte, e da soddisfarli in detta Chiesa e compreso la spesa dei predetti rispettivi funerali che così in ogni.

Inoltre, rispetto al detto Matteo, per ragione di legato ed in ogni, ha lasciato e lascia a Leonardo e Gian Maria, nipoti dei fratelli Gaspari di detto testatore, ed abitanti a Reggio, la somma di lire quindici di Modena per ciascuno dei medesimi legatari, da conseguirsi subito seguita la morte del suddetto testatore e della suddetta testatrice in ogni.

Inoltre per ragione di legato, detto Matteo testatore lasciò e lascia che detta Francesca, sua diletta consorte, sia donna, madonna, usufruttuaria e goditrice di tutti i beni del medesimo di lei marito durante la sua vita naturale, purchè faccia vita vedovile ed onesta ad onore del detto suo marito testatore e le sue doti non periscano, e che la medesima possa vendere ed alienare i beni di detto testatore per poter vivere e non altrimenti.

E viceversa detta Francesca vispa testatrice per ragione di legato, ha lasciato e lascia che detto Matteo di lei marito sia padrone di godere ed usufruttuare i beni tutti di detta testatrice, sua moglie, durante sua vita naturale, con la condizione che viva vedualmente.

In tutti poscia gli altri beni loro mobili ed immobili, ragioni ed azioni presenti, il medesimo testatore e testatrice hanno fatto, istituito e colla bocca propria hanno nominato e nominano loro eredi universali la Maria, Domenica ed Antonia, loro figlie legittime e naturali e maritate, rispetto alla prima in Giovanni Romiti dalla "Romita", rispetto alla seconda in Rocco Medici, e rispetto alla terza in Gian Domenico Canenaroli, ugualmente ed in tre uguali porzioni, ed a quelle hanno sostituito e sostituiscono in un terzo di detta eredità, i figli di detta Maria, in un altro terzo i figli di detta Domenica, e nell'altro terzo i figli di detta Antonia e tanto i nati che da nascere e sia maschi che femmine, e come orfani e fidejcommissariamente, ed in ogni.

Con questa condizione e dichiarazione, che venendo, dette sorelle eredi, dopo la morte dei predetti loro genitori, alla divisione di detta eredità, quella debba essere regolata da persone capaci, e che tanto una parte quanto l'altra debba acquietarsi alla medesima decisione, e se alcune di dette eredi ardirà contraddire, in tal caso resteranno prive della loro porzione come sopra assegnata e si applicherà a chi si acquisterà a non contraddire alla medesima decisione.

Questo dissero essi testatore e testatrice che vogliono sia la loro ultima volontà ed ultimo loro insolito testamento che vogliono che sia valido per ragione del testamento predetto, e quando non valesse per tale ragione, vogliono che valga per ragione di codicilli, di donazione per causa di morte, od in altro valido e più efficace modo che di ragione potesse, valesse, e tenere in ogni.

Sopra di chè, dandomi in ogni.

Fatto nel territorio di Civago, posto detto "alle Lamepiane", ed in casa del medesimo testatore, e testatrice e segnatamente nelle loro camera cubiculare (camera da letto), continuamente presenti Battista Romiti, Giovanni Gazzanelli, Giovanni Marco Biondi, Gian Domenico Romiti, Antonio Biondi, Domenico Romiti, e Giovanni Biondi, tutti sette di Civago, e tutti sette testimoni noti, idonei, e per bocca propria del testatore e testatrice chiamati, pregati ed in forma adoperati.

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, ed anche per ferma Dispensa, al presente testamento fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, come sigillo munii del mio tabellionato, secondo i requisiti.

A lode di D. O. e B. M. S. V. senza macchia concepita.

### **[13/7/1762] 101. Compravendita Scritto in italiano**

Al Nome di Dio 1762, indizione 10° del 13 di luglio.

Pietro Canenaroli dai "Canenaroli" di Civago qui presente per lui sponte, ed in ogni di sua ragione propria ed in perpetuo ha dato, venduto, ed alienato, dà.

A Gian Domenico lui fratello di detto luogo, qui presente che compra, stipula, accetta ed acquista per lui.

Una pezza di terra prativa, ora fatta orto, con l'ara aderente che ascende in tutto alla misura di tavole due, parte di detto venditore, posto nel territorio di Civago, detto "ai Canenaroli; confina: Giovanni Canenaroli, la via, detto compratore da due, e detto venditore con l'orto. Salvi.

Ad avere con ogni [diritto]) sino nella via pubblica, dando e cedendo, costituendo, ponendo.

Per prezzo di detta terra assieme con detta ara e ragioni, in tutto di lire ventitre e Bolognini sedici, N° 23=16 di moneta corrente di Modena, così accordati come dissero.

Tali lire 23=16 detto venditore per lui qui disse, confessò, di avere avuto e ricevuto avanti da detto acquirente stipulante per lui in tante [monete], rinunciando.

Costituendosi tenere per sempre per prendere il quale gli concede piena licenza in ogni. E di evitare secondo la forma in ogni.

La quale vendita e cose tutte il detto venditore per lui promette di avere rate e di mai contestare sotto la doppia penale, per attendere la quale, con la refusione dei danni, obbligò le parti per sempre egualmente a rendere.

Volendo, dandomi in ogni.

Fatto a Gazzano e segnatamente in casa di me Notaio infrascritto, alla continua presenza di Rocco Medici di Fontanalucia e di Battista di Antonio Poli di Civago, ambi testi noti.

[Segue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio di Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale ed anche per Dispensa, dai presenti fui chiamato. Per i quali mi sottoscrissi e, come al solito, come sigillo munii del mio tabellionato.

A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

**[20/07/1749] doc. n° 102, scritto in italiano**

Addì 20 luglio 1749

Per commissione di Matteo Gaspari ho io celebrato messe quarantuno per l'anima della fu Maria Comastri ambi di Civago ed essere rimasto soddisfatto delle (e)quivalenti..... del suddetto Gaspari.

In fede di che.

Io Giovanni Battista Fontana Sacerdote di Cervarolo, di mano propria.

Attesto io sottoscritto di avere celebrato messe per uno zecchino, in un'altra partita per un altro zecchino, in un'altra partita per un mezzo Filippo, in un'altra partita per un ducato, per un'altra partita per un mezzo Filippo di mia parte, in un'altra per un Filippo di mia parte in tanti Uffizi, in un'altra partita un altro mezzo Filippo di mia parte in altri Uffizi; e tutte queste partite in suffragio delle anime del Purgatorio di commissione di Matteo Gaspari di Civago per l'anima sua.

In fede di che io Gio: (Giovanni) Giacomo Cavecchia, Curato di Civago affermo come sopra.

Confesso io sottoscritto di aver celebrato e fatto celebrare per tre Filippi di messe a riserva però un zecchino in tanti Uffizi ed un Filippo di messe, e questo in suffragio delle anime sante del Purgatorio di commissione di Matteo Gaspari di Civago a pro dell'anima sua, ed averne ricevuta la suddetta somma di Filippi tre.

In fede di che io Gio: (Giovanni) Giacomo Cavecchia affermo come sopra.

Addì 15-08-1762

Confesso io sott° (sottoscritto) di avere celebrato messe trenta, dico n° 30 di commissione e secondo la pia mente del magnifico Matteo Gaspari del Comune di Civago e di essere stato intieramente soddisfatto delle suddette messe con la solita limosina.

Io Francesco Ferrari affermo di mano propria.

**[11-06-1764] doc. n° 103, scritto in italiano**

Al nome di Dio 1764 indizione 12<sup>a</sup> del giorno undicesimo di giugno.

Essendo stato seguito (celebrato) il matrimonio giusti li riti di Santa Madre Chiesa e del Sacro Concilio Tridentino, fra Giovanni Domenico Canevaroli da una (parte) e Maria Antonia, figlia del fu Matteo Gaspari dall'altra parte, ambi di Civago, con promissione (promessa) di dote fatta da

detto Matteo a favore della medesima in somma di ducatonì duecento n°200 da Z 7=14 per cadauno di moneta corrente Imperiale di Reggio, ed avendo detto Gian Domenico avuto e piaciuto detta quantità di ducatonì duecento ma senza essere seguito davvero, confessò, di detta dote, e ostando farne constare quindi, a che detto Gian Domenico qui presente per lui (sua) sponte (spontanea volontà) ed in ogni (diritto) in presenza di me Notaio e testimoni infrascritti disse, e confessò, dice e confessa di aver avuto, e ricevuto dal detto Matteo Gaspari qui presente e stipulante per lui (sè stesso) la somma di ducatonì n°200 simili, avanti al presente strumento (rogito) ed in tante buone monete, rinunciando all'eccezione del denaro non numerato ed alla speranza in ogni [diritto].

E volendo detto Gian Domenico cautelare e assicurare detta sua moglie per la nominata somma di ducatonì duecento: che però si è chiamato e si chiama i medesimi ducatonì duecento sopra sé e beni tutti presenti e futuri, specialmente sopra una pezza di terra prativa e castagnentina (quantache) sia, posta nel territorio di Civago detto "alla Costarsa" confinante il tenente Giovanni antedetto Rondini, da due (parti), la via comunale e la via servente. Salvi.

Idem sopra altra terra campina (quantache) sia, posta come sopra nel detto territorio, detto "la Borella", a cui confinano gli eredi di Pietro Canevaroli, Santo Pelliccia da Colonnata (Massa Carrara), e la via servente. Salvi.

Quelle terre ipotecò ed ipoteca al fine di cautare (cautelare) e rendere sicura detta sua moglie per ducatonì cento sopra la suddetta terra chiamata "alla Costarsa", e per gli altri ducatonì cento sopra l'indicata terra denominata "la borella" promettendo di sanare, salvare e custodire detta somma di ducatonì duecento a favore di detta sua moglie ed eredi, salva la disposizione statutaria che tratta del luogo dotale a favore di mariti in ogni (diritto).

Tali cose atte, rate e di mai confutare, per attendere le quali colla refusione dei danni, si sono obbligati rinunciando. E generalmente.

Volendo, dandomi, pregandomi.

Fatto a Gazzano e segnatamente in casa di me Notaio infrascritto, alla continua presenza di Domenico Gaspari e di Francesco Canevaroli, ambi di Civago, testimoni noti e chiamati.

Io, Batolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio reggente per Autorità Imperiale, ed anche per ferma dispensa, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e come al solito munii del mio tabellionato come sigillo, secondo tutti i requisiti.

A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

#### **[27/10/1764] 104. Compravendita. Scritto in italiano**

In Nome di Dio 1764, indizione 12° del giorno 22 di ottobre.

Il Sergente Francesco Poli di Civago, Podesteria di Minozzo, qui presente per lui sponte ed in ogni di sua propria ragione ed in perpetuo ha dato, ceduto ed alienato a Gian Domenico del fu Domenico Canenaroli di detto Civago, che compera, stipula, accetta ed acquista per sé.

Tutta la parte di Domenico Poli di una casa, tuvadello ad oriente, e con teggia e cortili ivi pure aderenti, il tutto posto nel territorio di detto Civago, posto detto "alla Paesina", confinante col detto compratore da tutti i canti [lati]. Salvi.

Ad avere con ogni sin nella via pubblica, dando, cedendo, costituendo, ponendo.

Per il prezzo di detta casa e del detto tuvadello assieme con detta teggia e cortili e sue ragioni in tutto di Filippi nove, N°9, come dalla stima fatta da Guglielmo Fontana da Cervarolo, perito eletto dalle parti come dissero in ogni.

I Filippi nove, N° 9, il suddetto venditore, proprio lui qui disse e confessò avere avuto e ricevuto avanti [prima] dal suddetto acquirente stipulante per lui in tante [monete], rinunciando alla speranza.

Costituendosi tenere anche per avere tolto quello che gli concesse tempo fa, ogni piena licenza.

Promettendo di evitare nella infrascritta vendita e cose tutte, il detto venditore per lui promette avere ragione e di mai confutare sotto la doppia pena per attendere la quale con la refusione, si obbligarono per sempre a rendere reciprocamente.

Volendo, dandomi, pregandomi.

Fatto in Civago suddetto posto, e segnatamente in casa di detto Sergente venditore, assiduamente presente il Sig. D. Martino Gili di Gazzano e Vincenzo Castagnedoli di Ceremarabino, ambi testimoni noti e chiamati.

[Segue scrittura in latino]

Io, Bartolomeo Gili, figlio di Signiferi Antonio da Gazzano, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale ed anche per ferma Dispensa, da tutti i presenti fui chiamato. Per i quali qui mi sottoscrissi e, come al solito, munii del sigillo del mio tabellionato secondo tutti i requisiti.

A lode di D.O. e B.M.S.V. senza macchia concepita.

**[doc. n° 105, scritto in italiano]**

Copia della prima biada, levata dei particolari, della Comunità di Gazzano dell'Illustrissima Abbondanza di Reggio dell'anno 1767 estratto da me infrascritto dalle note fatte in detto anno dall'Ill.mo Sig. Notaio Dini, attuario di Minozzo

<i>Prima cena Gazzano</i>	<i>Some</i>	<i>Stai</i>	<i>Quartari</i>
Matteo Caniparoli con Marco lui fratello	0	1	2
Marco Caniparoli con Matteo lui fratello	0	1	2
Francesco Caniparoli con Giovanni Poli	0	1	1
Domenico del fu Pietro Caniparoli con Giovanni Domenico Caniparoli	0	0	1
Giovanni di Domenico Romiti con Paolo Romiti		0	0
Paolo Romiti figlio di Giovanni Romiti	0	1	0
Andrea Romiti con Bartolomeo di Battista Romiti	1	0	0
Bartolomeo di Battista Romiti con Andrea Romiti	0	0	2
Domenico del fu Antonio Romiti con Andrea Biondi	0	0	2
Antonio Biondi con Domenico di Antonio Romiti	0	0	3
Antonio di Pellegrino Gaspari con Agostino Gaspari	0	0	1
Agostino Gaspari con Antonio fratello	0	0	2
Giovanni di Francesco Gaspari con Domenico Poli	0	1	2
Giovanni di Biagio Gaspari con Giovanni di Francesco Gaspari	0	1	0
Cristoforo Bertolotti con Signor Giuseppe Rondini	0	1	2
Giuseppe del fu Francesco Poli con Giovanni Poli	0	1	3
Pellegrino Cattalini con Domenico Poli	1	0	0
Pellegrino Manni con Giovanni di Marco Gaspari	0	1	0

Giovanni di Marco Gaspari con Pellegrino Manni	0	1	0
Giovanni di Paolo Gaspari con Domenico Poli	0	1	1
Giovanni Giacomo di Domenico Poli con Giovanni Matteo Caniparoli	0	0	2
Giovanni Matteo Caniparoli con Giovanni Giacomo Poli	0	0	2
Pellegrino Gaspari con Giovanni Fioravanti	0	1	0
Giovanni Fioravanti con Domenico Fioravanti	0	1	2
Domenico Fioravanti con Giovanni Fioravanti	0	1	1
Antonio Poli con Domenico Poli	0	1	0
Andrea Cattalini con Domenico Poli	0	1	0
Domenico Comastri con Domenico Poli	0	0	3
Lunardo Fioravanti con Domenico Fioravanti	0	1	0
Pellegrino Cadonici con Domenico Poli	0	1	0
Natale Biondi con Giovanni Poli	0	0	2
Domenico Marc' Antonio Gazzanelli con Domenico Pigoncelli	0	1	2
Antonio Rossi con Giovanni Poli	0	1	0
Giovanni di Domenico Caniparoli con Domenico Poli	0	0	2
Marco Gazzanelli con Giovanni di Domenico Poli	0	1	3
<i>In tutto sono some</i>	<u>19</u>	<u>1</u>	<u>0</u>

In fede

Io Giovanni Battista Polacchi Notaio e Cancelliere di deputazione.

#### *Annotazioni*

**1 quartaro=a litri 15,81**

**1 mina = litri 31,62**

**1 staio = litri 63,25**

**1 soma = litri 126,50**

**La suddetta somma aritmetica risulta essere: some 3, stai 23, quartari 40**

**Pertanto 40 quartari diviso 4 è uguale a n° 10 Stari**

**Stari 10 più 23 è uguale a 33 stari**

**33 stari diviso 2 è uguale a 16 some più uno staro**

**e some 16 più 3 fanno 19**

**Concludendo la somma 3 23 40 è uguale a dire 19 some, 1 staro, 0 quartari**

**Meno male che è subentrato il sistema metrico decimale!**

#### **[18/10/1771] 106. Nota dei beni stabili per eredità Scritto in italiano**

Nota dei beni stabili dell'eredità Bertolotti secondo la stima fattane da Giovanni Domenico Ceretti di Rovolo nel 18 ottobre 1771 di commissione delle parti.

Campo e castagneto in località detta "sotto le case di Civago". Fu contrattato scudi 68

In suddetto posto, campo, prato e castagneto contrattato come sopra	scudi	68
In suddetto posto, campo, prato e castagneto con capanna e metato contrattato come sopra	scudi	206
In suddetto posto castagneto contrattato	scudi	40
In suddetto posto campo, prato e castagneto	scudi	51
In suddetto posto castagneto	scudi	50

In totale	scudi	483
Alla teggia detta del Sig.D (Don) Marco, campo e saldina compreso la teggia	scudi	125
Alla Costarsa, prato, campo ed orto con tuvadello	scudi	36
All'Ortaccio, campo stimato	scudi	10
Ai Maginelli campo e prato stimato	scudi	50
Alla Fontana campo stimato	scudi	21
Alla Fontana campo e prato stimato	scudi	29

-----  
754

Si aggiunge il valore dei beni venduti onde pagare i  
debiti da giustificarsi, sono scudi 303

-----  
1.057

A questi resta da aggiungere il valore della casa  
venduta.

Gli scudi 1.057 a Z (zecchini) 7:15 in valuta di Reggio  
per ciascheduno scudo, oppure a Z 5:3 in valuta di  
Modena, sommano in tutto in valuta di Modena  
£ 5.461:3:4

A queste si aggiungono [il valore] di tutto il bestiame  
e mobili computato tutto sottosopra [a corpo] in  
zecchini 50 che sono £ 1500 lire 1500

6961

In più vanno aggiunti i frutti decorsi dal 14 maggio  
1767, giorno in cui cominciò la lite, fino al 14 novembre 1780,  
che sono anni 13 e mesi sei calcolati in rendita 6%  
e così Z 208:12 di Modena l'anno, sono Z 2.816;  
da questa si levano le somme dovute dalla Pizzanelli  
di zecchini 36:Z 28, in tutto sono lire 1138.

A senso del denaro sopradetto, restano lire 1.678:2

1.678

-----  
Totale

8.639:5

Aggiunte le spese da rimborsarsi a Gazzanelli come  
da lettera del suddetto Consiglio. Zecchini

127

-----  
Sommano in tutto

8.766:8:4

Resta sempre da aggiungersi il prezzo della casa predetta ed il frutto in ragione come sopra per un  
periodo di anni 13 ½. Del suddetto totale dovrà levarsi tutto quello che verrà legittimamente  
giustificato di essere stato pagato. I suddetti debiti legittimi del fu Signor Domenico  
Franco Bertolotti e sua sorella Domenica, e proporzionalmente alla somma di detti debiti, dovranno  
essere detratti anche i frutti secondo le rate e tempi, ed in regola sempre del 3 % come sopra. Si

avrebbe che per le somme sborsate ai Gazzanelli, per prezzo delle transazioni già dichiarate, su quelle del Supremo Consiglio, non si può accordare alcun ritaglio dei frutti sul valore dei fondi ed interessi. Per quelle dove l'essere state decise dal predetto Consiglio, che debbonsi compensare con la remissione di vera corrispondente quantità di frutti, si rileva dal conteggio che dal 14 luglio 1767 in cui cominciò la lite, al 31 ottobre 1772 in cui seguì il predetto pagamento, erano corsi frutti in somma maggiore assai di Z 569 che fu in allora sborsata. Per le somme poi che rimanevano da pagarsi, qualora questi paghino in denaro, si accorda la dilazione per tutto il 79, colla corresponsione peraltro del frutto in ragione del quattro per cento. Così è stabilendo e dicendo

( Firma )            Cochera (?)

### **[31/10/1772] 107. Ricevuta di pagamento Scritto in italiano**

Invocando il Nome Santissimo di Nostro Signore Gesù Cristo, l'anno della Sua gloriosissima circoncisione 1772, indizione 4° del giorno 31 del mese di ottobre.

Essendo state determinate dall'Eccellentissimo Signor Pretore Marcucci garfagnino, come dissero, che Giovanni Domenico Caniparoli dovesse fare e sborsare ai predetti fratelli Giovanni Gazzanelli e Domenico Gazzanelli tutti di Civago, Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, per l'eredità della Domenica del fu Signor Don Marco Bertolotti, come da causa apparente dal Rogito del Signor Notaio Gian Martino Satti di Filicagna in Garfagnana in accomodato di detta causa, la somma e quantità di chini 18 e lire 29 di Modena; onde il suddetto Caniparoli avendo dato e pagato la suddetta somma ai Gazzanelli qui presenti, che confessano avere avuto tale somma, con questo [atto] ed in ogni [diritto] fanno fine e quietanza al suddetto Caniparoli di non più molestarlo in avvenire chiamandosi contenti e soddisfatti per tale causa, per fatto perpetuo e liberatoria in ogni.

Quali cose tutte contenute nel presente Istrumento i suddetti Gazzanelli dissero essere vere e tali promisero di mantenere sotto la pena del doppio la quale e per la quale a rendere egualmente.

Sopra di che.

Fatto, letto e pubblicato in Civago suddetto, in casa dei suddetti Gazzanelli, alla continua presenza di Domenico Poli e di Pietro Caniparoli, testimoni noti, idonei e pregati.

[Segue scrittura in latino]

Io, Giacomo De Peninis, Notaio Pubblico di Febbio fui pregato.

Ed io Jacopo, figlio del fu Giacomo De Peninis da Febbio, Pubblico Notaio Reggente per Autorità Imperiale, dai presenti fui chiamato.

In fede dei quali e per volontà qui mi scrissi e sottoscrissi e, come al solito autentica i secondo i requisiti

A lode O.D.M. e di Dio e B. Vergine e D.S.C.

### **[4/10/1775] doc. n° 109, scritto in italiano**

Al Nome di Dio. Questo giorno 4 del mese di ottobre 1775

Quando il qui presente Matteo del fu Gasparo Gaspari di Civago, sotto la Podesteria di Minozzo, in considerazione alla fedele ed assidua servitù ricevuta e che spera ricevere dall'Antonia lui figlia, e da Gian Domenico Canenaroli lui genero e marito, rispettivamente di detto luogo, con li quali presentemente convive, e stando sommamente a cuore del suddetto remunerare in qualche modo la predetta sua figlia, è venuto in determinazione di usare alla medesima dell'infrascritta donazione.

Che però con la presente benchè privata scrittura, da valere in ogni più valido e miglior modo, personalmente consto avanti a me e testimoni infrascritti, il nominato Matteo Gaspari spontaneamente ed in ogni per sé, e lui gradimento, di sua ragione propria alloidale, ed in perpetuo ha dato, ceduto ed irrevocabilmente donato, dà, cede, ed irrevocabilmente dona alla predetta Antonia, lui figlia qui presente e che lei crede, stipula ed accetta.

Una pezza di terra campeatina, sia di misura quantasivoglia. posta nel suddetto territorio, luogo detto “ alla Costa “, a cui confinano da mane a sera Gian Matteo Canenaroli, da mezzogiorno Giovanni Canenaroli, e da sett. il fiume Dolo. Salvi.

Come pure altra pezzetta di terra ridotta ad uso di canniparo sia di misura quantasivoglia, posta come sopra denominata “ alli Cannipari” a cui confina, da mattino, Domenico Poli, da mezzogiorno Paolo Biondi, da sera Battista Poli e da settentrione gli eredi Poli. Salvi.

Finalmente la di lui propria cassa fatta di tavole di noce, e che presentemente tiene nella casa del suddetto Gian Domenico lui genero e con tutto quello (che) si troverà entro la medesima cassa alla di lui morte.

Ad avere, tenere, possedere con tutta e singola, dandogli, cedendogli, costituendola, ponendola di modo che in ogni.

Frattanto il predetto Matteo Gaspari si costituisce tenere e possedere le suddette terre e casa, come sopra donata, a nome e vice della suddetta Antonia, lui figlia stipulante ed accettante per sé e di lui erede fintanto che possa prendere il quale, ed anche con il pieno patto del conto di possedere in amplissima forma.

Con patto e condizione però qui espresse che esso Matteo Gaspari si riserva l'intero e pieno usufrutto delle dette terre sopradonate e l'uso pure di detta casa non solo sua vita naturale durante, ma anche della Francesca sua moglie, né altrimenti.

Fatto, letto in Civago suddetto, in casa del nominato Gian Domenico Canenaroli, alla continua presenza di Matteo del fu Francesco Canenaroli, di Angelo del fu Giovanni Canenaroli, e di Giuseppe del fu Pietro Canenaroli, tutti tre di Civago suddetto, testimoni noti.

Io, Domenico Piacentini Notaio di Piano dell'Agochia (Piandelagotti) scrissi così pregato dal suddetto Matteo Gaspari.

### **[16/5/1783] 112. Sentenza del Supremo Consiglio. Scritto in italiano**

Invocato il SS. mo Nome di N.S.G.C., l'anno di nostra salute millesettecentoottantatre, indizione 1° e giorno 16 del mese di maggio.

Nella causa civile vertita e vertente davanti l'ILL.mo Supremo Consiglio di Giustizia fra Giovanni Antonio Bertolotti, Domenica Bertolotti Gazzanelli e Giovanni Domenico Caniparoli da una [parte], ed il Giovanni Pellegrino Gazzanelli e Maria Domenica Gazzanelli Gigli dall'altra parte, mediante i loro rispettivi stimati legali intervenuti qui sotto il soprascritto giorno, il lodato ILL.mo SUP. re Consiglio [ha] deciso e giudicato come segue.

L'ILL.mo Sup.mo Consiglio di Giustizia così aggiunti, attese le prove fatte nel presente giudizio, riformando il Decreto del giorno 19 maggio 1780, ha dichiarato spettare al Giovanni Antonio Bertolotti, alla Domenica Bertolotti Gazzanelli, ed a Giovanni Domenico Caniparoli l'eredità dell'Orsola e di D. [Don] Marco Bertolotti, e li ha perciò assolti in questa parte dalla domanda di Giovanni Pellegrino Gazzanelli- Gigli e le parti delle spese; fermo stando il suddetto Decreto relativamente all'eredità della Domenica Bertolotti, e salva la convenzione seguita nel 1737 fra essa Domenica e Bartolomeo Bertolotti come in atti.

Conti di bimestre Vandelli [?]

Furono continuamente presenti all'atto della pubblicazione del suddetto Decreto nella Cancelleria del Lod. le Ill. mo Supremo Tribunale i Signori Antonio Gibellini figlio del fu Francesco e Felice

Previdi del fu Antonio Modenesi, testimoni noti e pregati.

Io Dottor Pietro del Re del fu Dott. Fisico Domenico Maria, cittadino e Pubblico Notaio di Modena, Cancelliere del Modenese Supremo Consiglio di Giustizia fui chiamato dell'atto della pubblicazione del suddetto Decreto in solido col Cancelliere Ducale collega, ed in fede mi sono sottoscritto e vi ho apposto il solito segno del mio tabellionato in ogni.

**[10/7/1788] doc. n° 113, scritto in italiano**

Avanti comparisce Agostino Gili di Civago, contro Giovanni Domenico Caniparoli di detto luogo e contro qualunque altra persona che per esso comparisca in Giudizio legittimamente, e non in modo di solenne libello ma di tale e quale posizione, e semplice narrazione dei fatti, ed in via esecutiva, come porta la natura della causa, brevemente espone e narra a Vostra Eccellenza.

Equalmente (in parti uguali) il fu Sig. D. ( Don ) Marco Merciadri di Civago, di cui è erede il Gili parzialmente, parte in permuta e parte in denaro, diede al fu Pietro Caniparoli di cui è erede, la parte avanti di una pezza di terra campina, silvina, boschiva, arborativa, e pascolativa di misura Biolche quaranta, posta nel territorio di Civago, luogo detto "alla Paesina" e che allora (era) confinante con il Sig. D. (Don) Marco, il detto fu Pietro, Matteo Gaspari, Giovanni Antonio Biondi ed i beni Comunali. Salvi.

E come di ciò ne consta da rogito del Sig. Notaio Bartolomeo Gili di Gazzano in data del 19/7/1751, che si offre produrre in caso.

Espone pure che il detto Giovanni Domenico, dalla parte verso mezzogiorno, va oltrepassando i limiti di detta terra e così occupare più delle biolche quaranta della terra che gli compete confinante alla stessa.

Onde dovendo ognuno essere contento del suo, lo stesso comparente implorando fa umile e reverente istanza che detto avversario sia citato ad eleggere, a suo debito, agrimensore per fare la misura di detta terra e dare biolche quaranta all'avversario e poi fissare i termini al fine che non venga occupata quella del comparente e non venga dell'avvalersi della stessa oltrepassata la lui (sua) quantità di terra, come decanta lo stesso rogito, e a cui, e della stessa non costringendolo e deducendolo. Salvo in ogni.

Qui sedendo ammetto ed ordino che con la copia della domanda, e termine di giorni sei, sia citato il Caniparoli ad eleggere il proprio Perito all'oggetto, addimandato a rendere, dire, e dedurre tutto, ed il perché non debba procedersi a tale elezione in conformità ed in ogni.

Come rifare col tenore della presente.

Minozzo 10 Luglio 1788

Biagi Notaio

*Annotazioni*

**Viene evidenziata la solita e classica lite tra confinanti, demandando al Notaio, anche se non di sua competenza, il compito di risolvere la controversia.**

**[26/9/1791] doc. n° 114, scritto in italiano**

Nel nome di Dio. Questo giorno 26 del mese di settembre dell'anno 1791

In virtù della presente privata scrittura, la quale vogliono le parti qui infrascritte che valga pienamente come pubblico istrumento fatto di mano di Notaio che se ne rogasse e non intendendo però pregiudicare nessuna legge.

Onde Giovanni Matteo Biondi dà, cede, vende, aliena una pezza di terra campina, pascolativa e boschiva posta nel territorio di Civago, luogo detto a “Bona Teggiola”, di misura quartari 4 e t (tavole) 6 a Gian Domenico Caninaroli, per il prezzo di Filippi tre e mezzo, dico lire di Modena z 52-10 e questi denari passati avanti del presente scritto, così il suddetto Giovanni Marco Biondi si chiama tacito e soddisfatto per suddetto denaro come lo confessa alla presenza di me infrascritto e dei testimoni sempre nell’atto del detto scritto.

Io Domenico Comastri perciò provvisorio a quanto sopra, testimonio (che) Bartolomeo Ferrari, per non sapere scrivere, fa la presente cro+ce.

Io Domenico Poli ho scritto su commissione da ambi le parti.

#### *Annotazione*

**Questa scrittura privata di compra - vendita rappresenta un modo molto comune di regolare i rapporti di proprietà, evitando gli atti notarili. Il signor Bartolomeo Ferrari è analfabeta e perciò firma apponendo la croce e tale firma viene convalidata dal testimone, Domenico Comastri. Curioso notare come la croce apposta consista in una bella macchia, a dimostrazione come il Ferrari non avesse molta dimestichezza con la penna!**

#### **[02/06/1792] doc. n° 115, scritto in italiano**

Addì 2 giugno 1792

Nota delle opere alle strade pubbliche, cioè al ponte del fiume.

Domenico Pignoncelli

-1 castagno - lire ventisette dico 27:0

Domenica moglie del fu Marchino

Fioravanti,

per 2 castagni - lire trenta dico 30:0

Giovanni Domenico Caniparoli –

opra *f* 5:0

Iacopo Giannasi - opra *f* 4:0

Giovanni Poli - opra *f* 5:0

e più di segatora *f* 1:0

Battista Poli - opra *f* 4:0 e mezzo

Agostino Gili - opra *f* 2:0

Zanedio Poli - opra *f* 2:0

Domenico Comastri 1:0

Bartolomeo Caniparoli *f* 1:0

Antonio di Marco Gaspari- opra *f* 2:0

più di segatora *f* 2:0

Giovanni Caniparoli- opra *f* 4:0

e più di segatora *f* 2:0

Domenico Caniparoli di segatora –

opra *f* 1:0

Battista Poli Elia Cavecchia - opra *f* 3:0

Giovan Antonio Monti *f* 1:0

Antonio Catalini - opra *f* 1:0

.....di Andrea Catalini *f* 2:0 e mezzo

Iacopo Catalini *f* 1:0 e mezzo

Giuseppe del fu Leonardo Fioravanti *f* 1:0 e mezzo

Bartolomeo ..... - opre *f* 1:0

Iacopo Giannasi ha speso lire 36 per il ponte cioè alle maestadi.

addì 2 giugno 1792

Nota delle opere alla strada pubblica cioè al Rumale

Giovanni Domenico Caniparoli –

opra	<i>f</i>	3:0
Giacomo Giannasi - opera	<i>f</i>	2:0
Agostino Gili	<i>f</i>	6:0
Giovanni Poli	<i>f</i>	1:0
Zanedio Poli - opera	<i>f</i>	1:0
Domenico Comastri	<i>f</i>	1:0
Bartolomeo Caniparoli	<i>f</i>	2:0
Antonio di Marco .....- opera	<i>f</i>	2:0
Batista Poli - opera	<i>f</i>	2:0
Giovanni Caniparoli- opera	<i>f</i>	1:0

addì 15 giugno 1792

Nota delle opere alla strada pubblica

Giovanni Domenico Caniparoli –

opra	<i>f</i>	1:0
Iacopo Giannasi - opera	<i>f</i>	2:0
Giovan Poli - opera	<i>f</i>	1:0
Zanedio del fu Francesco Poli –		
opra	<i>f</i>	1:0
Agostino Gili - opera	<i>f</i>	1:0
Casista Poli Alia Cadica	<i>f</i>	1:0
Bartolomeo Caniparoli	<i>f</i>	1:0
Giovanni Caniparoli- opera	<i>f</i>	1:0

Giovanni Domenico del fu Francesco Caniparoli

- opera *f* 1:0

Giovanni Domenico Gazzanelli –

opra	<i>f</i>	1:0
		11:0

Nota delle spese della comune

Danolo Bertolotti-Dazione mugnaio 26:0

Domenico Gaspari 20:0

Domenico Caniparoli-

Frumento quartari 3:0

Agostino Gili “ 2:0

Giovanni Domenico Romiti “ 1:0

Giovanni Caniparoli “ 1:0

Pellegrino Biondi “ 1:0

Luigi Poli “ 1:0

Domenico Poli “ 1:0

Andrea Romiti “ 2:0

Giuseppe Giannasi “ 1:0

e più dazione n° 5

Giovanni Jacopo Monti “ 2:0

Santo Catalini “ 2:0

e più donazione n° 3

Scandella Pellegrino “ 1:0

e più Giacomo Cattalini “ 1:0

**[2/5/1791] 116. Compravendita. Scritto in italiano**

Nel Nome di Nostro Signore Gesù Cristo, correndo gli anni della Sua nascita Gloriosissima millesettecentonovantuno, 1791, indizione 9°, il giorno due di maggio.

La Maria Biondi vedova del fu Giovanni del fu Antonio Romiti di Civago, Pretura di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, qui presente spontaneamente e con tutta la solennità di apporsi, infine come di propria ragione e per sempre ha dato, venduto ed alienato, dato, dà.

A Gian Domenico del fu Domenico Caniparoli di detto luogo, Pretoria, Ducato e Vescovato come sopra, qui presente che compra ed acquista per lui e suoi eredi.

Una pezza di terra campiva e macchiva di misura una biolca e tavole 45, posta nel territorio di Civago denominato “la buona Teggiola” confinante col compratore, con Giovanni Marco Biondi ed il Rio, salvo più veri confini.

Ad avere, tenere, possedere con tutte, dandogli, cedendogli, pattuendo.

Per il prezzo ed a nome di prezzo di detta terra e ragioni tutte, di accesso, regresso e servitù di lire correnti di Modena novantacinque, 95, secondo la stima fatta da Paolo Fontana di Cervarolo e Battista del fu Battista Romiti di Civago, periti accetti concordemente dalle parti, come dissero.

Al qual prezzo e somma di lire 95 come sopra detto, la venditrice qui in presenza di me Notaio e testimoni infrascritti confessò e pubblicamente dichiarò avere avuto e ricevuto in tante buone monete d’argento legali avanti la celebrazione del presente Istrumento, epperò [perciò] rinunciò alla speranza e disse anche essersi servito di quel denaro a soddisfazione dei debiti necessari per vitto e vestito e gravezze Ducali.

Costituendosi di tenere detta terra fintanto che non abbia avuto il consenso per prendere la quale gli dà un’ampia e libera facoltà in ogni, con la promessa di evitare a legittima difesa, in ampia forma.

Le quali cose tutte e singole furono fatte e celebrate avanti a me infrascritto qual Vice Gerente dell’Eccel. mo Signor Dott., in ambi le leggi Luigi Ladorini Fiumalbino, moderno Podestà di Minozzo e sue adiacenze, come da voci a bocca esservi per l’Atto presente, sedendo e sedente nell’infrascritto luogo eletto per il mio Tribunale ed avendo prese le opportuna informazioni [in] rapporto alla presente donna da Domenico Comastri di Civago, vicino della stessa, preso in luogo di attinente, per non essersi potuto avere nonostante la praticata

diligenza, ed atti quale come persona maggiorenne d’eccezione e che disse non avere interesse nel presente Istrumento, e credeva non esservi dolo, né frode a pregiudizio ad essa donna, ma piuttosto di essere di utile detta vendita, onde supplire alle sue urgenze, prestò e diede il suo assenso e consenso in forza del quale io Vice Gerente, bene informato altronde della necessità della donna e del minor danno nella vendita stessa, per le ragioni di cui vi interposi la mia Autorità e Giudiziale Decreto del prelodato Signor Polastri supplendo lo stesso in ogni.

Le predette cose le parti promisero attendere ed osservare, né a quelle contravvenire sotto la pena stabilita dal Sovrano Codice a cui rinunciano sé stessi in ogni. Così è quanto alla gestione delle Veci di Luigi Ladorini pattuendo.

Fatto, letto, pubblicato il presente Istrumento in Gazzano e segnatamente nella casa e sala dell’Ill.mo Sig. Tenente Collonnello Secchi di Gazzano, sempre presenti il Sig. Comandante Secchi di lui figlio, e Pellegrino Cattalini di Civago, testimoni noti e che conoscono le parti in ogni.

**[N. B: La successiva formula Notarile di rito, per la prima volta la troviamo scritta in lingua italiana]**

Io, Gio[vanni] Dom[enico] Zambonini della Ducale Cancelleria di Minozzo e Notarile Collegio, con Ducale Dispensa del Collegio dei Notai della Garfagnana, per le predette cose fui chiamato. In fede, benchè di alieno carattere, qui mi sottoscrissi e con il solito mio segno del tabellionato firmai ed autenticai a lode di Iddio e della B.V.M. senza macchia concepita.

**[17/8/1796] 117. Compravendita di terreno ipotecato Scritto in italiano**

Invocato il Nome di Dio

Correndo l'anno di Sua Salute mille settecento novanta sei, 1796, indizione XIV<sup>o</sup> [ora] del giorno 17 del mese di agosto.

I qui presenti a me noti Giugali Giovanni Marco fu Antonio Biondi e Maria Zanotti di Civago, Podesteria di Minozzo, Ducato e Diocesi di Reggio, sponte ed in ogni [diritto] agendo detta donna con l'Autorità e solennità di cui in fine, danno, cedono, vendono ed alienano.

Al qui pure presente Domenico del fu Giovanni Domenico Caneparoli di detto luogo, il quale per sé ed i suoi compera e stipula.

Una terra campiva e saldina di biolche cinque e tavole undici posta nel territorio di Civago, luogo detto "Bora Teggiola", confina con l'acquirente, Giovanni Romiti, Bartolomeo Romiti, la via pubblica ed il Rio. Salvi.

Colla clausola ad avere e con ogni altra di natura, dal solenne contratto di possedere e colla promessa di avere secondo la forma ed in ogni.

Per il prezzo ed a nome di prezzo di scudi cinquanta quattro e mezzo da libre 7:10 di Reggio l'uno, diconsi 54 ½, giusta la stima altre volte fatta ed anche così di fatto.

Quale somma il compratore qui attualmente pagò, sborsa, numera e rilascia ai predetti Giugali venditori che quelli [scudi] ricevono, ritirano ed, in libero loro potere, ritengono in tante dette e buona valuta tale e tanta chiamandosi perciò taciti, contenti e pienamente soddisfatti e rinunciando all'avere ed alla speranza ed avvisati promettendo, a stipulazione, del compratore medesimo essere suo in ogni [diritto]. Siccome proprio detta terra venduta è ipotecata per la dote di detta Maria Zanotti per una somma di scudi venti otto, simili detto 28, come così detto da Giovanni Marco Biondi lei marito, trasporta l'ipoteca stessa sopra la casa di sua abitazione situata in detto territorio di Civago ed in luogo detto "le Lamepiane" confinante con Maddalena del fu Pietro Romiti ed Andrea Caneparoli, salvi, comprendente una quantità ed accettando e stipulando detta Maria essere suoi, senza però pregiudizio, dette di sé ragione d'autorità e priorità in caso in ogni.

Per l'osservazione delle quali cose si sono obbligati nella solita forma legale, sotto la consueta pena, obblighi e rinunce che qui, rinunciando altresì detta donna a qualunque beneficio e disposizione di legge dall'importanza, come così, sopra di che dando, pregando me.

Fatto, letto e pubblicato a Civago, nella Villa della Romita e segnatamente nella pubblica strada attestante al cortile di Domenico Romiti, io Notaio sottoscritto, inetto ivi assistendo, e sedendo in quel luogo, e sedendo ed avendo preso in seria ed opportuna considerazione l'atto presente, e rilevato che la detta donna non interviene per dolo, frode od inganno per essere concorsa a detta vendita per provvedere al sostentamento della famiglia, e per avere riportata la debita cauzione del marito, prese anche da questa le più necessarie informazioni, quale marito a tale le presta il consenso ed assenso, alla forma decretai il tutto presente prettamente fatto e con piena cognizione di causa vi interposi e vi interpongo la mia Autorità ed il Giudiziale Decreto per supplire in ogni.

Fatto dove sopra, alla continua presenza di Giovanni Domenico del fu Giovanni Battista Romiti ed Antonio fu Giovanni Romiti, testimoni noti, e tutti di Civago, idonei.

Delle predette cose me ne sono fatto rogante io Giovanni Battista Lucchi, Dottore di legge, Pubblico Notaio del Collegio di Modena, Ducale Podesteria di Minozzo, essendomi perciò qui sottoscritto, così apposi il solito segno del mio tabellionato, salvi.

A lode di D.O N.

Fu presentata altra consimile copia a questo Pubblico Generale Archivio di Reggio come nel Libro delle Denunzie dei rogiti del 1796, pagata la mercede.

[firmato] Gian Batt.[ista] Galantini (?) Cancelliere.

N.B. Segue timbro della Cancelleria di Reggio portante anche la scritta S.P.Q.R. Da notare che la Repubblica Cispadana fu fondata il 16/10/1796 inglobando i territori di Bologna, Modena, Reggio, Ferrara e Romagna, Garfagnana, Massa e Carrara, e questo atto è stato stipulato in concomitanza con questo avvenimento. Tale timbro o tabellionato viene allegato nel presente scritto.

### **[9/1/1797] 118. Saldo di dote ed ipoteca a garanzia Scritto in italiano**

Nel Nome di Dio, l'anno 1797, indizione 15°, questo giorno 9 di gennaio.

Anni sei sono che seguì l'accasamento fra Giuseppe di Giacomo Gianasi e la Maria Domenica del fu Giovanni Domenico Caniparoli di Civago, Podesteria di Minozzo nello Stato e Diocesi di Reggio colla promissione e convenzione dotale di scudi 230 da 7:5 di Modena per cadauna [moneta] da sborsarsi entro anni sei senza frutto, come dissero le parti intere.

A conto il presente Giannasi Giacomo confessa di aver ricevuto scudi simili 180 da Domenico, figlio del fu Giovanni Domenico, in tante buone monete legali rinunciando all'eccezione del non numerato denaro ed alla speranza in ogni.

Altri scudi cinquanta simili in saldo il presente Caniparoli quivi conta e rilascia al presente Gianasi in tante buone monete simili, che quelle riceve e ritiene, confessando di essere tali e tante in ogni. Ed atteso detto saldo esso Gianasi per sé, per lui [suo] figlio e nuora per i quali promette di ragione secondo alla legge "per fatto di vendita". Salvo. Col vincolo di propria coscienza fece e fa, al presente Caniparoli, fine e quietanza di essa dote, che comprende beni paterni, materni ed ogni altra ragione che potesse competere alla presente donna ed in ogni.

Promettendo che non sarà mai più molestato il presente Caniparoli, né i suoi eredi di esso Caniparoli, mallevandolo e liberandolo pienamente ed in ogni. E li detti scudi 230 il detto Giacomo assicura a favore della detta lui nuora alla stipulazione del presente Caniparoli:

Primo: sopra una terra prativa e boschiva posta nel detto territorio detta "quella di Bernardo", a corpo, confina con Rocco Medici, la strada serviente, Agostino Gigli e l'assicurante.

2°: sopra altra terra campina ivi posta detta "i Marginetti", a corpo, confinante con Rocco Medici, la strada serviente per il Giannasi e da settentrione la terra infrascritta. Salvi.

3°: sopra altra terra campina e boschiva ivi posta detta "li Scorzari", a corpo, confinante con i beni di San Leonardo, la detta terra, l'occidente con Giovanni Romiti. Salvo in ogni.

E non bastando vincola altrettanto del proprio per il compimento ad eccezione della donna.

Quale dote promette di restituirla alla detta donna od a chi sarà di ragione dandosi il caso di restituzione, osservate le patrie leggi in proposito a favore del di lui figlio ed in ogni.

Le quali cose tutte il presente Gianasi disse essere vere, e di mai contrafare sotto la doppia penale la quale, sotto la refusione e col vincolo dei propri beni presenti e futuri ai quali per sempre rinunciano secondo la forma, in ogni.

Sopra di che pregandomi, dandomi in ogni.

Fatto e celebrato in Fontana Luce [Fontanaluccia] ed ivi in casa di me, alla continua presenza di Domenico Giuseppe e Lorenzo Celeste figli di me scrivente, testimoni noti, idonei e conoscenti i contraenti, a me pure benissimo noti, ed in forma adoperati in ogni.

[Segue scrittura in latino]

Io, Giovanni Battista del fu Domenico de Biati da Fontana Lucia, Pubblico Notaio autorizzato dal Collegio Imperiale di Reggio, da tutti i presenti fui chiamato. In fede di tutte le cose con costanza mi sottoscrissi e, come consueto, munii ed apposi con forza il mio tabellionato secondo i requisiti. Salvo.

A lode di D.O.M.e B.M.V.

Come simile copia fu dall'Archivio esattamente dedotta e fedelmente trascritta questo giorno  
vigesimo secundo [22] agosto 1797

Geronimo Teggia Notaio Cancelliere  
primo archivista.

**[06/03/1801] doc. n. 119, scritto in italiano**

Addì, 6 marzo 1801

Carissimo amico,

dalla comune opinione di molti saggi uomini, e chiarissime persone di esimia virtù, si dice non andare cosa al mondo più cara del titolo di amicizia; egli è perciò che essa deve essere riamata con un amore scambievole la quale non mi fa temere di quello che sono per domandarvi, il quale favore a che mi imprestiate il vostro cavallo per lunedì venturo.

So bene che non fa dei mestieri che io perda il tempo in dirvi cosa io ne voglia prevalermi perché, quando non ne ho estrema necessità, non son solito incomodare gli amici, ma peraltro, se vi fosse grato il saperlo, è che io mi debbo portare a Reggio per presentarmi all'esame nei giorni futuri.

Ritrovando (mi) (ad) avere molti calli nei piedi, e le vie son così talmente frequentate dall'acqua e neve che io, se non lo imprestate, sarebbe impossibile il presentarmi.

Amico, è vero che vi sarà forse d'incomodo l'imprestarmi il cavallo, ma vedete se avete piacere il mio vantaggio. Dal raccontato di sopra che se me lo negate, vi sia mai dubbio, che io possa fare il viaggio vi prego.

Dunque, per la somma amicizia che passa tra io e voi, consegnate il cavallo al presente latore, assicurandovi che sarà fatto conto più che se fosse mio, e se il Signore mi darà sorte di non essere mai di orare anche per voi, allora mi protesto di esservi garante a quanto mi direte, ed ottenuti simili favori, che spero di ricevere, protestandomi sempre mai vostro umilissimo servitore.

Giuseppe Caniparoli

*Annotazioni*

**Doveva forse recarsi a Reggio per sottoporsi all'esame per il Suddiaconato?**

**[doc. n. 120, scritto in latino]**

Il Giuseppe Caniparoli di Civago minorista, che ardentemente desidera di continuare nella via Ecclesiastica, supplica l'E.V.R. a compiacersi di permettere, che il supplicante presenti le sue credenziali nelle future tempora di N., onde ottenere possa la placitazione di essere ammesso, in detto tempo, all'ordinazione del suddiaconato, che mai scordevole di sì segnalato benefizio, non cesserà di pregare il Signore per la grazia che  
il qui CANIPAROLI di CIVAGO,

[scritto in italiano]

Joseph Caniparoli da Civago, minorista, intendendo ardentemente di continuare la via ecclesiastica tracciata da E.V.R. affinché si compiaccia di permettere al supplicante, che fu da tanto tempo agognante, la sua autorità affinché possa ottenere la dolcezza di essere ammesso in questa congiuntura nello stesso ordine suddiaconale e successivamente, mai dimentico dei benefici, non cesserà di pregare il Signore per grazia di Dio

**[doc. n° 121, scritto in italiano]**

Chi loda e chi biasima i primi faticatori della terra di Frassinoro; difatti si riconoscerà gli effetti e sembra che da una parte la lode, e dall'altra il vituperio insieme convergano alle prime cause delle fatiche suddette.

Osservate anche voi gli effetti, con sagacità onde possiate decidere della qualità delle suddette cose. Mi sembra, se non sbaglio, avere ragione coloro i quali prendono a lodare i primi fabbricatori di Frassinoro dicendo ai quali, mai in un paese è cosa più utile che il godere quella soluzione più calorosa, una salutare sanità di corpo, un così giovevole e comodo pascolo per gli armenti degli abitanti, un luogo così ben disposto al caldo, così praticato dalle persone. Chi sarà dunque che lode non abbia a dare ai primi fondatori del detto paese, e molto per essere così bene disposta la sua architettura (architettura), e ditelo sui voti. Ma, dall'altra parte, i biasimatori, con più ragione, qual mai stolidità preso aveva coloro che diedero principio ad un paese così più sterile di altro paese, in un luogo alpestre ove non vi dominano che venti e procelle con una sì gagliarda forza che addiverrebbero, come alle volte è accaduto, levar via i tetti dalla muraglia!

**[28/02/1807] doc. n° 122, scritto in italiano**

28 febbraio 1807

Carissimo amico,

Sappiate che il giorno 21 del detto (mese) ritrovandomi in Frassinoro, ove erano congregati i membri che dovevano fare l'estrazione delle due classi, una riservata e l'altra attiva, con tutta giustizia, incontraste la sorte di essere membro dell'armata di riserva.

Ma egli è perciò che non so se aggradevole, o all'opposto vi sarà questo mio annuncio, e se non dovessi temere, come pure il faceste voi, non sia cosa così tanto terribile, perché alla fin fine, sino a nuovo ordine, non dovete che far attendere alla propria casa; e poi l'età è quella che vuole ciò, e se mai la sorte incontrasse il primo che è andato al servizio militare, e poi terminato il tempo, o sortita la fortuna se ne è ritornato alla sua casa.

Se poi il vostro animo e coraggio e volontà fosse tale di andarci, non troppo avide devono essere le vostre brame, perché, come dice l'antico proverbio "chi teme mai perì"; da questo adunque devo concludere che ubbidire si deve, ma non essere troppo avido della vittoria e nell'atto che passo a segnarvi, vi auguro salute.

Giuseppe Caniparoli

**[17/6/1801] 124. Compravendita in data**

Al Nome di Dio. L'anno milleottocentouno, indizione 4°, questo giorno decimo settimo in Civago

Il qui presente Bartolomeo del fu Giovanni Romiti della Romita di Civago, distretto di Minozzo e Dipartimento del Crostolo, a me Notaio cognito, spontaneamente per sé e suoi, di sua propria ragione ed in perpetuo dà, cede, vende, e consegna in ogni.

Ai qui presenti Giovanni Domenico e Giuseppe del fu altro Giovanni Domenico Caniparoli di Civago che comprano ed accettano per loro e fratello assente in ogni.

Una pezza di terra prativa, campiva e saldina, posta nel detto territorio chiamato "le Costette", di biolche 1 e tavole 52, confinante con la via comune, con gli eredi del fu Marco Biondi, con il Riolo, e con i compratori, salvo.

Ad avere, tenere, possedere, dando, cedendo, costituendo, ponendo, di modo che in forma ed in ogni.

Per il prezzo di lire di Modena duecentodieci, N° 210, così concordato fra le parti, come dissero qui ed in ogni.

E la predetta intiera somma detto venditore qui apertamente confessa di avere avuta e ricevuta prima d'ora dai compratori in tante buone monete legali, e così tacito si chiama, rinunciando alla speranza in ogni.

Costituendosi tenere e possedere detta terra finchè dandogli.

Promettendogli di rispettare in forma amplissima ed in ogni.

Quale vendita e cose tutte il venditore disse essere vere e quelle attendere, e di mai contraffare promise, sotto la doppia pena la quale e la quale sotto la refusione e col vincolo di lui stesso, eredi, e beni tutti presenti e futuri i quali finchè [per sempre] rinunciando in forma ed in ogni.

Sopra di che pregandomi, dandomi.

Fatto, letto e pubblicato nel territorio di Fontanaluce ed ivi ai Casoni, in una terra di ragione Rocco Medici aderente al fosso delle Lamepiane, presenti sempre Giacomo del fu Giovanni Giannasi e Giovanni Domenico del fu Giuseppe Medici di detta Fontanaluce, testimoni noti, idonei, ed in forma adoperati.

Ed io Giovanni Battista del fu Domenico Prati di detta Fontanaluce, Notaio Pubblico, approvato dal Collegio dei Sig. Notari di Reggio, fui del presente contratto in forma rogato, onde, in piena fede, qui mi sottoscrivo e munisco del mio solito sigillo così ricercato, salvo in ogni.

Altra copia simile fu all'archivio denunciata e presentata "congruit temporibus"

L. D. O. e B. M. V.

### **[30/5/180] 125. Compravendita**

Al Nome di Dio . L'anno milleottocentodue, indizione 5°, questo giorno trenta del mese di Maggio.

Il qui presente Bartolomeo del fu Pietro Caniparoli di Civago, Distretto di Minozzo, e Dipartimento del Crostolo, a me Notaro cognito, spontaneamente per sé e suoi, di sua propria ragione, ed in perpetuo, dà, cede, vende e consegna in ogni.

Al qui presente Giovanni Domenico del fu altro Giovanni Domenico Canevaroli di detto posto che compera e stipula per sé e suoi, in ogni.

Una pezzuola di terra ortiva con quattro castagni tutti innestati posta ove dicesi "Alli Canevaroli" di Civago, di tavole cinque rispetto all'orto ed a corpo ove sono i castagni detta "il Canevaro sopra casa", confina con il compratore, alla via serviente ed alla Domenica Canevaroli, salvi. E salve alcune fragole che ivi sono, le quali il venditore si riserva ed in ogni.

Ad avere, tenere, possedere, dando, cedendo, costituendo, ponendo in forma ed in ogni.

Per il prezzo di filippi otto così concordati come dissero.

E tale somma intera esso Bartolomeo qui pubblicamente confessa di averla ricevuta dal compratore in tante buone monete e capitali formanti detta quantità, mediante la quale dissero di avere appareggiato ogni loro partita arretrata e così esso venditore si chiama tacito rinunciando, ed alla presenza in ogni.

Col patto del costituito solenne e con la debita promessa di evitare in amplissima forma.

Le quali cose tutte esso venditore disse essere vere ed averle rate, e di mai confutare promise sotto la doppia pena la quale e la quale sotto la refusione e con l'obbligo di sé stesso, eredi e beni tutti presenti e futuri i quali, finchè [per sempre] rinunciando in forma ed in ogni.

Sopra di che pregandomi, dandomi.

Fatto, letto e pubblicato in Fontanaluce, in casa di me Notaro, presenti sempre Domenico Toschi perito di Rovolo e Giuseppe figlio di me Notaro, testimoni noti, idonei ed in forma adoperati in ogni.

Ed io Giovanni Battista del fu Domenico Prati di detta Fontanaluce Notaro Pubb[lico] approvato dal Collegio dei Sig. Notari di Reggio, fui del presente contratto in forma rogato, onde in piena fede qui mi sottoscrivo e munisco del mio solito sigillo così ricercato. Salvo in ogni.

Altra simile copia fu in archivio denunciata e presentata "congruis temporibus"  
L. D. O. M. e B. M. V.

#### **[27/11/1857] 126. Richiesta di grazia in data**

All' Illus.mo Sig.r Intendente.

Il servo umilissimo Giuseppe Caniparoli di Civago, il giorno 27 di Novembre 1857, andando al bosco Comunale in cima ai ronchi del Mandrione in confine ai boschi Camerali, ma senza termini né segni di confine, vi tagliò tre piccole piante, ma per meglio dire cespugli per uso del proprio fuoco, e conducendati a casa legati con funi; una il figlio ed una io in età di anni 73. Comprenderà di che grossezza e lungità [lunghezza] potevano essere! Ed arrivati i due guardiaboschi Ferretti e Gigli fui messo in contravvenzione, onde per questo imploro e chiedo il perdono della penale del taglio delle piante credendo assolutamente essere nel Comunale perché altre volte andotti [vi andai] per legna per il verno [inverno]. Perciò chiedo, per l'innata di lei bontà, capirci e Sua grazia mi sia concessa.

Angelo Caniparoli

Affidato poi tanto alla parola data per la di lei bontà spero e credo sarò perdonato e consolato che della grazia sua quorum Deus.

#### **[24/08/1861] 127. Ricevute per messe**

Gazzano, 24 Agosto 1861

Sono messe sedici, 16, che io infrascritto confermo di avere celebrato in suffragio dell'anima di Giuseppe

Caniparoli ambedue di Civago; dal medesimo sono stato pienamente soddisfatto dalla lemosina di lire due, 2, per cadauna messa ossia due filippi e queste sono in soddisfazione del mio legato.

Don Giuseppe Mondini

Giuseppe del fu Domenico Caniparoli di Civago, morto il 21 Giugno 1861, e suoi figli, Domenico ed Angelo, si è speso nell'obito terzo, settimo e trentesimo, processioni N° quattro e perciò io, Don Antonio Rossi, ho celebrato messe N° 16 di commissione dei suddetti dai quali ho ricevuto due filippi.

Civago, li 26 Ottobre 1861.

Don Rossi Parroco

Nel Nome di Dio

Civago, 27 Luglio 1862

Sono messe N° cinquanta dico 50, che io sottoscritto ho celebrato per il fu Giuseppe Caniparoli di commissione della sua sposa Maria Domenica Bertolotti dalla quale sono stato soddisfatto con mole di lire centoventi, dico 120

Don Antonio Rossi (?)

Nel Nome di Dio

Gazzano, 24 Luglio 1864

Sono messe quindici, 15, che io infrascritto confesso di avere celebrato in suffragio dell'anima di fu Giuseppe Caniparoli commissionatami da Angelo Caniparoli, ambi di Civago; quattordici in soddisfazione del suddetto ed una secondo l'intenzione della sua moglie, e dal medesimo ricevuto la competente elemosina di centesimi ottanta, 80, per cadauna messa.

Tanto.

Don Mondini Giorgio

Civago, oggi 31 Luglio 1864

Sono messe dodici, 12, che io infrascritto ho celebrato per il defunto Giuseppe Caniparoli di commissione di suo figlio Angelo dal quale ho ricevuto l'elemosina di lire dodici, 12.

In fede di che.

Battistelli Don Paolo Cappellano

### **[25/10/1863] 128. Divisione in data**

Nel Nome Santissimo di Dio e di Sua Maestà Vittorio Emanuele Secondo per la Grazia di Dio e per volontà della re d'Italia.

Provincia di Reggio, Comune di Gazzano, frazione di Civago, questo giorno 25 del mese di ottobre mille ottocento sessanta tre 1863.

Con la presente benchè privata scritta da valersi come pubblico documento s[ì] [così] in giudizio che così, si dichiara e si notifica della divisione d'ambo la parte uguale dei qui presenti Domenico e Angelo e Caterina Caniparoli, e sua madre Maria Domenica Bertolotti per le sue doti, per i beni divisi e dichiarati veri e reali, contenti della divisione fatta diche li viene per mobili sia attivi che passivi, la somma e quantità di italiane lire 46,17 per cadauno indiviso. Dunque confessano tanto una parte che l'altra di essere contenti e di non più molestarsi a quanto sopra alla vista dei qui sottoscritti testimoni.

Domenico

Angelo

La cro+ce di Caterina

La cro+ce di Maria Domenica

Io Arcangiolo Caniparoli testimonio

Io Caniparoli Francesco testimonio

Fatto, letto e pubblicato alla vista dei qui presenti testimoni nelle propria casa dei condividenti, con una luce a meriggio e io Luigi Medici di Fontanalucia divisi la predetta e scrissi di commissione di ambo le parti e fui testimonio.

Di poi dichiarano li condividenti di fra loro di fare un accomodo di affitto delli beni e capitale sia di vacche che di pecore. Domenico cede le sue ragioni sia in beni che capitali, alloggiamenti, stalle e la casa delli Caniparoli, dà, cede a suo fratello Angelo e sorella Caterina e sua madre tutte le sue

ragioni in titolo di affitto di lire italiane 25, dico lire venticinque all'anno a cominciare dal giorno quindici del passato mese di settembre e termine di anni due, compreso nei suddetti capitali vacchine numero quattro indivise per la somma e quantità di italiane £ 369, si anche le pecore suddette numero 28 che importano la somma di italiane lire 290; ed anche le sementi sono parimenti comprese nel suddetto e pure quantità di litri trentadue e dunque si dichiara all'epoca e termine di due anni di essere in piena libertà di accomodarsi come sia li conviene; pure Angelo e Caterina e sua madre si obbligano di mantenere quanto sopra tanto in vigore delle vigenti leggi. Anche la presente è pubblicata alla vista degli infrascritti testimoni.  
Tanto è.

### **[26/06/1874] 129. Autorizzazione al pascolo**

In base al verbale richiesto dal Signor Caniparoli Domenico fu Giuseppe di Civago si permette allo stesso di pascere nel bosco Demaniale di Civago con vacche 5 e pecore 20, che si dichiara di sua proprietà; la concessione resta vincolata alle condizioni seguenti:

- 1 Il pascolo comincia da oggi e dovrà avere termine coll' Ottobre 1874.
- 2 E' inibito entrare in bosco con ferri da taglio di qualsiasi specie, come pure con armi da fuoco.
- 3 Non si potrà introdurre in bosco solo o con bestie prima del levare il sole e dovrà uscire al tramonto
- 4 E' inibito il pascolo nei detti boschi Valle dei Porci, Borella, Lagaccia sotto e sopra, Roncagliana, Sega e Pianella.
- 5 E' tenuto il Concessionario all'osservanza scrupolosa delle vigenti Leggi Forestali.

La presente dovrà rendersi estensibili ad Agenti Forestali od altra forza Pubblica che ne facesse richiesta.

Villa Minozzo li 26 Giugno 1874

Il Vice Ispettore Forestale  
[Firma ill.]

### **[28/12/1876] 130. Denuncia di successione**

#### CERTIFICATO DI DENUNCIA DI SUCCESSIONE UFFICIO DEL REGISTRO DI CASTELNOVO NE' MONTI

Si certifica essere stato dichiarata a questo Ufficio con denuncia N° 97 Vol 24 del 20 Novembre 1876 che Bertolotti Maria Domenica fu Paolo di Civago morì ivi il 26 Agosto 1876; la eredità da essa lasciata in beni immobili per l'oggetto si trasferiscono e devoluti in forza di testamento a rogito Secchi dell' 11 Marzo 1876 a Caniparoli Domenico, Angelo, Assunta, e Caterina fu Giuseppe, figli della defunta. Su detti beni consistenti in eredità della defunta, versa Caniparoli Giuseppe sopra i beni immobili di questo, f [filippi] 6.0

CastenMonti 28 Dicembre 1876

### **[19/05/1878] 131. Compravendita**

Vendita di immobili

Regnando Umberto I° per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno mille ottocento settantotto ed il giorno diciannove del mese di Maggio in Civago Comune di Villa Minozzo, nella casa Romiti numero novantanove-----

Nanti a me Secchi Dottor Cristoforo Notaio residente in Gazzano, iscritto presso il Consiglio Notarile di Reggio Emilia, ed alla presenza delli testimoni Signori Romiti Giuseppe fu Domenico, agricoltore, e Fioravanti Gioacchino fu Carlo, calzolaio, nanti e domiciliati a Civago, aventi i requisiti richiesti dalla Legge, comparsa la Signora GIANNASI MARIANNA fu Battista, contadina, moglie del Signor Romiti Domenico di Giacomo, bracciante e da questi assistita, ambedue a me cogniti, nanti e domiciliati in detto luogo, ha dato, venduto, dà e vende.

Al presente ed a me pure cognito Signor CANIPAROLI ANGELO fu Giuseppe, agricoltore, nato e domiciliato a Civago, il quale compera ed acquista-----

Una pezza di terra campiva e saldiva posta in Comune di Villa Minozzo e precisamente in Civago, denominato alle Costette, di are nove, centiare tredici, cui a levante un sentiero, a meriggio l'acquirente, a sera la strada, ed a settentrione Giannasi Giuseppe, salvi più precisi confini, e come meglio in catasto al Mastro di Civago. Stabile che la venditrice dichiara di sua ragione e pertinenza per titolo di successione e libero da ipoteche.-----

E per lo prezzo convenuto di lire quarantuna £ 41;00, che, a veduta di me Notaro e sunnominati testimoni, viene numerato e rilasciato dal Signor compratore in tanti biglietti di banca che vengono ritirati dalla Signora venditrice la quale, assistita come sopra, emette a favore del compratore stesso, fine e quietanza nella più valida forma, rimossa ogni e qualsiasi eccezione in proposito e con tutte le clausole di natura dell'atto.-----

La venditrice ed il lei assistente dichiarano di non sapere sottoscrivere.-----

Richiesto io Notaro ho ricevuto il presente atto che ho letto alle Parti contendenti in presenza dei sunnominati testimoni i quali in concorso al Signor Compratore, meco si sottoscrivono.---

Quest'atto è stato da me scritto e consta di un foglio di carta bollata di cui scritta la prima pagina e linee ventiquattro della seconda

Caniparoli Angelo -----

Romiti Giuseppe testimonio ----- Fioravanti

Gioacchino teste. -----

- Secchi Dott Cristoforo Notaro. -----

Spese ed onorari

Carta	£ 1,80
Scritturazione	“ 1,00
Repertorio	“ 0,50
Archivio	“ 0,25
Registro	“ 2.40
Onorario	“ 5,00

Somma	=====
Somma	£ 10,95

Secchi Notaro

Registrato a Castelnovo ne' Monti il 24 Maggio 1878 al N° 267 Atti Pubblici esatte lire quaranta

Il Ricevitore [ Firmato Castelfranco]

### [31/08/1890] 132. Vendita di rustici

Vendita di fabbricati rustici

Regnando Umbereto I° per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno mille ottocento novanta ed il giorno trentuno del mese di Agosto in Gazzano, Comune di Villa Minozzo, nella casa di mia residenza segnata col civico numero otto.-----

Avanti di me Secchi Dott. Cristoforo Notaro residente in Gazzano iscritto presso il Consiglio Notarile Provinciale di Reggio Emilia ed alla presenza del Sig. Secchi Cesare fu Francesco, possidente e stipendiato Comunale e della Signora Merciadri Teresa di Andrea, sarta, nati e domiciliati a Gazzano, assunti in qualità di testimoni noti ed idonei, sono comparsi il Signor Monti Giacomo fu Antonio, ed il Signor Caniparoli Angelo fu Giuseppe, agricoltori proprietari, nati e domiciliati a Civago, da me personalmente conosciuti, onde stipulare il presente atto, in forza del quale:-----

Il Signor Monti Giacomo ha dato e venduto, dà e vende:-----

Al Signor Caniparoli Angelo, il quale compra ed acquista:-----

Tutte le ragioni e diritti che a lui competono sopra una capanna coperta a paglia, con sotto stalla, e cioè per tre quarti, mentre l'altro quarto appartiene per successione agli eredi della deceduta Annunziata Monti in Merciadri, posta alli Caniparoli di Civago, frazione del Comune di Villa Minozzo, colle relative ragioni sull'aia e cortili, cui fanno limite a levante e settentrione una via di servitù, a mezzodi l'acquirente e Caniparoli Sante ed a ponente Caniparoli Assunta, salvi più precisi confini, e con ogni ragione e dipendenza e libera da ipoteche.-----

-----  
E per lo prezzo convenuto di lire cento cinquanta, £ 150,00, che in presenza di me Notaro e delli nominati testi, viene numerato e rilasciato dal Signor compratore in legali valute che vengono ritirate dal Signor venditore, il quale ne fa ampia e formale quietanza in ogni miglior modo e forma e senza eccezione alcuna.-----

La presente vendita viene inoltre fatta ed accettata colle altre clausole di sua natura.-----Del che richiesto io Notaro ho ricevuto il presente atto che ho letto alli Signori contraenti in presenza delli nominati testimoni, i quali meco li sottoscrivono colli contraenti stessi.-----Quest'atto che li comparenti dichiarano conforme alla loro volontà, è stato da me scritto sopra due pagine di un foglio di carta bollata.-----= Monti Giacomo =  
Caniparoli Angelo=

= Secchi Cesare teste = Merciadri Teresa teste =

= Secchi D.[ottor] Cristoforo Notaro

Registrato a Castelnovo ne' Monti, li otto - 8- settembre 1890 al N° 109 Vol. 12 atti pubblici, esatte lire sette e centesimi venti. Il ricevitore firmato Carpi.

Copia in conformità dell'originale rilasciata a richiesta del Sig. compratore il dodici settembre mille ottocento novanta.

In fede Secchi D. Cristoforo Notaio.

----- Spese ed oneri. ----

Carta _____	£ 4,20
Scritturazione _____	“ 1,50
Repertorio _____	“ 0,50
Archivio _____	“ 0,50
Registro _____	“ 7,20
Diritti di copia _____	“ 4,00
Onorario _____	“ 5,00
 Totale _____	 £ 22,90

=====